

Compilata scheda addì _____

N. 12/99 R.G.

N. 8/00 R.S.

N. _____ Camp. Pen.

N. _____ Camp. Civ.

Reg.ta il _____ al N. _____

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

* * * * *

L'anno duemila il giorno 29 del mese di marzo in Palermo.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - SEZIONE SECONDA

composta dai signori:

1) DOTT. ETTORE	CRISCUOLI	Presidente		
2) DOTT. AGATA	CONSOLI	Consigliere		
3) SIG.ROSALIA	VITRANO	Giud. Popolare		
4) “ ANT.NO CARMELO	GAUDIO	“	“	
5) “ ANGELA	D'ANGELO	“	“	
6) “ CARMELO	CARDILLO	“	“	
7) “ MARIA LETIZIA	MICALI	“	“	
8) ROSA	CANZONERI	“	“	
“	“	“		
12) ..” MARIA	CARMISANO	“	“	“
13) ..” GIOVANNA	GERVASI	“	“	“
14) ..” ARTURO	LA ROCCA	“	“	“

Con l'intervento del Sost. Procuratore Generale in persona del dott. Alberto Di Pisa e con l'assistenza dell'assistente giudiziario Sig.ra Luigia Pastore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) RIINA SALVATORE**, nato il 16.11.1930 a Corleone
arr. il 18.01.93; scarc. il 05.05.97; riarr. il 08.10.98 in atto detenuto
presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. C. Fileccia	Foro Palermo
Avv. M. Grillo	“ “

- 2) MADONIA FRANCESCO**, nato il 31.03.1924 a Palermo
arr. il 21.4.95; scarc. 05.05.97; riarr. il 13.10.98 in atto detenuto
presso la Casa Circ.le di Napoli Secondigliano

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. G.nni Anania	Foro di Palermo
Avv. Nicolò Amato	Foro di Roma
Avv.C.Fileccia d'ufficio	Foro Palermo

- 3) BRUSCA GIOVANNI**, nato il 20.02.1957 a San Giuseppe Jato
arr. il 23.5.96; scarc. il 10.04.98.
Detenuto per altro presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia N.C.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. L. Li Gotti	Foro di Roma
Avv. Alessandra De Paola	“ “

- 4) TROIA MARIANO TULLIO**, nato il 03.09.1933 a Palermo
arr. il 17.09.98; in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Spoleto.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. S.re Gallina Montana	Foro di Palermo
Avv. G. Sbacchi	“ “

- 5) CALO' GIUSEPPE**, nato il 30.09.1931 a Palermo
arr. il 21.10.92; scarc. il 06.05.97; riarr. il 14.10.98
in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Spoleto

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. G. Oddo Foro di Palermo
 Avv. Ivo Reina Foro di Roma

- 6) LUCCHESI GIUSEPPE**, nato il 02.09.1958 a Palermo
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97.
Detenuto per altro presso la Casa Circ.le di Spoleto

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. S.re Traina Foro di Palermo

- 7) GRAVIANO GIUSEPPE**, nato il 30.09.1963 a Palermo
arr. il 29.01.94; scarc. il 05.05.97; riarr. il 09.10.98; in atto detenuto
presso la Casa Circ.le di Tolmezzo

PRESENTE.

DIFENSORI: Avv. Gaetano Giacobbe Foro di Palermo
 Avv. Sandro Furfaro da Locri

- 8) ROTOLO ANTONINO**, nato il 03.01.1946 a Palermo
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97; riarr. il 09.10.98; scarc. il
12.11.98; agli arresti domiciliari, per altro, Viale Michelangelo
n.450 (Via UR1 n.7)

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Valerio Vianello Foro di Roma
 Avv. G.ppe Oddo Foro di Palermo

- 9) AGLIERI PIETRO**, nato il 09.06.1959 a Palermo
arr. il 07.06.97, in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Roma
Rebibbia N.C.

PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Rosalba Di Gregorio Foro di Palermo

- 10) MONTALTO SALVATORE**, nato il 03.04.1936 a Villabate
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97, riarr. l'11.10.98, in atto detenuto
presso la Casa Circ.le di Viterbo.

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Ant.no Reina Foro di Palermo
 Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

11) MONTALTO GIUSEPPE, nato l'11.01.1959 a Villabate
arr. il 05.02.93; scarc. il 05.05.97; riarr. l'11.10.98, in atto detenuto
presso la Casa Circ.le di Viterbo.

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Valerio Vianello Foro di Roma
 Avv. A. Caleca Foro di Palermo

12) BUSCEMI SALVATORE, nato il 28.05.1938 a Palermo
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97; riarr. il 08.10.98, in atto
detenuto presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia NC.

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Alberto Polizzi Foro di Palermo
 Avv. Paola Severino Foro di Roma

13) GERACI ANTONINO, nato il 02.01.1917 a Partinico
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97; riarr. il 09.10.98, in atto detenuto
presso la casa Circ.le di Secondigliano-Napoli.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. C. Fileccia Foro di Palermo
 Avv. U. Leo “ “

14) DI MAGGIO PROCOPIO, nato il 06.01.1916 a Cinisi ivi res.te
in Cortile Lentini, 29
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97.

LIBERO CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. U. Leo Foro di Palermo
 Avv. Agostini Nazario Foro di Ascoli Piceno

15) PALAZZOLO VITO, nato il 29.09.1917 a Cinisi, ivi res.te in
Via Archimede n.149.
arr. il 06.10.98; scarc. il 29.10.98 det. per altro Casa Circ.le di
Termini Imerese

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Paolo Gullo Foro di Palermo

- 16) BONO GIUSEPPE**, nato il 02.01.1933 a Palermo dimorante obbligato a Santa' Alessio Siculo Via Nazionale, 97
arr. il 21.10.92; scarc. il 05.05.97; riarr. il 07.10.98; scarc. il 03.11.98

LIBERO CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. A. Rubino Foro di Palermo
 Avv. Ivo Reina Foro di Roma

- 17) PORCELLI ANTONINO**, nato il 20.12.1933 a Palermo
arr. il 09.10.98, scarc. il 10.11.98.
Detenuto per altro presso la Casa Circ.le di Palermo Ucciardone
ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Michele Giovinco Foro di Palermo
 Avv. A. Caleca “ “

- 18) CUSIMANO GIOVANNI**, nato il 26.05.1949 a Palermo
arr. il 09.10.98; scarc. il 05.11.98, in atto detenuto per altro presso
la Casa Circ.le di Palermo Ucciardone.
ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Paolo Gullo Foro di Palermo

- 19) ONORATO FRANCESCO**, nato il 16.11.1960 a Palermo
arr. il 27.11.93; scarc. il 05.05.97, in atto detenuto per altro presso
la Casa Circ.le di Alessandria.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Alfredo Galasso Foro di Palermo
 Avv. Roberto Avellone “ “

- 20) GANCI RAFFAELE**, nato il 04.01.1932 a Palermo
arr. il 23.3.94; scarc. il 05.05.97; riarr. il 08.10.98, in atto detenuto
presso la Casa di Reclusione di Parma.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. C. Fileccia Foro di Palermo
 Avv. D.co La Blasca “ “

21) FARINELLA GIUSEPPE, nato il 24.12.1925 a San Mauro
Castelverde.
arr. il 23.03.94; scarc. il 06.05.97; riarr. il 09.10.98, in atto
detenuto presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia N.C.

PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Valerio Vianello Foro di Roma

22) SPERA BENEDETTO, nato il 01.07.1934 a Belmonte
Mezzagno (Pa)
LATITANTE

DIFENSORE: Avv. Rosa Maria Giannona Foro di Caltanissetta

23) GIUFFRE' ANTONINO, nato il 21.07.1945 a Caccamo
LATITANTE

DIFENSORI: Avv. G.ppe Di Peri Foro di Palermo
 Avv. A. Mormino “ “

24) BIONDINO SALVATORE, nato il 10.01.1953 a Palermo
arr. il 23.03.94; scarc. il 05.05.97; riarr. il 08.10.98, in atto
detenuto presso la Casa Circ.le di Roma Rebibbia N.C.

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Paolo Petronio Foro di Palermo
 Avv. D. La Blasca “ “

25) LA BARBERA MICHELANGELO, nato il 10.09.1943 a
Palermo.
Arr. il 03.12.94; scarc. il 03.12.97; riarr. il 14.10.98; in atto
detenuto presso la Casa Circ.le di Spoleto.

ASSENTE

DIFENSORI: Avv. E. D'Angelo Foro di Palermo
 Avv. A. Barone “ “

26) FERRANTE GIOVAN BATTISTA, nato il 10.03.1958 a Palermo, presso il Servizio Centrale di Protezione Roma.

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Lucia Falzone Foro di Caltanissetta

27) SCALICI SIMONE, nato il 24.10.1947 a Palermo
arr. il 09.10.98, scarcerato il 7.2.2000 con ordinanza del Trib. PA
sez. riesame del 3.2.00 in atto detenuto per altro presso la Casa
Circ.le di Palermo Ucciardone.

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Roberto D'Agostino Foro di Palermo
Avv. G.nni Di Benedetto “ “

28) BIONDO SALVATORE, nato il 28.02.1955 a Palermo
arr. il 09.10.98, in atto detenuto per altro presso la Casa Circ.le di
Novara

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. G.nni Di Benedetto Foro di Palermo

29) CANCEMI SALVATORE, nato il 19.03.1942 a Palermo
Detenzione extracarceraria per altro, c/o il Servizio Centrale
Protezione Roma

ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Federico Stellari Foro di Milano

Appellanti avverso la sentenza N.12/98 della Corte di Assise di Palermo Sez. II^ del 15.07.1998 con la quale Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Biondo

Salvatore, Cusimano Giovanni, sono stati dichiarati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti all'epigrafe dei procedimenti riuniti, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di omicidio pluriaggravato; concesse a Cusimano Giovanni le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti; riconosciuto in favore di Onorato Francesco, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni la diminuzione dell'art. 8 della legge 12/07/91 n. 203 e concesse, altresì, a Ferrante e Onorato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

Furono dichiarati: Troia Mariano Tullio, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino, Lucchese Giuseppe, Rotolo Antonino, colpevoli del reato di associazione di tipo mafioso loro ascritto, esclusa l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 31/5/65 n. 575 per Rotolo, Di Maggio e Bono.

Furono condannati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone, Biondo Salvatore, ciascuno alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto;

Cusimano Giovanni alla pena di anni ventiquattro di reclusione;

Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, alla pena di anni diciotto di reclusione ciascuno;

Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, alla pena di anni tredici di reclusione ciascuno;

Ritenuta nei confronti di Troia Mariano Tullio la continuazione con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/07/95, irrevocabile il 04/12/97 e determinata la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni due di reclusione;

Ritenuta nei confronti di Di Maggio Procopio la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 06/05/89 divenuta irrevocabile il 13/02/90 e determinata la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni cinque di reclusione;

Ritenuta nei confronti di Bono Giuseppe la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 e determinata la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sei di reclusione;

Ritenuta nei confronti di Porcelli Antonino la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 06/05/89, irrevocabile il 13/02/90 e determinata la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sei di reclusione;

Ritenuta nei confronti di Rotolo Antonino la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 e determinata l'ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sette di reclusione;

Ritenuta nei confronti di Lucchese Giuseppe la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10/12/90, irrevocabile il 30/01/92 e determinata l'ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni cinque di reclusione;

Condannato Palazzolo Vito, alla pena di anni dieci di reclusione.

Condannati tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno a quelle del mantenimento in carcere durante la propria custodia cautelare.

Dichiarati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone, Biondo Salvatore, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena;

Cusimano Giovanni, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospeso dalla potestà genitoriale per la durata della pena;

Dichiarati Di Maggio Procopio, Bono Antonino, Porcelli Antonino, Palazzolo Vito, Rotolo Antonino, Lucchese Giuseppe, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;

Fu ordinato che, a cura della Cancelleria, la sentenza sia, a spese dei condannati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone, Biondo Salvatore, pubblicata per estratto mediante affissione all'albo del Comune di Palermo e dei Comuni in cui i condannati avevano la loro ultima residenza, nonché pubblicata per estratto a spese dei predetti condannati, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia";

Applicata a Troia Mariano Tullio, Porcelli Antonino, Palazzolo Vito, Lucchese Giuseppe, la misura di sicurezza della libertà vigilata

per la durata di anni due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette;

Furono assegnati Di Maggio Procopio, Bono Giuseppe e Rotolo Antonino ad una casa di lavoro per la durata minima di un anno;

Condannati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Biondo Salvatore, Cusimano Giovanni, Troia Mariano Tullio, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino, Lucchese Giuseppe, Rotolo Antonino al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separato sede, in favore della costituita parte civile Lima Susanna rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione;

Condannati i predetti alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida nella complessiva somma di lire 15.160.000 di cui lire 15.000.000 per onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Condannati, Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Biondo Salvatore, Cusimano Giovanni, Troia Mariano Tullio, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli

Antonino, Lucchese Giuseppe, Rotolo Antonino al pagamento in solido della somma di lire 100.000.000 (cento milioni) a titolo di provvisoria in favore della parte civile costituita Lima Susanna, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno;

Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione della provvisoria concessa;

Assolti Di Maggio Procopio, Lucchese Giuseppe e Rotolo Antonino dai delitti di cui ai capi a), b) e c) del decreto che dispone il giudizio relativo al procedimento n. 9/94 R.G.C.A. per non avere commesso il fatto.

Perché colpevoli come da decreto di rinvio a giudizio relativo al procedimento n. 9/94 R.G.C.A. dell'11/04/94: Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo:

A) del delitto di cui agli artt. 110,575,577 n. 3 c.p., per avere, con premeditazione, in concorso tra loro, deciso e cagionato – quali mandanti – la morte dell'on. Salvatore LIMA, che veniva attinto da colpi di arma da fuoco corta da parte di due persone, allo stato ignote; con l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 31/5/1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, per: Calò Giuseppe, Brusca Giovanni, Rotolo Antonino, Riina Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio;

In Palermo, 12 marzo 1992.

B) del delitto di cui agli art. 61 n. 2 c.p., 10,12,14 Legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso con gli ignoti autori dell'omicidio dell'on. Salvatore LIMA, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere tale delitto.

In Palermo, fino al 12 marzo 1992.

C) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110,624,625 nn. 2 e 7 c.p, per essersi impossessati , in concorso con ignoti e con violenza sulle cose, di due motociclette marca Honda, con targa Pa 121536 e Pa 130663, posteggiate sulla pubblica via, rispettivamente di proprietà di Porretto Vito e Beninati Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio dell'on. Salvatore Lima.

In Palermo, 31 agosto 1989.

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Cusimano Giovanni, Onorato Francesco, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Troia Mariano, Palazzolo Vito, Di Maggio Procopio, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino:

D) del delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1 e 2, c.p., per far parte – con funzioni di organizzazione e di direzione – dell'associazione mafiosa “cosa nostra”, avvalendosi, quindi, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo, per far parte di una associazione armata, avendo essi stessi e gli altri aderenti alla medesima la disponibilità di armi e di esplosivi per il conseguimento delle finalità

dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Con l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 7 della Legge 31.05.1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, per Calò Giuseppe, Brusca Giovanni, Cusimano Giovanni, Rotolo Antonino, Cangemi Salvatore, Riina Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio e Bono Giuseppe.

In Palermo ed altre località nazionali ed estere, fino ad oggi.

Come da decreto di rinvio a giudizio relativo al procedimento N. 21/96 R.G.C.A. del 15.02.1996.

Cangemi Salvatore:

E) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n. 3, c.p., per avere, con premeditazione, deciso, e cagionato, - quale mandante, ed in concorso con: Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore e La Barbera Michelangelo – la morte dell'on. Salvo Lima, che veniva attinto da colpi di arma da fuoco corta da parte di due persone allo stato ignote.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, legge 31 maggio 1965, n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo, 12 marzo 1992.

F) del reato previsto e punito da artt. 61 n. 2 e 110 c.p., artt. 2, 4 e 7, Legge 2 ottobre 1967, n. 895 per avere in concorso con i soggetti indicati nel capo E) e

con ignoti autori dell'omicidio dell'on. Salvatore Lima, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere tale delitto.

In Palermo sino al 12 marzo 1992.

G) del reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 624, 625, n. 2 e 7, c.p., per essersi, in concorso con le persone indicate al capo E) e con ignoti, impossessato, con violenza sulle cose, di due motociclette, di marca Honda, con targa PA 121536 e PA 130663, posteggiate sulla pubblica via, rispettivamente di proprietà di Porretto Vito e di Beninati Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio in danno dell'on. Salvatore Lima.

In Palermo, il 31 agosto 1989.

H) del reato previsto e punito da art. 416 bis, commi 1 e 2, c.p., per avere fatto parte, con funzioni di organizzazione e direzione, dell'associazione mafiosa "cosa nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo, per avere fatto parte di una associazione armata, avendo egli stesso e gli altri aderenti alla medesima la disponibilità di armi e di esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllare, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, legge 31 maggio 1965, n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre località nazionali ed estere, fino all'11 ottobre 1992.

Come da decreto che dispone il giudizio relativo al procedimento n. 12/96 R.G.C.A. del 19.11.1996:

Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Cusimano Giovanni, Biondo Salvatore:

- I) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n. 3, c.p., per avere con premeditazione, in concorso tra loro quali esecutori, con ignoti ed in concorso con Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino (cl. 1917), Di Maggio Procopio, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore e La Barbera Michelangelo, tutti già rinviati a giudizio quali mandanti, cagionato la morte dell'on. Salvatore Lima al cui indirizzo venivano esplosi diversi colpi di arma da fuoco corta.
- L) del reato previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, c.p., punito degli artt. 2, 4, 7, Legge 2 ottobre 1967, n. 895 per aver, in concorso tra loro, con ignoti e con le persone sopra indicate, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere il delitto di cui al capo I.
In Palermo il 12 marzo 1992
- M) del reato previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2 e 7, c.p., per essersi impossessati in concorso tra loro, con ignoti e con le persone indicate al capo i), con violenza sulle cose, di due motociclette marca Honda, con targa PA 121536 e Palermo 130663, posteggiate nella pubblica via, rispettivamente di proprietà di Porretto Vito e Beninati Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio dell'on. Salvatore Lima.

PARTE CIVILE: LIMA SUSANNA nata a Palermo il 24.12.62
ivi res.te in Via Elettra n.5 elett. dom.ta presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Napoli Via Agrigento, 15/A Palermo quale difensore di
fiducia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale conclude:

chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

**I difensore della parte civile Lima Susanna avv. Sebastiano
Napoli conclude:**

come da comparsa depositata all'udienza del 20/11/99.

**I difensori di Bono Giuseppe avv.ti Ivo Reina e A. Rubino
concludono:**

insistendo nei motivi di appello riservandosi di depositare memoria scritta.

**Il difensore di Buscemi Salvatore avv. Alberto Polizzi
conclude:**

chiedendo che la Corte voglia assolvere Buscemi Salvatore in
riforma della sentenza impugnata, dalle imputazioni allo stesso
ascritte per non avere commesso i fatti.

**Il difensore di Troia Mariano Tullio avv. Gallina Montana
conclude:**

insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi presentati a sostegno
del proposto appello.

Il difensore di Cancemi Salvatore avv. F. Stellari conclude:

insistendo nei motivi d'appello

il difensore di Montalto Salvatore avv.A. Reina conclude:

chiedendo che la Corte voglia assolvere il suo assistito dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso i fatti.

Il difensore di Onorato Francesco avv. Roberto Avellone conclude:

insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Porcelli Antonino avv. Michele Giovinco conclude:

insistendo nei motivi di appello depositati

Il difensore di Buscemi Salvatore avv. Paola Severino conclude:

chiedendo che la Corte, in accoglimento dei motivi di appello, voglia assolvere Buscemi Salvatore per non aver commesso il fatto ascrittigli.

Il difensore di Calo' Giuseppe avv. G.ppe Oddo conclude:

insistendo per l'accoglimento dell'appello e chiedendo l'assoluzione del proprio assistito per non aver commesso i fatti.

In linea subordinata chiede la revoca dell'ordinanza del 20.11.99 nella parte in cui non ha ammesso l'audizione del Sinacori Vincenzo- collaboratore di giustizia e sedicente reggente di un mandamento dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra;

in linea subordinata chiede che la Corte voglia dichiarare la incostituzionalità dell'art. 1 c.1 del D.L. 5-1-2000 nella parte in cui non consente l'applicazione al presente procedimento dei

principi sanciti dal terzo comma dell'art. 111 della Costituzione e ciò per violazione degli artt. 24 e 111 nuovo testo e 3 della Costituzione nonché dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 2 della legge costituzionale che ha introdott.....o il nuovo testo della legge 111 della Costituzione.

Il difensore dell'imputato Cusimano Giovanni avv. Paolo Gullo conclude:

e richiede l'applicazione del principio "ne bis in idem" per il reato di omicidio contestatogli sulla scorta delle note sentenza del 30.1.1992, si riporta invece ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento.

Il difensore di Palazzolo Vito avv. Paolo Gullo conclude:

insistendo per l'applicazione del principio "ne bis in idem" e per l'accoglimento di tutti i motivi di appello .

Il difensore di Aglieri Pietro Avv. Rosalba Di Gregorio conclude:

e richiede in riforma della sentenza di 1° grado, assolversi il proprio assistito da tutti i reati ascrittigli.

Il difensore di Biondo Salvatore e di Scalici Simone avv. Giovanni Di Benedetto conclude:

e richiede l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore di Geraci Antonino e di Di Maggio Procopio avv. Ubaldo Leo conclude:

e richiede l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore di Brusca Giovanni avv. L. Li Gotti conclude:

insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Lucchese Giuseppe avv. S.re Traina conclude:

e chiede che La Corte , in riforma della appellata sentenza voglia assolvere il Lucchese dal reato allo stesso ascritto per non averlo commesso.

Il difensore di Graviano Giuseppe avv. Gaetano Giacobbe conclude:

chiedendo che la Corte voglia accogliere i motivi presentati a sostegno dell'appello.

Il difensore di Graviano Giuseppe avv. Sandro Furfaro conclude:

chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dal co-difensore Avv. Giacobbe e conseguentemente mandando il proprio assistito assolto dalle imputazioni allo stesso ascritte.

Il difensore di Troia Mariano Tullio avv. G. Sbacchi conclude:

chiedendo che la Corte voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti del proprio assistito per ostacolo di precedente giudicato ai sensi dell'art. 649 cpp.

Il difensore di Spera Benedetto avv. Rosa Maria Giannona conclude:

chiedendo l'assoluzione del proprio assistito.

Il difensore di Rotolo Antonino, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Farinella Giuseppe avv. Valerio Vianello conclude:
chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore di Porcelli Antonino, Montalto Giuseppe, e Rotolo Antonino avv. Ant.no Caleca conclude:
chiedendo l'assoluzione con formula piena per Montalto Giuseppe; per Rotolo e Porcelli insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Ferrante Giovan Battista e Onorato Francesco avv. Lucia Falzone conclude:
insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Giuffrè Antonino avv. Giuseppe Di Peri anche per conto dell'avv. Antonino Mormino conclude:
insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di La Barbera Michelangelo avv A.Barone conclude:
insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Scalici Simone avv. Roberto D'Agostino conclude:
insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di Ganci Raffaele avv. D.co la Blasca conclude:
insistendo nei motivi presentati a sostegno dell'appello.

Il difensore degli imputati Ganci Raffaele, Riina Salvatore e Geraci Antonino avv. A. Fileccia conclude:

chiedendo che la Corte voglia assolvere i suoi assistiti dai fatti agli stessi ascritti per non averli commessi.

Il difensore di ufficio di Biondino Salvatore avv. D.co La Blasca conclude:

insistendo nei motivi di appello.

Il difensore di ufficio di Madonia Francesco avv. Fileccia conclude:

insistendo nei motivi di appello.

OMISSIS

P.Q.M

Visti gli artt. 530 2° comma e 605 cpp, in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Palermo, emessa in data 15.7.98, appellata da Riina Salvatore, Madonia Francesco, Troia Mariano Tullio, Calò Giuseppe, Lucchese G.ppe, La Barbera Michelangelo, Biondo Salvatore, Aglieri Pietro Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Biondino Salvatore, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Brusca Giovanni, Porcelli Antonino, Cusimano Giovanni, Scalici Simone, Onorato Francesco, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito e Bono Giuseppe riduce la pena inflitta dal 1° giudice rispettivamente ad anni quattro di reclusione per Lucchese Giuseppe, ad anni tre per Rotolo

Antonino, ad anni tre per Di Maggio Procopio, ad anni tre per Bono Giuseppe, ad anni tre per Porcelli Antonino e ad anni cinque per Palazzolo Vito.

Assolve Giuffrè Antonino dal reato di omicidio aggravato e dai connessi reati in armi ascrittigli e per l'effetto riduce la pena per il reato associativo ad anni cinque di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna gli imputati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Troia Mariano Tullio, Calò Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Biondo Salvatore, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Biondino Salvatore, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Brusca Giovanni, Cusimano Giovanni, Scalici Simone, Onorato Francesco, Spera Benedetto, Ferrante G. Battista, Cancemi Salvatore al pagamento delle spese del presente grado.

Condanna tutti gli imputati appellanti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Lima Susanna che liquida in complessive £. 8.035.000, di cui £. 8.000.000 per onorario + IVA e CPA..

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Palermo 29.3.2000

Seguono le firme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Assise di Palermo - Sez. II, con sentenza del 15 luglio 98, dichiarò Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo,

Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovanni Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Biondo Salvatore, Cusimano Giovanni, colpevoli del reato di omicidio aggravato e continuato ai danni di Salvo Lima. Concesse al Cusimano al Ferrante ed all'Onorato le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Ritenne in favore di Onorato Francesco, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni la diminuzione di cui all'art. 8 legge 12/07/91 n. 203.

Dichiarò altresì Troia Mariano Tullio, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino, Lucchese Giuseppe e Rotolo Antonino colpevoli di associazione di stampo mafioso, esclusa l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 416 bis c.p. Ritenne, invece, l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31/05/65 n. 575 per Rotolo, Di Maggio e Bono.

Inflisse la pena:

- dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18 a Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone e Biondo Salvatore;

- di ventiquattroanni di reclusione a Cusimano Giovanni, concedendogli le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti;

- di diciotto anni di reclusione a Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni, concedendo ad entrambi la diminuzione di cui all'art. 8 legge 12/07/91, n. 203;

- di tredici anni di reclusione a Ferrante Giovanni Battista e Onorato Francesco, concedendo, ad entrambi, le attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle contestate aggravanti e la diminuzione di cui all'art. 8 legge 12/07/91, n. 203.

Ritenne per Troia Mariano Tullio la continuazione con la sentenza del Tribunale di Palermo del 27 luglio '95, irrevocabile il 4 dicembre '97 e determinò la ulteriore pena in aumento rispetto detta sentenza, in anni due di reclusione.

Ritenne per Di Maggio Procopio la continuazione con la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo del 6 maggio '89, divenuta irrevocabile il 13 febbraio '90 e determinò la ulteriore pena in aumento, in anni 5 di reclusione;

Ritenne nei confronti di Bono Giuseppe la continuazione con la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo in data 3 luglio '91, irrevocabile il 24 giugno '92 e determinando l'ulteriore pena in aumento, in anni sei di reclusione.

Nei confronti di Porcelli Antonino ritenne la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo resa il 6 maggio '89, divenuta irrevocabile il 13 febbraio '90 e determinando l'ulteriore pena in aumento, in anni sei di reclusione;

Ritenne nei confronti di Rotolo Antonino la continuazione con la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 3 luglio '91, irrevocabile il 24 giugno '92 e determinò l'ulteriore pena in aumento, in anni sette di reclusione;

Nei confronti di Lucchese Giuseppe ritenne la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello del 10 dicembre '90,

irrevocabile il 30 gennaio '92 determinando l'ulteriore pena in aumento, in anni 5 di reclusione.

Condannò infine Palazzolo Vito per il reato associativo allo stesso contestato ad anni 10 di reclusione.

Condannò infine gli imputati tutti al pagamento delle spese processuali e a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiarò interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale gli imputati condannati alla pena dell'ergastolo e condannò gli stessi alla pubblicazione per estratto mediante affissione all'albo del Comune di Palermo e dei comuni, in cui gli imputati condannati avevano la loro ultima residenza, nonché alla pubblicazione a spese dei condannati sui quotidiani "La Repubblica" e il "Giornale di Sicilia".

Dichiarò Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Ferrante Giovanni Battista, Onorato Francesco, Di Maggio Procopio, Bono Antonino, Porcelli Antonino, Palazzolo Vito, Rotolo Antonino, Lucchese Giuseppe e Cusimano Giovanni, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione per la durata della pena e sospeso il solo Cusimano della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

Applicò a Troia Mariano Tullio, Porcelli Antonino, Palazzolo Vito, Lucchese Giuseppe la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 20 e di non uscire prima delle ore sette del mattino.

Assegnò Di Maggio Procopio, Bono Antonino e Rotolo Antonino ad una casa di lavoro per la durata minima di un anno.

Condannò, ancora, tutti gli imputati, più sopra indicati, al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile Lima Susanna.

Condannò, inoltre, i predetti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquidò nella complessiva somma di L. 15.160.000 di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento in solido della somma di 100.000.000 a titolo di provvisionale, non provvisoriamente esecutiva, in favore della parte civile costituita Lima Susanna, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Assolse Di Maggio Procopio, Lucchese Giuseppe e Rotolo Antonino dei reati di cui ai capi a) b) e c) dell'imputazione per non avere commesso il fatto .

Dichiarò non doversi procedere nei confronti di Intile Francesco e Gambino Giacomo Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti, perchè estinti per morte dei rei.

Ordinò, infine, sospendersi nei confronti di Aglieri Pietro i termini di custodia cautelare durante la pendenza dei termini fissati per il deposito della sentenza.

Hanno proposto appello avverso la sentenza tutti gli imputati condannati – ad eccezione di Brusca Bernardo, nei confronti del quale la sentenza è divenuta irrevocabile.

In particolare la difesa di **Cancemi Salvatore** lamenta l'eccessività della pena inflitta al proprio assistito, chiedendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove dibattimentali (il dispositivo della sentenza del 18/08/98 della Corte d'Assise di Roma Sez. II) ed altresì la concessione delle attenuanti

generiche, l'applicazione della già concessa diminuzione dell'art. 8 legge 203/91 con criterio di prevalenza e la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p.

La difesa di **Graviano Giuseppe** lamenta la condanna del proprio assistito, essendo da escludere, anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, la “conoscenza da parte del Graviano del proposito di uccidere Salvo Lima, stante che non vi è spazio, secondo le dichiarazioni di Brusca Giovanni, per un momento deliberativo collegiale all'epoca dell'omicidio Lima.

La deliberazione dell'omicidio Lima, pertanto, è da farsi risalire al solo Riina Salvatore, atteso che, secondo quanto riferito dal Cancemi, sia egli, sia il Ganci lo avrebbero avuto riferito addirittura da Biondino Salvatore che “Totuccio aveva deciso in commissione questo discorso”, onde secondo la difesa il passa-voce di Biondino non realizza in sé la caratura del concorso nel reato e nemmeno il cardine elementare della conoscenza.

Per quanto riguarda il ruolo rivestito dal Graviano quale capo mandamento di Brancaccio, avallato dalla Corte di Assise di Palermo, la difesa fa rilevare che da parte dei collaboranti vi è un cambiamento di rotta, in quanto dapprima Graviano Giuseppe viene definito un “mero gregario (vedi Drago) o non lo si conosce (vedi Ferrante) e poi lo si farà assurgere al ruolo di reggente il mandamento di Brancaccio, in contraddizione con la prima dichiarazione e su questa ultima dichiarazione del Drago si allineano Ferrante, Onorato e Brusca.

Aggiunge la difesa che vi è un conflitto insanabile tra la ritenuta causale del delitto (pronunzia sfavorevole della Corte di Cassazione) e il progetto di eliminazione, già datato anni 80, di cui parla Brusca Giovanni.

La difesa di **Onorato** chiede in relazione al notevole contributo prestato e soprattutto a fronte di una collaborazione totale, costante e disinteressata che le concesse attenuanti generiche siano considerate prevalenti sulle contestate aggravanti così da ridurre la pena inflitta.

La difesa di **Troia Mariano Tullio** si duole della condanna del proprio assistito, avendo dovuto la Corte di Assise di Palermo dichiarare il non luogo a procedere ovvero applicare l'art. 649 c.p.p. essendo il Troia stato già condannato con sentenza del Tribunale di Palermo il 27/7/95 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e richiama a tal fine la sentenza della Suprema Corte in data 14/05/97 e non essendo emerso, neppure dai collaboranti, che egli abbia dopo il maggio 93 continuato ad operare per gli interessi dell'associazione. Chiede infine la difesa che comunque l'aumento per la continuazione sia contenuto nel minimo.

La difesa di **Biondino Salvatore** si duole della condanna del proprio assistito, avendo la Corte di Assise errato nella valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti; errato ancora nella applicazione delle regole di giudizio dettate dall'art. 192, 3° comma c.p.p. e dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sez. 1^a sentenza n. 80 del 92.

La Corte non avrebbe dimostrato la originalità e l'autonomia delle diverse fonti accusatorie, sì da dare prova che non si verta in tema di "circolarità della prova".

Chiede, inoltre, la difesa l'annullamento della sentenza, per violazione dell'art. 513 e 514, 2° comma e 238, 2° comma bis c.p., nella parte in cui considera utilizzabili i verbali resi dagli imputati ex

art. 210 c.p.p., in altri procedimenti connessi, quando le dichiarazioni sono state assunte non in presenza del difensore (art. 238 c.p.p) o acquisite senza il di lui consenso (art. 513 c.p.p.).

Ancora chiede dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 495 c.p.p., per essere stati esclusi i testi e le prove documentali con ordinanza dettata univocamente dal Presidente a verbale e non emessa collegialmente da tutta la Corte.

Chiede ancora:

- la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per l'introduzione di mezzi e fonti di prova decisivi, tutti respinti dalla Corte di Assise ed indicati nella lista testi e nelle istanze difensive successive;

- la citazione di tutti i testi di riferimento e dei testi, citati dal PM, ai quali ha rinunciato.

Impugna, infine, i capi relativi alle spese di giustizia, alle pretese dedotte dalla parte civile, nonché alle pene accessorie.

La difesa di **Aglieri Pietro** lamenta la condanna del proprio assistito, in quanto non risulta provata la attualità della sua qualità di capo-mandamento della Guadagna, quantomeno all'epoca dell'omicidio Lima, essendosi verificati sostanziali mutamenti nell'organigramma mafioso.

Richiama quale parte integrante dei motivi di appello la memoria difensiva depositata il 12/6/98, ignorata dalla Corte in motivazione.

Chiede la rinnovazione del dibattimento per l'introduzione del verbale relativo alle dichiarazioni di Brusca in data 14/9/98 presso la Corte di Assise di Caltanissetta- e di quelle rese da parte di Cancemi il 18/2/94 innanzi la Procura di Caltanissetta e del 9/2/99 nel processo Agate- ed ancora quelle rese da Marchese G. in data 21/1/99, dalle

quali è dato desumersi che la commissione è un ricordo del passato, in concreto sostituita da un nuovo “vertice”.

Aggiunge la difesa che, essendo stato acclarato ciò dalle dichiarazioni di Brusca e Cancemi, la riunione per l’omicidio Lima non è stata collegiale; non è dato sapere se gli assenti a quella micro-riunione siano stati resi partecipi della decisione, avendo dovuto per condannare la Corte fare ricorso ad un criterio logico-deduttivo, secondo il quale un omicidio, come quello di Lima, è inattuabile se non con la preventiva deliberazione dei singoli partecipanti all’associazione, investendo obiettivi di carattere generale nel momento della ideazione e dell’esecuzione, sia perché richiede il coinvolgimento dell’intera organizzazione per garantirne il successo.

La difesa chiede, pertanto, l’assoluzione di Aglieri dal reato di omicidio, mentre per l’associazione a delinquere di stampo mafioso la declaratoria di non luogo a procedere per ostacolo di precedente giudicato e ciò in forza della sentenza n. 1934 della 4^a Sez. Corte di Appello di Palermo del 21/1/94 passata in giudicato il 12/1/96, che si chiede sia acquisita.

Chiede altresì per sviluppare il concetto di contatti con alcuni pezzi dello Stato di riascoltare Cancemi e sottoporlo a confronto con Brusca.

La difesa di **Ferrante G. Battista** chiede la declaratoria di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti e la concessione del beneficio di cui all’art. 8 legge 203/91 nella sua massima estensione, riducendo per l’effetto la pena inflitta dal 1° giudice.

La difesa di **Buscemi Salvatore** lamenta la condanna del proprio assistito, che avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il

fatto. Non risulta provata la qualità dello stesso di capo-mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, nè ancora che lo stesso intrattenesse buoni rapporti con l'on.le Lima, nè ancora che egli, in quella qualità, avesse avuto occasioni di incontro con altri capo-mandamento nella deliberazione dell'omicidio.

Vaghe ed imprecise sono - a parere della difesa - le dichiarazioni dei collaboranti, che dicono di conoscerlo come uomo d'onore, mentre solo Cancemi, Marchese e Onorato lo indicano quale capo-mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Né è stata fornita la prova della effettiva partecipazione del Buscemi all'attività deliberativa dell'omicidio Lima, anche atteso che l'imputato, all'epoca del fatto, era detenuto, né vi è prova che qualcuno lo abbia informato preventivamente.

Peraltro, lo stesso rammarico per la morte di Lima, espresso da La Barbera Michelangelo, indicato da alcuni pentiti come il sostituto di Buscemi, non è stato ritenuto espressione di dissenso o di manifesta dissociazione dall'operato di Riina, avendo il Buscemi - così si esprime la Corte - un preciso interesse non solo all'esito del maxi-uno, ma anche alle conseguenze pratiche che ridondavano a suo danno, consistenti nel mutamento dello status da detenuto agli arresti domiciliari a detenuto in carcere.

Ancora che la qualità di capo-mandamento - secondo la difesa - sarebbe venuta meno il 3 maggio 1988 a seguito della sua costituzione volontaria in carcere per scontare la pena irrogatagli nel maxi-uno.

Inoltre la sentenza che lo condanna per il reato associativo è dell'87 ed è a quella data che cessa la permanenza del detto reato, né sono stati provati dei comportamenti successivi a tal data che diano prova del permanere del vincolo associativo.

Cancemi riferisce all'udienza del 4/3/95 che i Buscemi erano contrari all'uccisione dell'on.le Lima; che tale uccisione fu contestata da La Barbera, all'epoca suo sostituto e che Riina era geloso dei contatti privilegiati tra i Buscemi e il Lima. Tale emergenza processuale è prova - secondo la difesa - che il Buscemi non fu preventivamente avvisato, né ha prestato il suo assenso successivo.

Né Buscemi aveva interesse al buon esito del maxi-uno, avendo riportato con questo soltanto una condanna per il reato associativo e non per le più gravi imputazioni, per le quali era stato rinviato a giudizio. Né ancora è possibile che il Buscemi - all'epoca detenuto - sia stato informato della decisione omicidiaria presa da pochi, subito dopo il maxi-uno, stante la brevità del tempo tra la deliberazione e l'esecuzione.

La difesa di **Bono Giuseppe** lamenta la condanna del proprio assistito. Pur ammesso, rilevano i difensori, che il Bono fosse stato capofamiglia di Bolognetta (mandamento S. Giuseppe Jato), non vi è prova se lo stesso lo sia stato successivamente alla condanna del 3 luglio 91 (stralcio maxi-uno), divenuta irrevocabile il 24/06/92. Prive di credibilità devono essere considerate le dichiarazioni di Marchese (che dichiarava che il Bono sarebbe stato capo-mandamento di Bolognetta) e non veritiere quelle di Cancemi (che il Bono ancora il 22/07/93 era rappresentante della famiglia di Bolognetta), che ignora che il Bono, dopo la scarcerazione del 14/02/91, è andato a vivere nel Veneto, senza nominare alcun sostituto.

Il vero è - precisa la difesa - che il Bono dopo la sua scarcerazione ha troncato qualunque rapporto con elementi dell'associazione mafiosa, andando a vivere ad Arsiè, sperduto paesino del Carso, dove venne arrestato nell'ottobre del '92 per l'omicidio Lima.

La difesa fa ancora presente che la sentenza erra quando assume che, all'atto della scarcerazione il 14/02/91, sarebbe stato consegnato agli agenti di Pesaro per essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. E' vero invece che egli è stato escarcerato con il divieto di risiedere in alcune regioni ed egli scelse un paesino isolato, lontano da contatti con elementi mafiosi, come è emerso dalle intercettazioni telefoniche dell'82.

In via subordinata ha chiesto l'eliminazione:

- dell'aggravante della disponibilità d'armi e materiale esplosivo;
- dell'aggravante di cui al comma 6° del 416 bis c.p.

Chiede ancora che venga dichiarato inapplicabile l'aumento di pena ex art. 7 legge 31/05/69, n. 575 (sostituito dall'art. 6 D.L. 13/05/91 n. 192), in quanto il Bono era sottoposto solo al divieto di risiedere in varie regioni con l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e peraltro tale aumento di pena era stato applicato alla condanna principale del 3/7/91.

Lamenta ancora che l'aumento di pena per la continuazione è sproporzionata al periodo preso in considerazione (febbraio 91/ottobre 92).

In via subordinata chiede l'inapplicabilità dell'aumento di pena ex art. 7 legge 31/05/69 n. 575, e comunque ne rileva l'eccessività.

La difesa lamenta pure la disposta assegnazione ad una casa di lavoro, peraltro pena accessoria già irrogata con la sentenza del 2/7/91.

Andavano poi concesse le attenuanti generiche per l'assoluta passività dell'asserita condotta partecipativa all'associazione nel periodo contestato e per non aver nominato un sostituto della famiglia ed esclusa la condanna ai danni e alla provvisoria nei confronti della parte civile, costituitasi per l'omicidio dell'on.le Lima.

La difesa di **Farinella Giuseppe** chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto. Invero la Corte- assume la difesa - ha dichiarato la responsabilità del Farinella, adeguandosi al teorema della pubblica accusa, mutuato da quello di Buscetta, secondo il quale l'omicidio di Lima, come tutti i fatti stragisti, avvenuti nel '92, sono attribuibili ai componenti la commissione provinciale di Palermo, avendo questa il potere esclusivo di deliberare tutti gli omicidi eccellenti.

Il Farinella non aveva, peraltro, interesse alla conclusione del c.d. maxi-uno, in quanto in quel processo non era imputato e quindi era del tutto disinteressato all'esito negativo o positivo del processo.

Discende, peraltro, dalle dichiarazioni dei collaboranti che detto reato non fu deliberato dall'intera commissione o, quantomeno, con il consenso di tutti, capi-mandamento o sostituti.

Peraltro è lo stesso Brusca a riferire che molti delitti eccellenti (omicidio Basile, omicidio Russo, omicidio Bontade, omicidio Di Cristina, ecc.) non furono decisi da tutta la commissione, ma solo da alcuni dei componenti.

E nessuno dei collaboranti ha saputo precisare in quale riunione della commissione si è deliberato l'omicidio Lima, mentre Cancemi e Brusca fanno riferimento ad una riunione avvenuta tra la fine di febbraio e i primi di marzo alla presenza esclusivamente di Riina, Ganci, Raffaele, Brusca, Cancemi e Biondino Salvatore.

Quindi se vi è stata solo questa riunione, è stata violata la regola della partecipazione collegiale alla decisione della commissione e conseguentemente è da escludersi che tutti gli altri componenti, alcuni dei quali detenuti, siano stati resi edotti della decisione.

Solo Cancemi, e non anche il Brusca, ha riferito che in quella famosa riunione a Villa Serena il Riina si sarebbe assunto l'incarico di avvisare tutti gli altri capo-mandamento detenuti e liberi.

Peraltro non si conosce se i predetti avessero tutti aderito alla decisione.

Inoltre il Farinella è sconosciuto a numerosi collaboranti (Ferrante, La Barbera, Buscetta), è conosciuto solo come uomo d'onore delle Madonie da Drago, Mutolo, Marchese e Pennino e Calderone, mentre Onorato, Cancemi e Brusca, che pur lo indicano tra i componenti la commissione, lo indicano solo su precisa domanda dal PM.

La difesa ha chiesto la rinnovazione del dibattimento per riascoltare tutti i collaboranti già esaminati, nonché la citazione dei collaboranti Cucuzza Salvatore, Ganci Calogero, Anzelmo F. Paolo, Di Maggio Baldassare, Di Matteo Mario Santo e Sinacori Vincenzo sulla composizione della commissione e sulle sue regole, dichiarazioni da essi rese in data successiva alla pronuncia della sentenza di 1° grado.

La difesa di **Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe** chiede la loro assoluzione per non aver commesso il fatto o quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p.

Nel riprendere i motivi, già formulati in difesa di Farinella Giuseppe, precisa che:

- la riunione in cui è stato deliberato l'omicidio Lima era composta da sole cinque persone e non erano presenti nè Montalto Salvatore, nè Giuseppe;

- non vi è prova che Riina o il Biondino abbiano comunicato alcunché al riguardo a Montalto Giuseppe, per riferirne al padre detenuto sin dall'82, specie considerando che il Montalto Giuseppe è stato latitante dall'83 al '93;

- nessuno riferisce di altre riunioni, nelle quali si sarebbe parlato dell'omicidio Lima;

- né ancora vi è prova che Montalto Salvatore sia stato capo-mandamento di Villabate, costituitosi, secondo i collaboranti nell'anno 83, per essere stato il Montalto arrestato il 7/11/82 per rimanere detenuto fino al 1 dicembre 1990 ed essere nuovamente arrestato il 17/1/91;

- il Montalto Salvatore, peraltro, con la sentenza del maxi-uno è stato condannato, in quanto ritenuto solo capo famiglia di Villabate (e non capo-mandamento).

Inoltre: - il Calderone conosce solo Montalto Salvatore, come semplice uomo d'onore;

- La Barbera non conosce affatto Montalto Salvatore; ha conosciuto Montalto Giuseppe a Pianosa e sa che è uomo d'onore;

- Onorato e Cancemi omettono di indicarli come componenti la commissione e solo il Cancemi, su specifica domanda del PM, ammette che entrambi ne fanno parte.

Infine non vi è prova che Montalto Salvatore faccia ancora parte dell'associazione Cosa Nostra in epoca successiva al dicembre dell'87.

Chiede, la difesa, infine, il riesame dei collaboranti escussi in primo grado, nonché l'esame di Cucuzza Salvatore, Ganci Calogero, Anselmo F. Paolo, Di Maggio Baldassare, Di Matteo Mario Santo e Sinacori Vincenzo, che hanno reso le loro dichiarazioni in relazione alla composizione della commissione, in data successiva alla pronuncia della sentenza di 1° grado.

Ed ancora chiede la difesa la concessione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza o equivalenza, con la comminatoria di una pena contenuta nel minimo.

La difesa di **Ganci Raffaele e Ganci Antonino** lamenta la condanna dei propri assistiti:

- per non essere stato dimostrato che l'omicidio di Lima sia riconducibile ad un interesse strategico dell'organizzazione mafiosa;

- per essere incerta la data del momento deliberativo, sin dall'87 per alcuni, nel 1991 per altri, dopo il 30/1/92 per altri ;

- per non essere stato dimostrato che per la deliberazione degli omicidi eccellenti fosse necessario, come regola indefettibile, il consenso di tutta la commissione;

- per essere stata tale regola più volte violata, senza che i trasgressori subissero ritorsioni (vedi omicidio col Russo , Bontate , Inzerillo , cap. D'Aleo ecc.).

La responsabilità del Ganci è stata affermata sulle concordi dichiarazioni di Cancemi e Brusca, alle quali la difesa non riconosce attendibilità intrinseca ed estrinseca.

La condanna del Ganci, indicato quale componente dell'organismo che sovrintende Cosa Nostra, è conseguita soltanto facendo ricorso al teorema Buscetta, secondo il quale nessun omicidio eccellente può essere eseguito senza la deliberazione della Commissione, senza tenere conto che molti collaboranti non lo conoscono neppure e che lo stesso è in età avanzata e in precarie condizioni di salute. Peraltro non vi è prova che il Ganci abbia partecipato alle riunioni, nelle quali si deliberò l'omicidio Lima, nè che abbia partecipato comunque a riunioni di "vertice" (vedi Brusca e Cancemi).

La difesa di **Di Maggio Procopio** lamenta la mancata applicazione del principio del ne bis in idem, ex art. 649 c.p.p.

Invero la Corte avrebbe dovuto individuare una condotta partecipativa successiva al periodo coperto dalla condanna e peraltro la sua veneranda età e le precarie condizioni di salute ne escludono di certo la partecipazione organica al sodalizio criminoso.

La difesa di **Riina Salvatore** lamenta la condanna del proprio assistito, chiamato a rispondere del delitto Lima, per aver partecipato insieme a Brusca e a Cancemi alla deliberazione ed essersi assunto il compito di comunicarla a tutti i capi-mandamento, siano essi liberi o detenuti.

Nessuna attendibilità può essere riconosciuta alle dichiarazioni di detti due collaboranti , né è possibile far risalire la responsabilità dell'imputato al fatto che egli era al vertice della Commissione provinciale di Cosa Nostra.

La difesa di **Calò Giuseppe** chiede l'assoluzione dell'imputato per tutti i reati ascrittigli per non averli commessi, in quanto lo stesso , pur essendo stato condannato con la sentenza del 30.1.90 n°80, quale componente dell'organo di vertice di Cosa Nostra, è stato assolto, pur rivestendo tale qualità, dagli omicidi, così detti “della guerra di mafia”, dall'omicidio del giudice Terranova, dall'omicidio di Basile e dalla strage di Bagheria .

Peraltro la sua lunga carcerazione, ininterrotta dall'85, ha fatto divenire operativa la regola della nomina del “ sostituto “ nella persona di Cancemi Salvatore, il quale non ha ricevuto ordini in ordine all'omicidio Lima dal Calò, né a questi ha riferito.

La difesa fa richiamo in particolare alla sentenza della cassazione sez. V del 14.11.92, che statuì che: “l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso

dell'associazione non può essere addebitato sotto il profilo di concorso morale ai componenti la struttura di vertice, denominata commissione, in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato”.

La difesa di **Giuffrè Antonino** chiede l'assoluzione del proprio assistito per non avere commesso i fatti.

Per pervenire alla condanna degli imputati la Corte ha dovuto ritenere la vittima “vicina“ agli ambienti mafiosi e fornitore di servizi, quali aggiudicazioni di appalti e aggiustamenti di processi penali, senza però che vi sia prova in atti di tali favori alla mafia, in cambio di voti elettorali.

Peraltro - aggiunge la difesa - la stessa partecipazione del Giuffrè all'organismo di vertice è controverso e contraddittorio e poggia unicamente sulle propalazioni dei collaboranti, prive di credibilità intrinseca ed estrinseca.

Peraltro il primo Giudice si è avvalso dei principi enunciati dalla sentenza del maxi-uno, senza adeguare detti principi alla mutata realtà mafiosa, che ha profondamente modificato i propri comportamenti, proprio al fine di fronteggiare e porre riparo al dilagante fenomeno del “pentitismo”.

Va detto che pretendere, per escludere la responsabilità dei componenti l'organo di vertice, che costoro avrebbero dovuto dissociarsi fattivamente dall'organizzazione, altrimenti va ritenuto implicito il consenso mai prestato, significa - afferma la difesa - sconvolgere i principi fondamentali che regolano la responsabilità penale dell'individuo.

E' errato inoltre attribuire la qualità di capo- mandamento di Caccamo al Giuffrè se non dal 1995, data della morte di Intile Francesco, del quale il Giuffrè poteva essere tutt'alpiù il "sostituto", ma non già all'epoca dell'omicidio Lima, essendo a quella data l'Intile in stato di libertà. Ha chiesto pertanto la parziale riapertura del dibattimento per introitare la certificazione depositata nell'ambito del procedimento relativo alla strage di Capaci, che l'Intile è stato libero dal 6.5.89 sino al 21.10.92, data in cui è stato nuovamente tratto in arresto.

Sono peraltro gli stessi collaboratori che riferiscono di non avere mai visto il Giuffrè in alcuna riunione della commissione, in cui venivano deliberati fatti eclatanti.

Peraltro nulla sanno su Giuffrè: Calderone Antonino, La Barbera Gioacchino, Drago Giovanni, Messina Leonardo, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, mentre lo stesso Cancemi riferisce di un fatto (l'incarico assunto direttamente da Riina di informare i capi-mandamenti), che ha l'effetto di esautorare il compito del sostituto ed indica **Giuffrè Antonino quale capo-mandamento di Caccamo** sin dal 1987/88, essendo l'Intile , dopo il suo arresto divenuto un semplice soldato, ma precisa di non aver mai visto in commissione il Giuffrè.

Lo stesso Onorato Francesco non inserisce Giuffrè nell'elenco dei componenti la commissione e neppure lo conosce come "sostituto" di Intile Francesco; Ferrante G.Battista che, pur è stato presente, senza partecipare, a numerose riunioni della commissione nella sua abitazione ed in altri luoghi, indica Giuffrè come semplice uomo d'onore e non l'ha mai visto alle dette riunioni.

Brusca, infine, non indica Giuffrè fra i componenti della commissione, precisando che divenne capo-mandamento dopo il

4/5/95 (morte di Intile); lo vede solo partecipare ad una riunione “allargata”, in cui si è discusso esclusivamente di appalti, in linea con quanto riferito da Siino Angelo.

Il Giuffrè è stato assolto dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo “strage di Capaci”, come emerge dallo estratto di sentenza, esibito all’udienza del 28/2/98, che la Corte non ha acquisito.

La difesa di **Biondo Salvatore** (cl.55) chiede l’assoluzione del proprio assistito da tutti i reati allo stesso contestati per non averli commessi, avendo la Corte fondato il giudizio di responsabilità su un’errata disamina delle risultanze processuali e su una non condivisibile applicazione dei principi che regolamentano la concreta utilizzabilità della chiamata in correità, soprattutto in relazione al criterio del riscontro individualizzante.

Aggiunge la difesa che le propalazioni di Onorato e Ferrante sia in merito alla ricostruzione del fatto, che per la responsabilità del Biondo sono connotate da significative divergenze, in particolare:

- sul luogo, ove si sarebbero tenute le riunioni prodromiche all’omicidio;
- sulle modalità di contatto dei singoli uomini d’onore;
- sui compiti dello stesso Onorato;
- sul proposito omicidiario in danno del figlio dell’On.le Lima;
- su un precedente tentativo omicidiario, mai riferito dal Ferrante.

Inoltre - aggiunge la difesa - che oltre che tali divergenze interne, le dichiarazioni dei due collaboranti risultano smentite dalle testimonianze, nonché dalle consulenze balistiche e autoptiche in atti.

La difesa di **Giovanni Cusumano** lamenta la condanna del proprio assistito a cui si è pervenuti solo sulla base della voce “isolata”

dell'Onorato, non confermata dal Ferrante, tant'è che vi era stato rinvio a giudizio con decreto dell'11/4/94 solo per il reato associativo e successivamente, in data 19/11/96, è stato disposto il giudizio immediato per il reato di omicidio.

Peraltro Onorato riferisce dell'incarico assegnato al Cusumano (distruggere armi e giubbotti), ma ammette di non averlo visto all'interno dell'officina, perchè Simone Scalici non lo doveva vedere.

Per quanto riguarda il reato associativo, la difesa fa rilevare che Biondo è stato già condannato nel c.d. maxi-uno e non esiste un "quid novi" che possa giustificare la condanna, sia pure in continuazione per tale delitto.

Chiede in via subordinata la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse e la minima partecipazione.

La difesa di **Vito Palazzolo** lamenta la condanna del proprio assistito, nonostante che la ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per il 416 bis c.p., fosse stata annullata con rinvio dalla Cassazione per carenza di indizi. Comunque lo stesso Palazzolo veniva con decreto del Gup rinviato a giudizio per il reato associativo.

Le dichiarazioni di Calderone, Mutolo, Marchese, Cancemi e Onorato che lo indicano quale uomo d'onore della famiglia di Cinisi ed, addirittura, dal Marchese, quale sostituto di Di Maggio Procopio, capo-mandamento di Cinisi, sono del tutto false.

Infatti sono evidenti: il mendacio del Marchese, in quanto il mandamento di Cinisi si era disciolto; il mendacio del Cancemi che nelle dichiarazioni rese nel verbale di interrogatorio innanzi al PM del 31/03/94 aveva dichiarato di non conoscerlo. La difesa chiede l'acquisizione del suddetto verbale.

La difesa paventa, infine che i collaboranti confondano l'imputato con l'altro Vito Palazzolo, certamente più noto e arrestato in Svizzera.

In via subordinata la difesa chiede:- che il Palazzolo venga condannato per il reato di cui all'art. 416 c.p., in quanto la sua partecipazione all'associazione riguarda fatti antecedenti il 13/09/82;

- ed ancora che allo stesso siano concesse le attenuanti generiche nella loro massima estensione, contenendo la pena nel minimo .

La difesa di **La Barbera Michelangelo** chiede l'assoluzione del proprio assistito per non aver commesso i fatti.

Contesta il principio sostenuto in sentenza, secondo il quale la decisione di commettere delitti eclatanti sia compito esclusivo della Commissione e che egli facesse parte della stessa, quale sostituto del capo-mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

E' stato acclarato in sentenza che per l'omicidio di Lima non vi fu una riunione "collegiale" e che numerosi delitti eccellenti (Basile, Russo, Costa) furono deliberati soltanto da alcuni componenti.

Inoltre la causale (disinteresse di Lima alle sorti del maxi-uno) è contraddetto dallo stesso Cancemi che ha riferito che, quando il processo andò male in Cassazione, si disse in commissione che ciò era avvenuto a causa di un intervento diretto di Falcone a far sì che le condanne divenissero esecutive.

Né, ove fosse esatta la causale ritenuta in sentenza, può riferirsi essa al La Barbera, in quanto questi aveva interessi "contrari" alla soppressione dell'on.le Lima, dal quale aveva ricevuto sempre favori.

Peraltro la sentenza accoglie il teorema Buscetta, senza tenere conto delle modifiche subite dall'organizzazione criminosa al tempo dell'omicidio Lima e soprattutto sul ruolo ormai svuotato dei "sostituti" che, per come dice Cancemi, venivano chiamati solo

qualche volta e non messi a parte spesso di decisioni importanti, come nel caso dell'omicidio Scopelliti, assumendosi Riina il compito esclusivo di darne comunicazione ai capi-mandamento, arrestati, ai quali i sostituti non relazionavano.

Il La Barbera non ha partecipato alla riunione, nella quale si deliberò il delitto Lima e, come il suo capo-mandamento, aveva interessi contrari alla eliminazione del Lima stesso.

Peraltro non è dimostrato che il La Barbera fosse sostituto ovvero sottocapo del Buscemi.

La difesa di **Rotolo Antonino** lamenta la condanna del proprio assistito, in quanto non sono emersi fatti indicativi dell'attuale partecipazione a Cosa Nostra, successivi alla condanna del 3/7/91 (sentenza divenuta irrevocabile il 24/06/92).

Erroneamente - assume la difesa - la Corte ha affermato il principio secondo il quale la cessazione del vincolo associativo avviene con il recesso, l'estromissione o la morte; è, quindi, sufficiente, per dedurre la permanenza del vincolo, provare l'assenza delle anzidette condizioni, senza la dimostrazione di una continua, quotidiana immanenza di comportamenti, riferibili alla condotta associativa, nonché della volontà del partecipe di mantenere effettivi i contatti con gli altri associati.

Secondo la difesa, invece, il vincolo associativo cessa con la dimostrata impossibilità del sodale di continuare ad apportare il di lui contributo, come nel caso di ininterrotta detenzione.

La Corte avrebbe dovuto pronunciare declaratoria di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. e, comunque, applicare un aumento per la continuazione contenuta nel minimo.

La difesa di **Porcelli Antonino** lamenta la condanna del proprio assistito, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto o quantomeno la declaratoria di improcedibilità, non essendo emerso alcun fatto nuovo, indicativo di permanenza del reato associativo, dopo la sentenza del 6 maggio 1989 (irrevocabile il 13/02/90) ed, in via subordinata, l'aumento minimo per la continuazione.

La difesa di **Madonia Francesco** lamenta la condanna del proprio assistito, in quanto lo stesso, detenuto ininterrottamente dall'87, non poteva esprimere il proprio consenso alle intenzioni omicidarie del Riina.

La difesa di **Scalici Simone** lamenta la condanna del proprio assistito, essendo la chiamata di correità di Onorato e Ferrante in contrasto tra loro e smentite dalle testimonianze e dai rilievi balistici ed autoptici.

Chiede la difesa:

- l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico in entrata ed in uscita dal cellulare del Ferrante per i due mesi antecedenti e i due mesi successivi il giorno dell'omicidio di Salvo Lima;
- il riesame dei testi Marchiano, Riggio e Li Vecchi;
- esperimento giudiziale in grado di verificare la fattibilità di uno svestimento all'interno di una Panda.

Aggiunge la difesa che dalle prove documentali (perizia autoptica) e testimoniali emerge che Onorato si è autoaccusato dell'omicidio Lima per ottenere benefici premiali, avendo appreso i particolari della vicenda per essere stato presente alle varie fasi del dibattimento.

La difesa di **Giovanni Brusca** lamenta l'eccessiva onerosità della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La difesa di **Spera Benedetto** lamenta la condanna del proprio assistito che - a dire della difesa - sarebbe stata irrogata per aver ricoperto la carica - come assumono i collaboranti - di capomandamento di Belmonte Mezzagno.

Si chiede l'acquisizione dell'esame dibattimentale del 27/03/97 di Brusca Giovanni (nel processo sulla strage di Capaci) che avrebbe riferito che lo Spera non era a conoscenza delle modalità del fatto reato, riferibili ad un omicidio eccellente, quale quello di Salvo Lima.

Inoltre per il reato associativo, la Corte avrebbe dovuto pronunciare declaratoria di non punibilità, essendo lo Spera stato condannato con **sentenza definitiva** (che si chiede di produrre), nell'aprile 1989.

Si chiede in via subordinata l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 416 bis c.p..

Chiede infine la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La difesa di **Aglieri** propone ancora in data 19/02/99 appello incidentale per il seguente motivo:

- nullità dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p. della sentenza in data 2/12/98, essendo a quella data depositata motivazione mancante di 6 pagine, integrata con ordinanza camerale del 6/2/99 ed è a quest'ultima data che deve essere considerata data d'inizio per il decorso del termine di quindici giorni per la proposizione dei motivi d'appello ex art. 544 c. 1° c.p.p. Quindi l'avviso di deposito del 2/12/98 è nullo, reiterando i motivi di appello depositati il 25/01/99.

La difesa di **Lucchese Giuseppe** lamenta la condanna del proprio assistito per aver la Corte disatteso i principi e criteri che sono a base della interpretazione dell'art. 192 2° e 3° comma c.p.p., non dando nemmeno atto alla difesa che ci si trovi di fronte al fenomeno della c.d. "circolarità della prova"- Chiede pertanto l'assoluzione da tutti i reati.

La difesa di **Onorato Francesco** chiede che le concesse attenuanti generiche siano ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, atteso la chiara volontà dell'imputato di recidere ogni legame con Cosa Nostra e il comportamento dello stesso in ordine all'omicidio Lima, per aver contravvenuto le ferree regole dell'organizzazione che gli imponevano di non lasciare testimoni.

La Corte di Assise di Palermo ha ritenuto la colpevolezza degli imputati sulla base delle emergenze processuali e ritenendo la credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, secondo i quali:

- la deliberazione dell'omicidio Lima è conseguente all'esito negativo del maxi-uno;
- che tutti i capi-mandamento dell'epoca erano stati informati preventivamente delle decisioni omicidiarie o che avevano comunque prestato il loro assenso,
- che non avvenivano, per ragioni di sicurezza, più riunioni collegiali, ma riunioni ristrette, territorio per territorio; il che consentiva, comunque, che anche il capo-mandamento ristretto in carcere venisse informato tramite il canale dei colloqui in carcere, essendo stato acclarato da documentazione in atti che, per nessuno dei detenuti, in epoca immediatamente precedente l'omicidio vigesse il divieto di incontro e di colloquio;

- che nessun atto di dissenso, da intendere quale dissociazione dalla decisione omicidiaria, è dato cogliersi dagli atti dibattimentali e laddove siano emersi interessi personali (vedi Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo) e contrari alla eliminazione del Lima, essi cedevano all'interesse più generale dell'organizzazione criminale di sferrare un attacco allo Stato, con l'eliminazione di tutti coloro che nelle diverse funzioni istituzionali avevano privato della loro libertà personale gli associati mafiosi e contrastato gli interessi illeciti dell'organizzazione.

Con particolare riferimento all'omicidio Lima, il Giudice di 1° grado ha ritenuto non solo acclarata la attualità della permanenza della qualifica di capo-mandamento o di sostituto degli imputati di questo processo, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti (vedasi per tutti quelle di Brusca e Cancemi), ma anche ritenuto di poter ricostruire le modalità organizzative ed esecutive dell'omicidio Lima, ritenendo che le dichiarazioni sul punto di Onorato (che si è dichiarato autore materiale) e di Ferrante abbiano trovato riscontro estrinseco nelle dichiarazioni dei testi oculari (Li Vecchi, Riggio e Marchiano) e nelle consulenze autoptiche e balistiche.

In ordine alla causale, il Giudice di primo grado ha potuto identificarla quale reazione di Cosa Nostra all'esito negativo del maxi-uno del 30.1.92, che ha reso attuale la esecuzione di tutta una serie di omicidi (tra i quali temporalmente può inserirsi, come prologo della strategia stragista del 92, quello di Lima), deliberati da tempo (Falcone, Borsellino, Ignazio Salvo ecc.), in quanto diretti ad realizzare nei confronti dello Stato un attacco frontale, colpendo quegli uomini (Falcone e Borsellino) che con la loro azione giudiziaria

avevano fortemente minato la stessa sopravvivenza della organizzazione criminosa ovvero coloro che dapprima “amici” di Cosa Nostra, per averle elargito “favori”, non avevano più potuto o voluto assecondarla nei suoi progetti egemonici (Lima, Ignazio Salvo, Andreotti e Martelli).

Il procedimento di secondo grado aveva inizio all’udienza del 9/10/99, che veniva però rinviato preliminarmente, essendovi una concomitanza con la Corte di Assise di Caltanissetta, all’udienza del 12/10/99 nella quale, dopo la relazione del Consigliere relatore, - i difensori formulano le richieste preliminari di riapertura della istruzione dibattimentale - e la Corte dava termine fino al 14/10/99 per la presentazione di documentazione alle parti.

All’udienza del 14/10/99, sentito il parere del Pg sulle richieste di riapertura del dibattimento, formulate dai difensori alle udienze del 17/10/99 e quella in corso, la Corte si riservava di decidere all’udienza del 26/10/99, nella quale la Corte emetteva l’ordinanza in atti, di cui alla riserva formulata all’udienza del 14/10/99.

All’udienza del 9/11/99 la Corte emetteva l’ordinanza in atti, con la quale si decideva sulle ulteriori richieste della difesa, formulate in detta udienza.

All’udienza del 20/11/99 l’avv. Oddo formulava la ulteriore richiesta di acquisizione delle dichiarazioni del Sinacori Vincenzo del 6/10/99 e 20/10/99, con l’opposizione del Pg e la Corte emette l’ordinanza in atti, dando poi la parola al Pg e alle parti civili per le loro conclusioni.

All’udienza del 30/11/99 presentavano le loro conclusioni gli avv. Ivo Reina e l’avv. A. Rubino, entrambi nell’interesse di Bono Giuseppe.

All'udienza del 18/12/99 presentano le proprie conclusioni gli avv: A. Polizzi nell'interesse di Buscemi Salvatore e S. Gallina Montana nell'interesse di Troia Mariano Tullio, l'avv. F. Stellari nell'interesse di Cancemi Salvatore e l'avv. A.. Reina nell'interesse di Montalto Salvatore.

All'udienza del 14/01/2000 rendevano dichiarazioni spontanee, tendenti ad ottenere l'applicazione del giudizio abbreviato gli imputati Graviano Giuseppe, Ganci Raffaele, Calò Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Troia Mariano Tullio, Aglieri Pietro, Biondo Salvatore, Riina Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Salvatore, Scalici Simome, Cusimano Giovanni e Lucchese Giuseppe.

IL Pg si riservava di esprimere il proprio parere alla udienza successiva e la Corte si riservava di deliberare all'udienza del 20/1/2000.

Presentavano le loro conclusioni all'udienza del 14/01/2000 gli avv. Avellone nell'interesse di Onorato Francesco e l'avv. Giovinco nell'interesse di Porcelli Antonino.

All'udienza del 20/1/2000 il Pg esprimeva il proprio parere sulle richieste di giudizio abbreviato, avanzate dagli imputati all'udienza del 14/1/2000. Nella stessa udienza l'avv. Oddo sollevava questione di costituzionalità degli artt. 27 e 30 Legge 16/12/99 n°479 in relazione agli artt.2,3, 25 e 111 della Costituzione, nonché all'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Corte emetteva l'ordinanza in atti e dava la parola agli Avv. Severino nell'interesse di Buscemi Salvatore e all'Avv. Oddo nell'interesse di Calò Giuseppe.

All'udienza del 31/1/2000 l'imputato Biondo Salvatore ribadiva la richiesta formulata all'udienza del 14/1/2000 di essere giudicato con rito abbreviato. Prendeva la parole l'Avv. Gullo nell'interesse di

Palazzolo Vito (produceva atti, ammessi dalla Corte) ed, ancora, nell'interesse di Cusumano Giovanni.

Presentava le sue conclusioni l'Avv. Di Gregorio nell'interesse di Aglieri Pietro, depositando memoria difensiva. Prendeva la parola l'Avv. Giovanni Di Benedetto che concludeva nell'interesse di Biondo Salvatore e di Scalici Simone . Concludeva nell'interesse di Di Maggio Procopio e di Antonino Geraci l'Avv. Ubaldo Leo

All'udienza del 3/2/2000 prendeva la parola l'Avv. Li Gotti nell'interesse di Brusca Giovanni.

All'udienza del 17/2/2000 prendevano la parola l'Avv. Traina nell'interesse di Lucchese Giuseppe, gli Avv.ti Giacobbe e Furfaro nell'interesse di Graviano Giuseppe e l'Avv. Sbacchi nell'interesse di Troia Mariano Tullio - Depositavano memorie difensive l'Avv. Reina e l'Avv. Antonino Rubino nell'interesse di Bono Giuseppe.

All'udienza del 21/2/2000 prendevano la parola:

- l'Avv. Giannona nell'interesse di Spera Benedetto e depositava memoria difensiva;

- l'Avv. Vianello nell'interesse di Farinella Giuseppe - Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe; - l'Avv. Caleca nell'interesse di Porcelli Antonio, Montalto Giuseppe e Rotolo Antonino;- l'Avv. Lucia Falzone nell'interesse di Ferrante G. Battista e Onorato Francesco;- l'Avv. Di Peri, che concludeva anche per l'Avv. Mormino, nell'interesse di Giuffrè Antonino;

- l'Avv. Barone nell'interesse di La Barbera Michelangelo;

- l'Avv. D'Agostino nell'interesse di Scalici Simone .

All'udienza del 2/3/2000 presentavano le loro conclusioni l'Avv. La Blasca nell'interesse di Ganci Raffaele e di Biondino Salvatore, l'Avv. Fileccia nell'interesse di Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Geraci Antonino, e di Madonia Francesco. Chiedeva la parola

l'imputato Calò Giuseppe, che rendeva spontanee dichiarazioni, delle quali il Presidente disponeva la trascrizione, allegata in atti .- Il Pg chiedeva un breve differimento dell'udienza per replicare.-

All'udienza del 29/3/2000 il Pg dichiarava di rinunciare alla replica, richiesta all'udienza del 2/3/2000 e la Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, emetteva il dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Questioni preliminari

Va in primo luogo esaminata la questione sull'applicabilità del giudizio abbreviato nel giudizio d'appello; richiesta personalmente avanzata dagli imputati Graviano Giuseppe, Ganci Raffaele, Calò Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Troia Mariano Tullio, Aglieri Pietro, Biondo Salvatore, Riina Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Scalici Simone, Cusimano Giovanni e Lucchese Giuseppe.

Va detto che l'art. 223 del decreto legislativo 19/2/94 n°51, istitutivo del giudice unico di 1° grado, con l'evidente finalità di accentuare la efficacia deflattiva dei riti alternativi, ha ampliato l'ambito di operatività del giudizio abbreviato, già fissato dagli artt. 438 e seg. del cpp.

La norma citata prevede che nei giudizi di 1° grado, in corso allo stato di efficacia del detto decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio, osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.

E' evidente che il tenore della disposizione non consente soluzioni ermeneutiche alternative rispetto al significato, reso evidente dalle parole e dalla intenzione del legislatore , onde la richiesta di rito abbreviato è inammissibile nella fase di appello. Infatti in una prospettiva deflattiva va, pertanto, interpretata la norma transitoria , atteso che la prevista esperibilità del rito alternativo richiamato ben oltre il limite connaturato alla tipologia del rito abbreviato, costituito normalmente dalla formulazione prima delle conclusioni all'udienza preliminare, appare chiaramente finalizzata a consentire l'anticipata definizione di quei processi che, sebbene pervenuti alla fase dibattimentale, siano tuttavia in uno stadio ancora iniziale.

Il legislatore non ha inteso spingersi oltre l'inizio di acquisizione probatoria del giudizio di 1° grado, atteso che evidenti ragioni di economia processuale precludevano la possibilità di accedere al rito abbreviato addirittura nel giudizio d'appello, senza snaturare al contempo l'istituto, frustrandone le finalità sue proprie.

Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, il nuovo rito abbreviato, quale risulta ridisegnato sia dagli artt. 438 e 442 c.p.p. così come modificati dall'art. 30 della legge 16/12/99 n. 479, sia dalla disposizione transitoria citata continua a mantenere la sua primigenia fisionomia di rito alternativo finalizzato a favorire la rapida definizione del procedimento, eliminando la fase dibattimentale di 1° grado. E ciò a maggior ragione nella fattispecie in esame in cui le richieste di rito abbreviato sono state avanzate nel corso delle discussioni finali.

In ordine alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 223 decreto legislativo 19/2/98 n. 51 e artt. 438 e 442 c.p.p. , così come modificati dall'art. 30 Legge 16/12/99 n. 479, avanzata dal difensore di Calò

Giuseppe, in relazione agli artt. 3,24, 25 e 111 della Costituzione e art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non consentono il giudizio abbreviato nei processi in corso che siano pervenuti ad uno stadio più avanzato dell'inizio dell'istruzione dibattimentale del giudizio di 1° grado, la Corte ritiene che la questione è, sotto tutti i profili sollevati, manifestamente infondata.

Non può trovare accoglimento il primo rilievo (violazione del principio dell'uguaglianza), in quanto la diversa disciplina processuale, prevista in relazione alla circostanza del tutto accidentale della più o meno avanzata fase processuale, in cui si trova il processo al momento dell'entrata in vigore della legge 16/12/99 n. 479, non si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in posizioni sostanzialmente eguali, quanto meno in relazione alla gravità del reato commesso.

Orbene, poiché la norma transitoria introdotta dal legislatore va interpretata nella esigenza di favorire la rapida definizione del maggior numero di processi, coerentemente il legislatore non poteva spingersi oltre l'inizio della fase di acquisizione probatoria del giudizio di primo grado, atteso che evidenti ragioni di economia processuale precludevano la possibilità di accedere a detto rito in una fase più avanzata e addirittura nel giudizio di appello, così venendo ad essere snaturato l'istituto, frustrandone le finalità sue proprie.

Va, peraltro, detto che già la Corte Costituzionale aveva dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del c.p.p. (decreto legislativo n. 271 del 1989), rilevando che: poichè lo scopo dell'istituto del rito abbreviato è quello di consentire la definizione del giudizio, escludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale che

per i reati pregressi e per i processi in corso al momento della entrata in vigore del nuovo codice di rito, tale istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo può essere egualmente perseguito e cioè quando non sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale si attaglia perfettamente alla fattispecie dedotta nel presente giudizio e ai profili di incostituzionalità prospettati dalla difesa, con l'unica differenza costituita dal limitato ampliamento della fase dibattimentale in cui è ancora possibile richiedere il rito de quo, ciò conferma la coerente e razionale scelta del legislatore di evitare che lo stesso rito possa trovare applicazione, quando abbia avuto inizio la fase di acquisizione probatoria nel dibattimento di 1° grado e a maggior ragione in quello di appello.

Non possono che condividersi in questa sede le argomentazioni addotte dalla Corte Costituzionale, che questa Corte ritiene pertinenti anche al presente giudizio a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 decreto legislativo 8/7/89 n. 271, dovendosi riconoscere e, quindi, ribadirsi la fondatezza del rilievo, secondo cui sarebbe stato irrazionale consentire il rito abbreviato anche oltre i predetti limiti della fase dibattimentale di primo grado.

In questo quadro la delimitazione delle norme all'area dei giudizi non ancora pervenuti alla fase dell'istruzione dibattimentale di primo grado rende manifesta la non irragionevolezza della discrezionalità legislativa e consente di escludere la fondatezza delle censure d'illegittimità costituzionale dedotte, palesandosi la disciplina transitoria, di cui all'art. 223 citato, ispirato a criteri di scelta

legislativa qualificati dal rispetto del principio di ragionevolezza e del corrente bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche il nuovo rito abbreviato, quale risulta ridisegnato, sia dagli artt. 438 e 442 c.p.p., come modificati dall'art. 30 della Legge 16/12/99 n. 479, sia dalla disposizione transitoria citata, continua a mantenere la sua primigenia fisionomia di rito abbreviato, finalizzato a favorire la rapida definizione del procedimento, evitando la fase dibattimentale di 1° grado.

Sotto altro profilo la censura di disparità di trattamento non può trovare accoglimento neppure sotto l'altro specifico rilievo coinvolgente il principio della c.d. retroattività della legge penale più favorevole al reo, di cui all'art. 2 terzo comma del c.p. Va, infatti, rilevato che la norma transitoria censurata (art. 223 decreto legislativo 51/98) che ha ampliato il limite della fase processuale entro il quale è esprimibile il rito abbreviato, nonché l'art. 30 legge 16/12/99 n. 479 che ha modificato l'art. 442 del c.p.p., consentendo l'esperibilità del rito abbreviato anche per i delitti puniti con l'ergastolo, non hanno natura penale sostanziale e, sebbene incidano sulla quantificazione della pena, lasciano del tutto impregiudicata la valutazione legislativa del disvalore umano e sociale della condotta sottesa al trattamento sanzionatorio di determinati reati, rendendo, pertanto, inconferente ogni richiamo alla disciplina della successione delle leggi penali. Conseguentemente non può trovare applicazione il disposto, di cui al comma 3 dell'art. 2 c.p., onde tutte le norme censurate appaiono aderenti al dettato costituzionale, per cui, ai sensi dell'art. 23 legge 11/2/1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dei sopra indicati articoli è manifestamente infondata.

FATTO

Il 12 marzo 1992, intorno alle ore 9,45 veniva ucciso a Mondello (Pa) l'europarlamentare Salvo Lima, che si trovava in compagnia del prof. Alfredo Li Vecchi e del dott. Leonardo Riggio a bordo dell'autovettura Opel Vectra tg. PA A 64466, di proprietà del Li Vecchi.

Le prime indagini ricavavano elementi sulla materialità del fatto dalla audizione dei testi oculari; in particolare il Li Vecchi precisava che, essendo in preparazione le elezioni nazionali (4 e 5 aprile 92), aveva prelevato l'onorevole Lima insieme al Li Vecchi nella di lui abitazione di via Danae in Mondello, per recarsi al Palace Hotel per preparare ed organizzare l'arrivo dell'On.le Andreotti, che doveva avvenire il 23 aprile s.a. Subito dopo essere partiti a bordo della detta auto, erano stati affiancati da una moto di grossa cilindrata, con due persone a bordo con caschi integrali, una delle quali aveva esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, onde il Li Vecchi, che era alla guida della detta autovettura, era stato costretto a bloccarla.

Tutti e tre si erano precipitati fuori dalla autovettura, avendo notato che quelli a bordo della moto stavano ritornando dirigendosi in senso opposto al senso di marcia dell'auto stessa. I due accompagnatori del Lima trovarono riparo nei pressi di un cassonetto della spazzatura, mentre il Lima veniva inseguito e colpito a morte.

Il dott. Riggio confermava quanto riferito dal Li Vecchi, precisando di aver incrociato una moto di tipo Enduro di colore rosso, con a bordo due giovani con caschi integrali.

L'altro teste oculare, l'agente di polizia Marchiano Antonino, riferiva che si trovava a bordo di autocarro insieme al padre, quando, giunto a Viale delle Palme, notava una insolita manovra di una motocicletta di colore rosso tipo Enduro con due persone a bordo con

caschi integrali, che affiancava un'autovettura, costringendola a fermarsi. Videva scendere i tre occupanti dalla autovettura e contemporaneamente uno a bordo della moto, armato, scendeva, rincorrendo uno dei tre che si erano dati alla fuga e gli esplose contro quattro o cinque colpi. Era stato in grado di memorizzare il numero della targa della moto (Honda XL 600 Tg. PA 121536).

Si accertava che la targa apparteneva ad una Honda 600 di colore bianco che era stata sottratta a tale Porretto Vito il 31 agosto 1989; la moto adoperata dai sicari e rinvenuta abbandonata in via Marinai Alliata apparteneva a certo Beninati Davide, al quale era stata sottratta il 31/8/89.

L'esame autoptico permetteva di accertare che l'On. Lima era venuto a morte per un colpo di rivoltella esploso alla testa.

Le indagini non riuscivano ad individuare gli esecutori materiali, mentre si orientavano ad attribuire ai vertici di Cosa Nostra (la Commissione provinciale di Palermo) la deliberazione dell'omicidio, nell'ambito di una strategia stragista, che di lì a poco doveva colpire i giudici Falcone e Borsellino e realizzare le c.d. stragi di Firenze, di Roma e Milano, anche sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboranti che hanno consentito di acclarare:

- che la morte dell'on.le Lima era collegabile alla decisione di vertice, a cui partecipano immancabilmente i capi-mandamento o i loro sostituti.
- che il capo-mandamento, anche se detenuto, partecipa alla decisione di vertice, anche tramite il suo sostituto, essendo preventivamente consultato;

- - che tutti gli imputati di questo processo all'epoca del fatto erano capi-mandamento (con esclusione di Giuffrè Antonino, Lucchese Giuseppe, Di Maggio Procopio e Rotolo Antonino) e facenti parte della Commissione provinciale di Cosa Nostra.

LA PERSONALITA' DELL'ON.LE LIMA

Europarlamentare e capo carismatico della corrente andreottiana in Sicilia, aveva svolto numerosi compiti nell'ambito della Democrazia Cristiana Siciliana, a partire dal periodo in cui faceva parte con Vito Ciancimono e Giovanni Gioia della corrente fanfaniana, che a Palermo aveva rappresentato il potere fino al '68, essendo avvenuta la spaccatura in coincidenza con le elezioni politiche del 19 e 20 marzo del '68.

E' emerso che le fortune elettorali di Lima sono state strettamente collegate al sostegno di Cosa Nostra, tramite la raccolta del consenso nei quartieri sottoposti al capillare ed invasivo controllo delle famiglie di Cosa Nostra stessa. Era inoltre figlio di Vincenzo Lima, uomo d'onore della famiglia di Palermo Centro, di cui capi erano stati all'epoca Angelo e Salvatore La Barbera.

Il suo "appoggio" esterno a Cosa Nostra è stato avvalorato dalle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori:

- Buscetta, che aveva deciso di parlare dei rapporti tra mafia e politica dopo le morti di Falcone e Borsellino, si apre alla collaborazione l'11 settembre del '92 in sede di commissione rogatoria internazionale precisando: che i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera (rappresentanti della famiglia di Palermo Centro) erano stati i primi ad aiutare il Sindaco Lima perché

avevano il padre di quest'ultimo nella loro famiglia e si sentivano quasi in obbligo di aiutarne il figlio Salvo Lima.

Aveva conosciuto Salvo Lima alla fine degli anni 50, quando era già sindaco; gli era stato presentato da Gioacchino Pennino (capo della famiglia di Brancaccio), che faceva parte della Democrazia Cristiana, con a capo Giovanni Gioia (di corrente fanfaniana). Quando la Democrazia Cristiana aveva bisogno del supporto della gente di Cosa Nostra, interveniva Gioacchino Pennino. Precisava ancora che quando i candidati si portavano nei quartieri, gli uomini di Cosa Nostra li accompagnavano, per far capire a chi dovevano dare il voto.

C'erano delle riunioni (che avvenivano a casa di Lima in Via Roma Nuova o in casa di Pennino in via Sperlinga), ove gli "uomini d'onore e l'on. Lima parlavano di speculazioni edilizie. C'erano, oltre i voti, i ritorni di favori a Cosa Nostra.

Ricordava, in particolare, che un terreno nei pressi di Villa D'Orleans di proprietà di uomini d'onore, da zona verde, era divenuta edificabile e ancora una zona presso Villa Sperlinga e ciò grazie all'intervento dell'On.le Lima che aveva fatto modificare il piano regolatore all'epoca vigente.

Buscetta aggiungeva che conosceva i Gambino come uomini d'onore americani e ad essi indirizzò Lima, quando, sindaco nel '61, si doveva recare negli Stati Uniti. Ebbe a consegnare a Lima una lettera di accompagnamento. Lima rimase molto soddisfatto di ciò e lo ringraziò, presenti più persone a Mondello. I contatti con il Lima, dal '72 al '77 (periodo in cui Buscetta era stato detenuto) furono mantenuti da Ferdinando Brancaleone, che faceva parte della famiglia di Porta Nuova, tramite il dott. Francesco Barbaccia che frequentava per motivi professionali il carcere ed era uomo d'onore della famiglia di Cinisi; quest'ultimo portava messaggi di Lima al Buscetta ed in

particolare il Buscetta ne ricorda uno, riguardante la impossibilità manifestata da Lima d'intervenire in un processo che vedeva il Buscetta coinvolto, in quanto il suo nome era ormai divenuto altisonante e non poteva intervenire in suo favore presso nessun Presidente di Corte di Appello.

Aveva sentito parlare dei Salvo nel '72, tramite le parole di Barbaccia, di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Aveva sentito, nel corso del processo dei 114, che la Democrazia Cristiana si chiamava "Salvo" e che l'on. Lima era da loro appoggiato. Aveva poi conosciuto personalmente i Salvo come uomini d'onore di Trapani nell'80, presentatigli da Stefano Bontate alla Favarella di Michele Greco. Era stato ospite nella villa del genero di Nino Salvo (anch'esso uomo d'onore, Gaetano Sangiorgi) per tutto il mese di dicembre 80 fino al 4 del mese di gennaio 81. Con Lima (già europarlamentare dal '79) stabiliva il contatto Nino Salvo, riferendogli che Buscetta gli voleva parlare e l'incontro avvenne in un Hotel di Via Veneto a Roma (l'Hotel Flora); nel corso di tale incontro, il Lima si dichiarava dispiaciuto di non averlo potuto aiutare, ma si metteva a sua disposizione.

Chiese a Buscetta di intervenire sui corleonesi (che erano amici di Cinacimino), ma non era certo "il momento", come ben sapeva lo stesso Nino Salvo – (era la fase prodromica alla guerra di mafia, iniziata con l'uccisione il 23 aprile dell'81 di Stefano Bontate).

Tra l'On.le Lima e Cosa Nostra fungeva da tramite Ferdinando Brandaleone, il cui padre Carlo era stato il primo rappresentante della famiglia di Porta Nuova (già detta di Danisinni). Dopo il fascismo, capo della famiglia di Porta Nuova divenne Gaetano Filippone, mentre il Brandaleone Carlo divenne consigliere.

Dei figli di Carlo Brandaleone, solo Ferdinando era uomo d'onore – il quale teneva i contatti con Lima, con Gioacchino Pennino e i La Barbera.

Lima non era uomo d'onore, ma rispettava i “mafiosi”. Aveva qualche problema con Vito Ciancimino, che era nelle mani dei “corleonesi” di Salvatore Riina.

Lima costituiva per i mafiosi un punto di riferimento “locale”, quando era Sindaco e “nazionale”, quando divenne deputato e il tramite per l'onorevole Andreotti, che veniva chiamato dai Salvo “zio”.

Il Badalamenti aveva parlato di un suo incontro con Andreotti a Roma, ove era andato per ringraziare questi dell'interessamento sul processo Rimi, ove erano stati assolti il cognato Filippo Rimi ed il di lui padre Vincenzo.

- Pennino Gioacchino: Sono stato combinato, perché mi ero adoperato a curare Michele Graviano, uomo d'onore di Brancaccio; all'epoca mi confidarono che capo-mandamento della famiglia di Brancaccio era Michele Greco.

Ho conosciuto Lima nel '56, quando questi ebbe a candidarsi alle amministrative che si svolgevano in quell'anno. Partecipavano alle riunioni Tommaso Buscetta, Gioacchino Pennino senior, Giuseppe Cerami, Salvo Lima e il dichiarante. Nel corso di quella riunione fu detto al Cerami, che non gravitava nella corrente fanfaniana, di non entrare nella giunta comunale e allo stesso Cerami fu detto di intervenire su Di Fresco.

Partecipai ad altre riunioni che si svolsero alla sezione DC della Rocca, alla quale parteciparono Ferdinando Brandaleone, mio zio Pennino, Tommaso Buscetta, i f.lli La Barbera e i due f.lli Mancino.

Dopo, i rapporti con Lima riprendono nel '77 tramite Vito Ciancimino - mentre direttamente nel '79 durante le elezioni europee - ed è in quel periodo (fine '79 o inizi dell'80) che anche Ciancimino passa alla corrente andreottiana in Sicilia. In quegli anni continuai a vedere i contatti tra Lima e Ferdinando Brandaleone, uomo d'onore, indicato come l'ombra di Lima.

Vicino a Lima era un altro uomo d'onore, tale Francesco Mineo, con il quale mi incontrai nel '91 all'Extra Bar e in quell'occasione mi disse che gli "amici" non avevano più stima dell'on. Lima.

Ho conosciuto i fratelli Salvo, presentatimi ritualmente come uomini d'onore, i quali mi dissero che avevano rapporti diretti con Andreotti. Il loro rapporto con Lima e Andreotti era risaputo.

Nel palermitano i cugini Salvo aderivano alla corrente di Andreotti.

- Calderone Antonino: sono stato combinato nel '62 e mio fratello Giuseppe è stato il rappresentante provinciale di Catania e quando nel '75 venne formata la "commissione regionale" ne era divenuto il segretario.

Mi incontravo a Palermo tutte le settimane con Totò Riina e Giuseppe Giacomo Gambino, allora autista di quest'ultimo, perché servissi da tramite nei colloqui con mio fratello, all'epoca detenuto, ai quali era sempre presente Gaetano Badalamenti, che mandava a sua volta messaggi a Riina tramite il Calderone stesso.

Ho conosciuto personalmente l'on. Lima; mi ricordo che si era interessato di far trasferire un vice questore della Crinimalpol di Catania che faceva il suo dovere, tale Cipolla. C'eravamo lamentati di lui con i cugini Nino e Ignazio Salvo (rispettivamente capo-decina e vice rappresentante di Salemi) che sapevamo molto amici di Lima; siamo andati io e mio fratello a Roma, dove abbiamo incontrato Nino

Salvo che era in compagnia di Salvo Lima in un ufficio di Maniglia, il costruttore, amico intimo dei Salvo. Ci fecero poi sapere che la raccomandazione era stata inutile, perché la moglie del Cipolla era stata trasferita e il marito aveva chiesto il trasferimento.

L'onorevole Lima era appoggiato dai Salvo, da Gaetano Badalamenti e da tutto il loro gruppo (Stefano Bontate) della mafia tradizionalista.

- Francesco Marino Mannoia: ha precisato che l'omicidio di Salvo Lima era stato deliberato dal vertice di Cosa Nostra. L'onorevole Lima era uomo d'onore dell'antica famiglia di Matteo Citarda di viale Lazio e di Cruillas e tale qualifica fu tenuta sempre riservata, in quanto era conosciuta da pochi. Intratteneva, anche per l'importante ruolo nella democrazia cristiana, stretti rapporti con gli uomini d'onore. Anche i cugini Salvo erano uomini d'onore "riservati" e tali erano anche Francesco Barbaccia e Gioacchino Pennino.

L'onorevole Lima frequentava il suo capo-mandamento (Stefano Bontate) negli uffici del bar Baby Luna di Gaetano Fiore, anch'egli uomo d'onore. I rapporti con gli uomini politici erano tenuti già da prima da Paolo Bontate, Vincenzo Rimi di Alcamo e Antonino Salamone (capo-mandamento di S. Giuseppe Jato).

I rapporti poi si intensificarono con l'avvento di Stefano Bontate, che strinse stretti rapporti con l'on.le Rosario Nicoletti e con l'on.le Lima e con i cugini Salvo di Salemi.

I rapporti con gli esponenti politici erano intrattenuti anche da Salvatore Riina e Pippo Calò, i quali avevano contatti con Vito Ciancimino e l'on.le Lima. Tutto l'ambiente politico palermitano era nelle mani di "Cosa Nostra".

Verso la fine degli anni 70, si determinò in seno a Cosa Nostra un certo antagonismo tra i vari gruppi, i quali volevano assicurarsi un rapporto privilegiato con il mondo politico. Ricorda in particolare che aveva sentito Bontate parlare male di Nicoletti, che si era avvicinato alle posizioni di Riina e Calò.

Lo stato dei rapporti tra Cosa Nostra e l'ambiente politico mutò nel periodo immediatamente precedente gli omicidi di Michele Reina e Piersanti Mattarella, rispettivamente avvenuti il 9 marzo del '79 e il 6 gennaio '80.

In ordine all'omicidio Mattarella, il collaborante riferisce che il primo, dopo aver mantenuto rapporti ravvicinati con Stefano Bontate e i cugini Salvo, ai quali aveva fatto tanti favori, aveva mutato atteggiamento, in quanto voleva rompere con la mafia e rinnovare la democrazia cristiana siciliana.

Attraverso l'on. Lima, del nuovo atteggiamento del Mattarella fu informato l'on. Andreotti, tant'è che questi venne in Sicilia, dove incontrò i cugini Salvo, l'on. Lima, l'on. Nicoletti ed altri in una tenuta di caccia, di cui non ricorda il nome (la stessa tenuta di caccia dove si erano incontrati i cugini Salvo, Bontate, Calderone Giuseppe e Gigino Pizzuto).

In quel periodo gli esponenti di Cosa Nostra (fine '79 - inizio anni '80) si erano ricompattati e ricorda che, dopo l'omicidio Mattarella, vi era stata una riunione in una villa dello zio di Salvatore Inzerillo, alla quale parteciparono oltre il Bontate, Inzerillo Salvatore, Michelangelo La Barbera, Girolamo Teresi ed altri; poco dopo giunse un'Alfa Romeo, con a bordo Andreotti e i cugini Salvo. Seppe poi da Bontate che Andreotti aveva chiesto chiarimenti sull'omicidio di Mattarella e il primo gli aveva risposto: in Sicilia comandiamo noi, se non volete cancellare la DC, dovete fare come diciamo noi. Se no vi leviamo i

voti della Sicilia e di tutto l'Italia Meridionale. A tale riunione partecipò anche l'on.le Lima; questi si trovava sul posto insieme con Girolamo Teresi.

Dopo l'uccisione di Bontate (23 aprile 81), Riina si impossessò anche delle di lui amicizie politiche, benché anche prima Salvo Lima e Ciancimino erano vicini a Riina Salvatore, il quale cercò contatti diretti con Andreotti. Gli risulta però che Andreotti si dichiarò non più disponibile, tanto è vero che pervenne al carcere l'ordine di votare in tutta la Sicilia l'on. Martelli del partito socialista.

- Mutolo Gaspare: Lima era un messaggero di notizie. La strada era quella: parlare prima con Ignazio Salvo, questi parlava con l'on. Lima e dopo l'on. Lima parlava con Andreotti.

- Cancemi Salvatore: Lima era nelle mani di Buscemi Salvatore, capo-mandamento di Passo di Rigano che noi lo chiamavamo Totuccio nel nostro dialetto; Lima era una persona che faceva tutto per Cosa Nostra, ed, in particolare, per i processi, per l'edilizia, per tutte queste cose.

- Siino Angelo: conosco Salvo Lima da lunga data, quando era presidente dell'allora Eras, ora ESA ed ho intrattenuto con lui rapporti sino alla data del mio arresto (luglio 91). Io gestivo per suo conto e, poi, anche per l'organizzazione Cosa Nostra gli appalti a lui ascrivibili. Gestivo in pratica la Provincia di Palermo (un ente attribuito alla corrente andreottiana) per suo conto ed in particolare tutti i lavori da lui finanziati e tutto quello che capitava nel campo dei lavori pubblici.

Quando lui aveva bisogno di me o io di lui, avevamo dei modi convenzionali per incontrarci. Nel 91 ci siamo incontrati 10,15 volte.

Nel 91 lo sollecitai per un aggiustamento di un processo nei miei confronti; il Lima mi disse di farmi portatore di una istanza (appoggio elettorale alle politiche regionali del 91) che riconducesse i miei “amici” a questa scelta, perché io avevo la doppia carica: per i mafiosi ero un politico e per i politici ero mafioso, per cui qualche volta i miei amici erano i politici, altre volte erano i mafiosi. Mi disse testualmente: “viri che poi fari per questa situazione”. Il mio interlocutore era Giovanni Brusca, al quale prospettai tale fatto; egli mi diffidò dal farlo, precisando di non farlo neppure a titolo personale, in quanto io rappresentavo l’organizzazione mafiosa; portavo i soldi agli uni e agli altri. Io riferii a Lima che non poteva fare nulla. Dopo qualche tempo mi convocò alla presenza di Ignazio Salvo e mi disse: “guarda che non ci sono più problemi”. Io ne parlai nuovamente con Brusca Giovanni il quale calò la testa sulle spalle, non mi disse niente, ma io capii e mi sentii autorizzato a fare la campagna elettorale per la DC nel 91. Lima mi fece capire che doveva andare in testa la corrente andreottiana e per questo mi diede un contributo che dovevo distribuire. Io avevo all’epoca carisma, in quanto ero quello che portava i soldi, paese per paese. Conoscevo tutti gli uomini mafiosi personalmente, escluso Riina.

Il risultato fu che la corrente andreottiana stravinse; io ero andato paese per paese.

Il primo eletto fu Sebastiano Purpura a Palermo, il primo eletto in provincia di Agrigento, a pochi voti dal fratello dell’on.le Mannino, è stato Salvatore Sciangula; in provincia di Trapani fu eletto uno di Salemi (Pino Giammainaro) che era stato presidente di una USL; ne avevo parlato con Ciccio Messina, il quale mi disse: si Angelo, mi arrivau un riscursu, amu a vutari pì chisti”.

Lima aveva rapporti con esponenti della passata amministrazione mafiosa; aveva il Lima rapporti ravvicinati con Ignazio Salvo. I suoi “amici” sono stati Stefano Bontate, Vincenzo Gnoffo, Cecè Sorce e il

proprietario del Baby Luna, il più grande dei fratelli Fiore), Totò Greco il senatore e Pinuzzu Abbate, tutti appartenenti alla organizzazione mafiosa.

Dopo ho visto che lui è divenuto guardigno, era preoccupato e diceva che aveva Falcone come un cani rugnusu sulle spalle nel periodo posteriore al congresso della DC di Agrigento nel febbraio 1983. Il suo referente privilegiato era Ignazio Salvo. I rapporti tra Lima e Andreotti erano idilliaci e il primo costituiva il supporto principale della corrente andreottiana in campo nazionale. Andreotti era vicino a Lima e questi era il suo perno principale.

Tutti i mafiosi (Piddu Madonna nel nisseno, Vincenzo Virga a Trapani, Ciccio Messina e Ciccio Messina Denaro a Mazara, i Gaeta di Termini Imerese e Nino Giuffrè) sapevano che Lima significava Andreotti.

- Brusca Giovanni: Conoscevo di vista Salvo Lima ed ebbi occasione di incontrarlo due volte nell'89 a Roma presso la Casa Depositi e Prestiti e in un ristorante sulla via Salaria, dove Lima si trovava insieme al Ministro Vassalli. Dopo la seconda guerra di mafia (e cioè dopo la morte di Stefano Bontate), era lo stesso Brusca a coltivare i rapporti di Riina con i cugini Salvo; egli conosceva, quindi, Lima tramite i predetti.

Io, in particolare, mi sono rivolto a Antonino Salvo per l'aggiustamento del processo Basile; questi doveva rivolgersi a Lima, che doveva intervenire sul procuratore Paino e sul presidente (Curti Giardina); il risultato è stato che il processo è andato bene. Per tutto quello che noi in "Cosa Nostra" avevamo bisogno, io andavo, per conto di Riina, dai cugini Salvo e così Riina arrivava all'on.le Lima. Ciò è avvenuto dall'81 in poi. Prima i rapporti tra l'on.le Lima e Cosa Nostra esistevano lo stesso, ma erano gestiti da Stefano Bontate, Michele Greco, come ho appreso direttamente da mio padre Bernardo e da Salvatore Riina. Per arrivare a Lima si doveva passare dai cugini Salvo, che erano uomini d'onore di

Salemi, in quanto erano degli “insospettabili”, erano potenti ed erano a stretto contatto con Lima per motivi politici; tramite loro si arrivava a Salvo Lima che faceva tutto quello che gli si chiedeva. Si metteva sempre a disposizione.

Non c’era una volta che si aveva bisogno di aggiustare un processo, di parlare con un assessore o c’era bisogno della banca che non si faceva intervenire l’on.le Lima. So anche che c’erano i contatti diretti tra Riina e i cugini Salvo.

Me lo diceva Riina stesso o mio padre.

Con i cugini Salvo mi vedevo settimanalmente o comunque quando c’era bisogno, secondo l’argomento.

Fino al gennaio 86 (data della sua morte), io mi mettevo in contatti con Nino Salvo che era più disponibile, mentre Ignazio era più chiuso.

Dopo la morte di Nino Salvo, io mi mettevo in contatto diretto con Ignazio Salvo, al quale mi sono rivolto per arrivare a Lima, sino alla metà del 91, fino a che c’era in atto il maxi-uno, in quanto il Riina diceva: “insisti, insisti; diamogli l’ultima possibilità per vedere cosa facevano”.

Io poi mi sono rivolto all’on.le Lima per motivi di appalti e mi ha raccomandato Ignazio Salvo. Ricordo che io gli dovevo mandare l’impresa Farinella (Cataldo Farinella); costui, anche se aveva con Lima un buon rapporto, siccome io avevo interessi nei lavori della Sirap, potevo chiedere un aiuto a Lima per questi finanziamenti. Io come detto mi sono rivolto a Ignazio Salvo, il quale mi disse:” di questi fatti non ce ne ho parlato mai all’on. Lima, però ti faccio una raccomandazione; ci mandi una impresa di tua fiducia in maniera che te la vedi tu, per i fatti tuoi, perché si tratta di tangenti, si tratta di uscire soldi per i politici e quindi non ci voglio entrare”.

Onde io mi rivolgo a Lima attraverso Ignazio Salvo per problemi di appalti SIRAP e tangenti da pagare su questi appalti. Io pagavo insieme a

tutti gli altri appaltatori la tangente ai politici e poi io incassavo per quelle zone, come appartenente a Cosa Nostra. Tutto ciò avveniva sino al 90/91.

Quando si trattava di problemi regionali se la sbrigava l'on.le Lima; quando erano problemi di più notevole importanza o che riguardavano leggi a livello nazionale, rientrava in scena l'on. Andreotti.

Quando si è trattato di intervenire sul processo Basile, Nino Salvo, interpellato da Brusca, manifestò qualche difficoltà, mentre per i Rimi di Alcamo aveva avuto la possibilità di fare intervenire direttamente l'on. Andreotti.

Nel corso della guerra di mafia, quando morirono diverse persone, l'on. Andreotti mandò a dire, tramite Lima e i Salvo, di frenarla un poco con i morti ammazzati se no sarebbe stato costretto; cioè c'erano proposte di leggi speciali e lui non era più in condizione di bloccarle. Tanto è vero che io vado da Riina e gli dico questo particolare Riina mi ci rimanda (dai Salvo) per fare sapere all'on. Andreotti di lasciarci lavorare in pace, perché noi abbiamo i nostri problemi, in quanto noi siamo stati sempre a sua disposizione.

Dal complesso delle su riportate dichiarazioni dei collaboranti, emergono chiari i rapporti pluriennali tra l'on.le Lima e Cosa Nostra. Egli traeva da essi linfa vitale per le sue affermazioni elettorali, che ricambiava con interventi in favore dei mafiosi in materia di appalti e nei processi, dove essi erano coinvolti (processo Basile, processo Rimi).

Significatamente interessanti sono le dichiarazioni di Siino con riferimento alle elezioni regionali del 91, che videro emergere i candidati sostenuti dai mafiosi, tutti appartenenti alla corrente andreottiana, di cui Lima era il massimo esponente in Sicilia. Tutto ciò era avvenuto per l'interessamento di Siino, che aveva chiesto a Lima d'intervenire su un processo che vedeva coinvolto il Siino stesso.

E lo stesso Brusca ha specificato che proprio per quelle elezioni, che aveva visto in un primo tempo contrario lo stesso Riina, poté notare un cambiamento di rotta, come gli aveva preannunziato Lima innanzi ad Ignazio Salvo.

Emerge un quadro sconcertante dell'uomo politico isolano, potente ed amico dei mafiosi. In un primo tempo e fino alla guerra di mafia dell'81, era amico di Stefano Bontate, di Michele Greco e di Gaetano Badalamenti (vedi Calderone e Brusca); poi, dopo la morte di Stefano Bontate, era vicino ai due cugini Salvo, uomini d'onore di Salemi. E tramite questi cugini Salvo (Nino ed Ignazio) i mafiosi potevano contare sull'appoggio di Lima e per gli affari d'interesse nazionale anche sull'on. Andreotti.

Non è stato mai uomo d'onore, nel senso che non è stato mai "combinato", (era figlio di Vincenzo Lima – uomo d'onore di Palermo Centro); per tutta la sua lunga carriera politica (sindaco di Palermo fino al 1965, deputato al Parlamento per tre legislature e parlamentare europeo fino alla morte), ha sempre fondate le sue fortune sul voto degli "amici", ricambiandoli poi con l'elargizione di favori in campo edilizio (vedi Buscetta) e in materia d'appalti (vedi Siino e Brusca), così favorendo la infiltrazione degli interessi mafiosi in settori del sistema politico amministrativo. Ancora il Lima non disdegnava l'appoggio dei suoi "amici" (vedi in particolare le dichiarazioni di Calderone) in materia di trasferimento di funzionari scomodi, ovvero in materia di processi per impedire che i mafiosi subissero delle pesanti condanne (vedi per tutti il processo ai Rimi di Alcamo e il processo Basile).

Di particolare importanza è quanto emerge dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni, portavoce degli interessi mafiosi di Riina, tramite i Salvo, che intervenivano su Lima, sicuro referente di Giulio Andreotti. Il canale era questo: Riina – cugini Salvo - Salvo – Lima ed Andreotti.

Peraltro una ricostruzione storia dei fatti politici direttamente interessanti la caratura dell' On.le Lima, è stata, oltre che dettagliatamente fornita dai collaboranti, che hanno ciascuno di essi rappresentato il loro bagaglio di conoscenze, non prive di elementi di originalità, riscontrate dalle dichiarazioni rese da testimoni, collaboratori, compagni di partito aderenti alla stessa linea politica, ovvero operatori critici verso le scelte operate dall'uomo più in vista del partito di maggioranza dell'epoca.

In particolare Capitemmino Angelo ha affermato d'aver conosciuto l'on. Lima e di aver fatto parte per un certo tempo della corrente andreottiana. Con l'andar dei tempi, si era accorto che le politiche che portavano avanti le ACLI (era stato un dirigente delle stesse), quelle della pulizia morale contro la mafia e per il rinnovamento del partito, non risultavano gradite alla corrente di Lima e la posizione del gruppo diveniva, all'interno di quella corrente, difficile, sì da portare ad una frattura e ad una battaglia contro Lima e la sua corrente a Palermo e in Sicilia.

Nel partito di Lima si poteva parlare di tutto, ma non di mafia. Le nostre proposte di convegni contro la mafia non risultavano gradite a Lima e alla sua corrente.

Ebbimo la consapevolezza che Lima aveva un grande potere che gli derivava dai rapporti con un mondo ai limiti della legalità.

La D.C. di Palermo era dominata dagli andreottiani, perché il Sindaco di Palermo era di quella corrente e noi sul finire dell'anno 84 formammo un nostro gruppo – Città per l'uomo – in posizione di rottura nei confronti della Democrazia Cristiana.

Chiedemmo alla D.C. nazionale rappresentata da De Mita (che era il nuovo segretario) di venire a Palermo nella sede delle Acli e gli chiedemmo tre impegni: cacciare Ciancimino, allora responsabile degli enti locali, commissionare il partito a Palermo, commissionare il Comune di Palermo.

CAUSALE DEL DELITTO

La contiguità del delitto Lima (12/3/92) con la conclusione del maxi-uno (30/1/92) – che aveva affermato il principio delle attribuibilità alla commissione provinciale di Palermo degli omicidi eccellenti secondo le dichiarazioni convergenti di Buscetta e Marino Mannoia – rende credibili le dichiarazioni di Mutolo e di Marchese, che avevano saputo nell’ambiente carcerario che il delitto in questione rappresentava adeguata risposta all’esito negativo del maxi-uno, attribuito dai vertici di Cosa Nostra al disinteressamento di Salvo Lima. Di particolare rilevanza ancora le dichiarazioni di Brusca che riferisce di essersi servito, per portare i messaggi di Riina, dei cugini Salvo, i quali riferivano a Lima e ciò fino alla metà del 91, quando era in corso ancora il maxi-uno e Riina diceva: insisti, insisti, diamogli l’ultima possibilità per vedere cosa fanno”.

Ne deriva che il grave danno ricevuto dai vertici di Cosa Nostra in esito a tale processo, unitamente alla constatazione che i loro referenti politici di sempre (Andreotti e Lima) non erano più in grado di garantirli, aveva portato Cosa Nostra a decidere la eliminazione di quei soggetti che, come l’europarlamentare Lima e il finanziere Ignazio Salvo (ucciso nel settembre del 92) non potevano loro garantire antichi e consolidati appoggi, sì da ritenerli dei “rami secchi” ed ancora la eliminazione di quei magistrati che avevano con zelo ed impegno portato avanti un “lavoro”, che aveva consentito in Cassazione di convalidare la tesi accusatoria e che aveva sensibilizzato il potere politico con l’adozione di strumenti legislativi che avevano affermato il principio del rispetto della legalità (decreto Martelli del 91).

I rapporti fra mafia e politica erano improntati nel corso degli anni 70 dalla linea della mediazione e della pacifica convivenza. La mafia sosteneva la Democrazia Cristiana siciliana, partito ritenuto dagli uomini

d'onore come quello che poteva dare le maggiori garanzie per la tutela dei numerosi interessi dell'associazione, non ultimo quello di interferire sulle decisioni dei magistrati delle giurisdizioni superiori, come confermato da Antonino Calderone, che riferisce di un intervento ben riuscito sul processo ai Rimi di Alcamo, nel corso del quale Filippo Rimi e suo padre erano stati assolti ed ancora confermato da Mutolo che ricorda l'intervento di Ignazio Salvo nei confronti dell'on.le Lima in relazione ad un processo di omicidio in cui era coinvolto lo stesso Mutolo.

Dopo la guerra di mafia (80/82) il canale esclusivo per accedere all'on.le Lima erano diventati i cugini Salvo. Significativo è quanto dichiarato da Antonino Calderone circa la richiesta di trasferimento da Catania di un vicequestore, tale Cipolla; erano stati i cugini Salvo a consigliare di rivolgersi a Roma a Lima. L'incontro avvenne negli uffici del costruttore Maniglia, cointeressato con i cugini Salvo nella gestione dell'Hotel Zagarella in Santa Flavia a Palermo.

E che la notizia della morte dell'on.le Lima fu accolta con assoluto gradimento all'interno della struttura carceraria, è confermato dal fatto che Mutolo sentì dire a Salvatore Montalto: "accuminciaru finalmente"; circostanza che è comprovata dal fatto che il Mutolo si trovava ristretto insieme a Gambino a Spoleto fino al luglio del '92, dove giunse il 9 maggio del '92 Montalto Salvatore, proveniente dal centro clinico di Pisa; a Spoleto in quel periodo era ristretto anche Pippo Calò componente della commissione insieme ai predetti fedeli alleati dei Corleonesi.

Peraltro risulta significativo che nessuna reazione cruenta nell'ambiente mafioso ebbe a manifestarsi all'assassinio dell'on.le Lima, fino a poco tempo prima loro alleato. Ciò porta a ritenere che l'omicidio dell'on.le Lima è stato voluto e deliberato dalla commissione provinciale di Palermo, che non avrebbe consentito, senza dare un'adeguata risposta di "morte" che fosse eliminato un uomo a loro "vicino" e, come tale, da loro protetto.

Peraltro un primo “raffreddamento” dei rapporti degli uomini di Cosa Nostra nei confronti di Lima e della democrazia cristiana si era già avvertito, quando, sul piano politico, le scelte della mafia furono orientate verso il partito socialista.

Infatti nelle elezioni politiche dell’87 (stava per concludersi il maxi-uno in primo grado) le scelte elettorali dei mafiosi in Sicilia si orientarono verso quei partiti che parlavano di garantismo (radicali e socialisti) e arrivò in carcere l’ordine di votare il partito socialista e molti esponenti mafiosi dentro il carcere di Palermo versarono la loro quota personale per non fare sciogliere il partito radicale (vedi Marino Mannoia).

Nelle elezioni amministrative del 91 (stava per concludersi il maxi-uno di secondo grado) la democrazia siciliana dopo un tentennamento (vedi dichiarazioni di Siino Angelo) fu appoggiata ancora dagli uomini d’onore, proprio perché speravano di poter ottenere dalla stessa un concreto interessamento sulla sorte del maxi-uno. Dirà Brusca che proprio in quel periodo Riina gli disse: “insisti, insisti, vediamo cosa fanno”.

Ancora convinta era Cosa Nostra che il processo maxi-uno potesse “aggiustarsi” in Cassazione anche per l’interessamento dell’on.le Lima, che avrebbe garantito che il processo in Cassazione sarebbe stato assegnato al presidente Carnevale, il quale avrebbe provveduto, secondo le aspettative degli uomini di vertice di Cosa Nostra, a disarticolare la validità del teorema Buscetta, consentendo così l’assoluzione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo. E che tale fosse la convinzione degli uomini d’onore è riferito dal Mutolo (Giuseppe Bono, Salvatore Montalto, Giacomo Giuseppe Gambino e Leoluca Bagarella) e da Marchese (Giuseppe Madonia e Marchese Antonino). Esauritosi negativamente per

loro il maxi-uno, che avevano attribuito al disinteressamento di Lima, i vertici dell'organizzazione ne avevano deciso la eliminazione.

Il Mutolo preciserà che l'organizzazione si era adeguata all'idea di una condanna in primo grado, in quanto l'opinione pubblica pretendeva di vedere alla sbarra gli esponenti mafiosi ma si sperava nel giudizio di merito di secondo grado e soprattutto in quello di legittimità per l'interessamento di politici all'uopo incaricati.

Sul piano politico nell'87 si orientarono le scelte verso il partito socialista e quello radicale che propendevano per il garantismo così nelle elezioni politiche dell'87 (era in corso il maxi-uno in primo grado) arrivò al carcere l'ordine di votare per il primo e di non far sciogliere il partito radicale e, per far raggiungere la quota di 10.000 iscrizioni, dentro il carcere di Palermo molti esponenti mafiosi versarono la loro quota personale.

Dopo la sentenza di appello (10/12/90) la speranza si era rinvigorita, perché le dichiarazioni di Buscetta erano state ritenute non credibili in relazione alla responsabilità di taluni esponenti mafiosi per i delitti più gravi.

Intanto interveniva il decreto Martelli 1/3/91 n. 60 che riportava in carcere i detenuti agli arresti domiciliari o ospedalieri e al dott. Carnevale non fu assegnato il maxi-uno, che si concluse in sede di legittimità confermando le precedenti condanne e annullando molte precedenti assoluzioni.

Si poté osservare inoltre la spontanea costituzione in carcere di molti mafiosi, che poté essere interpretata successivamente come una volontaria sottrazione ad essere coinvolti nella strategia di morte di Cosa Nostra, che iniziò il 12/3/92.

Nel carcere di Spoleto il Mutolo, dopo l'assassinio di Lima, colse presso i suoi detenuti (Antonio Porcelli, G. Giuseppe Gambino, Giuseppe Calò e Salvatore Montalto) un atteggiamento di soddisfazione, sicchè il Montalto ebbe a dire: "finalmente accumulinciaru".

Da ciò deriva che i tre componenti della Commissione provinciale di Palermo (Calò, Gambino e Montalto), non solo condividevano la strategia stragista, ma di essa erano stati preventivamente informati, in quanto un fatto così eclatante, deciso senza il loro consenso, avrebbe sicuramente creato in loro un sicuro allarme per essere stati estromessi da tale decisione che coinvolgeva gli interessi generali di Cosa Nostra e che avrebbe sicuramente determinato la reazione dello Stato, onde Riina non poteva non assicurarsi la piena adesione dei componenti la Commissione.

Le dichiarazioni del Mutolo sono state riscontrate da Giuseppe Marchese, Leonardo Messina, Onorato Francesco, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Siino Angelo, che hanno, sostanzialmente, fatto risalire la determinazione di uccidere Salvo Lima ai vertici di Cosa Nostra.

Dirà il Marchese: aveva ricevuto a Cuneo le confidenze di Madonia Giuseppe (figlio di Francesco - capo-mandamento di Resuttana) ed aveva appreso da questi che Riina aveva battuto ogni strada per intervenire sul maxi-uno, interessando all'uopo l'on.le Salvo Lima, nei confronti del quale il Madonia così si esprimeva: "anche quel cornuto ci ha fatto le scarpe".

Analoghe informazioni gli erano pervenute nel carcere di Pianosa da Beninati Simone, uomo d'onore della famiglia di Alcamo, molto legato a Vincenzo Milazzo - di sicura estrazione corleonese.

Dirà Messina: nella sua qualità di vice rappresentante della famiglia di San Cataldo e uomo di fiducia di Giuseppe Madonia (rappresentante provinciale di Caltanissetta) aveva saputo che l'omicidio Lima era stato deliberato dai vertici di Cosa Nostra per punire quei politici di area andreottiana, molto vicini a Cosa Nostra per averne ricevuto il sostegno elettorale, che avevano tradito le loro aspettative.

Dirà Onorato: di aver saputo da Biondino Salvatore, suo capo mandamento in sostituzione di Giuseppe Giacomo Gambino, detenuto, che l'omicidio era avvenuto, perché l'on.le Lima non si era interessato per il maxi-uno e anche per dare soddisfazione a quelle persone in carcere che "erano state consumate". Il Biondino era, dopo l'omicidio contento per la "bella figura" che aveva fatto con la Commissione.

Dirà La Barbara: aveva saputo, in quanto vicino a Brusca e a Bagarella, che l'omicidio dell'on.le Lima era da inquadrarsi in una strategia precisa di "cosa Nostra", che era quella di eliminare sia i nemici più accaniti di Cosa Nostra (membri delle istituzioni, magistrati ecc.), sia gli amici del passato che non avevano mantenuto le promesse.

Era stato presente a numerose riunioni di Brusca e Bagarella che avevano disegnato una reazione di attacco frontale allo Stato, che avrebbe avuto un effetto deflagrante sia all'interno della compagine associativa sia all'esterno nella società civile. Questa strategia aveva preso corpo ancor prima della sentenza della Corte di Cassazione sul maxi-uno ed in concomitanza del decreto Martelli del 91.

Cosa Nostra si aspettava una sentenza meno dura, onde tutte le persone, che avevano promesso e non avevano mantenuto, dovevano essere distrutte.

Si parlava espressamente dell'On.le Lima, che non aveva fatto quello che doveva. Egli faceva parte di quella strategia di morte. Si parlava di colpire altri uomini politici, dopo l'omicidio Lima, come, per esempio, i figli di Andreotti, proprio perché quest'ultimo era scortato e quindi un obiettivo difficile. Anche Andreotti era un uomo politico che, a giudizio di Cosa Nostra, non aveva mantenuto le promesse fatte. Anche Martelli era nel mirino, in quanto si era accanito nel '91 contro Cosa Nostra, mentre nell'87 si era votato per lui e per i socialisti.

Dirà Cancemi : Riina era contento, perché Lima tra settembre-ottobre 1991 si doveva interessare del maxi-uno ed era quasi sicuro dell'esito positivo di tale processo. Era Andreotti che si doveva interessare, tramite Lima.

Dopo, quando questo discorso non si è avverato, Riina divenne cattivo e ha usato questa espressione: “ci dobbiamo rompere le ossa a questo Lima che non ha mantenuto l'impegno”.

Riina – dice il Cancemi – aveva anche saputo, prima della decisione di legittimità, che Carnevale non sarebbe stato il presidente e tentò allora la strada di fare decidere il maxi-uno a Sezioni Unite, in modo da fare partecipare anche Carnevale, che era intimissimo di Andreotti, come ebbe a dirgli Vittorio Mangano, soldato di Porta Nuova.

La riunione nella quale si decise la eliminazione di Lima, avvenne circa 10 giorni dopo il 30/01/92 in una villetta di Guddo Girolamo dietro Villa Serena. Erano presenti Riina, Biondino Salvatore e Ganci, oltre che il Cancemi stesso.

Dirà Brusca: “La morte di Lima era stata deliberata sia per il suo mancato interessamento per assicurare l'esito favorevole del maxi-uno, sia

perché Cosa Nostra era risentita per i provvedimenti antimafia, espressi in sede politica dalla corrente andreottiana, di cui Lima era il massimo esponente in Sicilia. L'omicidio di Lima doveva essere fatto al più presto per danneggiare la democrazia cristiana e l'On.le Andreotti. Volevano bloccare la campagna elettorale e si era deciso di uccidere l'on.le Purpura se avesse continuato a fare campagna elettorale in favore della corrente di Lima.

Il mafioso non sopporta di essere arrestato e, dopo il decreto Martelli del 91, la tensione era altissima; molti capi-mandamento agli arresti domiciliari erano stati condotti in carcere. Martelli che avevamo favorito nelle elezioni per due volte, ci aveva tradito tant'è vero che la morte di Martelli veniva decisa in quella stessa occasione e prima che egli rendesse il 41 bis ord. Pen. più rigoroso. Ma il 41 bis è una "scatola vuota"; io riuscivo a mantenermi in contatto con mio fratello durante i processi, onde potere fare dichiarazioni concordanti.

C'erano già decreti di morte per il passato, non c'era più copertura politica, non c'erano più anelli di congiunzione, perché c'erano stati i voltafaccia e quindi si va all'attacco frontale con lo Stato. Con tutti quelli che ci contrastavano, dovevamo chiudere i conti, tipo Borsellino, Falcone e qualche altro magistrato. L'on. Andreotti insieme a Martelli aveva fatto il decreto per riarrestare i mafiosi agli arresti domiciliari o ospedalieri. Mio padre è stato riarrestato verso la metà del 91.

Se avessimo tolto i voti alla Democrazia Cristiana, non avremmo fatto molto danno"

Dirà Siino: Dopo l'emissione del decreto Martelli, Brusca mi chiese a chi uccidiamo Lima o Mannino? Risposi che sarebbe stato meglio uccidere Lima, perché così si sarebbe destabilizzato Andreotti, che mirava a divenire Presidente della Repubblica.

Il Siino precisa che ebbe a riferire questa discussione a Lima alla presenza di Ignazio Salvo, ma Lima non gli apparve preoccupato. Mi disse: “ma che pensano stì picurari” e mi prospettò il fatto che Andreotti si era vendicato per il voto dell’87.

Dal compendio delle concordi dichiarazioni dei collaboranti emerge, senza ombra di dubbio, non solo che la decisione di uccidere l’on.le Lima appartiene ai vertici di Cosa Nostra; decisione deliberata già da tempo (80/82) ed attuata subito dopo la sentenza del maxi-uno del 30/1/92, sia per colpire l’uomo politico che aveva loro assicurato la favorevole soluzione del processo, sia perché Andreotti con Martelli avevano emesso il decreto n. 60 dell’1/3/91 che aveva riportato in carcere i maggiori esponenti della Cupola che non avevano gradito in nessun modo questo provvedimento che li privava della libertà personale.

Esistenza di “Cosa Nostra” e sue regole di funzionamento

Come emerge dalle conformi dichiarazioni di numerosi collaboranti, di cui si tratterà più diffusamente in seguito, emerge che Cosa Nostra esprimeva la propria volontà e stabiliva le strategie che di volta in volta si imponevano, tramite un organo collegiale chiamato Commissione o Cupola, della quale facevano parte in posizione paritaria tutti i capi-mandamento, usciti vittoriosi dalla guerra di mafia. E’ vero anche che il Riina, capo-mandamento di Corleone, insieme a Provenzano e capo della Commissione, aveva assunto una gestione autoritaria, nel senso che era nella maggior parte dei casi, egli a prendere le decisioni più importanti, ma ciò non avveniva mai senza l’avallo o la precedente consultazione dei capi-mandamento, che, ove detenuti o impediti esprimevano il loro consenso o direttamente tramite i loro sostituti (ove esistenti), ovvero tramite contatti

che il Riina stabiliva direttamente con i predetti nelle carceri tramite i colloqui con i familiari e gli avvocati ovvero tramite bigliettini introdotti da corrotti agenti penitenziari.

Sia Marchese, sia Mutolo hanno consentito di acclarare che i contatti con i detenuti erano facilitati dai colloqui con i familiari, uomini d'onore, ovvero con gli avvocati, o tramite bigliettini nel caso di omicidi, consegnati sempre ai familiari durante i colloqui che provvedevano a farli pervenire a Riina, il quale non disdegnava, soprattutto nelle decisioni più importanti (uccisioni di uomini d'onore, di magistrati o di uomini politici) di ottenere l'avallo di tutti i suoi accoliti. Il venir meno di queste regole da parte del Riina avrebbe comportato lo sconvolgimento di quella fitta rete di alleanza e, conseguentemente, la reazione dei capi-mandamento esautorati.

Può dirsi quindi che, sebbene il Riina avesse conquistato un potere egemonico, anche allorquando assumeva l'iniziativa sulle decisioni più importanti, richiedeva sempre l'assenso dei componenti la commissione e per quelli impediti (perché detenuti) si impegnava direttamente il Riina di informarli o dichiarava di averli già informati (vedi Cancemi).

Ed è lo stesso Brusca Giovanni, che, dopo l'87, rappresentò il padre Bernardo in Commissione, che precisa che la Commissione non aveva mai abbandonato la regola della preventiva consultazione con i capi-mandamento, ancorché detenuti, tramite i loro sostituti, anche se per ragioni di sicurezza, non si facevano riunioni allargate, ma di volta in volta delle riunioni ristrette, con la garanzia, affermata da Riina, che tutti gli altri capi-mandamento erano stati avvisati.

Conforta questa regola fondamentale di Cosa Nostra;

- da un lato la mancata reazione agli omicidi eccellenti e partitamente a quello dell'on.le Lima da parte degli esponenti del mandamento territorialmente competente; cosa che non sarebbe avvenuta, se fossero stati

commessi da elementi estranei all'ambiente mafioso, ovvero da singoli membri senza l'avallo o l'autorizzazione degli organismi di vertice;

- dall'altro l'interesse personale di ciascuno dei capi-mandamento ad eliminare "i rami secchi", cioè quegli uomini (quali Lima e Ignazio Salvo), che di fatto si erano disinteressati di salvaguardarli dai provvedimenti antimafia adottati dal governo centrale (legge sui collaboratori di giustizia, Legge Mancino-Violante che aveva allungato i termini di carcerazione, decreto Martelli – che aveva riportato in carcere i capi-mandamento e più in generale gli uomini d'onore e infine l'esito sfavorevole del maxi-uno, che tanto aveva osteggiato Riina, sì da far sapere al carcere che erano stati interessati sia Lima (tramite Ignazio Salvo), sia tramite il primo lo stesso Andreotti (vicinissimo a Carnevale).

Tutti i capi-mandamento, fedeli alleati di Riina, e più in generale tutti gli uomini d'onore detenuti, che all'esito del maxi-uno avevano avuto confermate gravi condanne, avevano sperato, come peraltro affermato dallo stesso Riina, sull'appoggio incondizionato di Lima, il quale a livello nazionale, tramite Andreotti e Carnevale, avrebbe dovuto garantirli, come peraltro, aveva fatto in passato.

Può dirsi, in conclusione, che Riina, ideatore della strategia stragista del '92 (in cui trovarono la morte Lima, Falcone, Borsellino e lo stesso Ignazio Salvo), se da un lato imponeva la sua volontà, nello stesso tempo aveva bisogno del coinvolgimento e dell'adesione di tutti gli altri capi mandamento, i quali non dissentivano, in quanto rischiavano di perdere il sostegno di Riina ("dovevano dire di sì - dice Cancemi – tutti abbassavano la testa").

Soltanto dopo la palese dissociazione (di cui non vi è traccia negli atti processuali) poteva dirsi cessata per il capo-mandamento o per il suo sostituto la permanenza della sua adesione alle finalità proprie del sodalizio criminoso. Il Riina, nel momento in cui concepiva un attacco frontale allo

Stato, non poteva fare a meno di assicurarsi il sostegno e l'appoggio dei suoi alleati, in quanto un tal disegno avrebbe portato delle conseguenze dannose che li avrebbe visti personalmente coinvolti e travolti dalla reazione dello Stato.

Peraltro nei confronti dei capo-mandamento, la stessa sentenza del 30/1/92 aveva sancito, non solo la loro appartenenza all'organo di vertice, ma anche le riferibilità agli stessi delle decisioni più importanti, in quanto membri della Commissione.

Dirà, in particolare, Buscetta: “quando si tratta di omicidi eclatanti è la Commissione che decide. Nessuno poteva permettersi di uccidere l'on.le Lima e l'on.le Mattarella senza che la Commissione lo sapesse. Si sono verificate liti in Commissione, in quanto né Inzerillo Salvatore né Bontate Stefano erano stati interpellati da Riina e da Michele Greco per l'uccisione del Capitano Basile e del Colonnello Russo.

Le decisioni venivano prese per gruppi separati, sicchè quando si arrivava in Commissione nessuno poteva opporsi a quella che era la decisione già presa da altri. Dovevano dire tutti sì.

Se un capo-mandamento è detenuto a lungo, viene nominato un sostituto, ma il primo è sempre informato o prima o anche dopo da chi presiede la Commissione, in quanto la regola è che ognuno deve prendersi la responsabilità delle decisioni che si formano in Commissione. Va detto che ci sono delle azioni immediate per le quali non si fa in tempo ad informare il titolare, allora la responsabilità diventa diretta del sostituto. Quando c'è il tempo di avvisare, è il capo-mandamento che esprime la volontà attraverso il suo sostituto. Ma anche quando è intervenuto direttamente il sostituto, il titolare avalla tutte le sue azioni”.

Dirà Mutolo: “la Commissione decide tutti gli omicidi che possono avere ripercussioni nello Stato (omicidi di magistrati, uomini politici, giornalisti ecc.), quindi, la responsabilità non può gravare su una sola persona, ma sull’intera Commissione.

I membri della Commissione sono tutti parietari; quando un capo-mandamento aveva bisogno di qualcosa si rivolgeva al coordinatore che non era il capo della Commissione (che sono stati nel tempo Badalamenti, Michele Greco e poi Riina). L’omicidio del Cl. Russo è stato fatto senza l’avallo della Commissione; è stato Riina ad assumersene la responsabilità”.

Dirà Marchese: “La Commissione è costituita dai capi-mandamento. Qualsiasi omicidio importante è deliberato dalla stessa, tra i quali quelli di un uomo d’onore, di un uomo politico, di un magistrato. Una decisione di tal fatta (omicidio Lima) deve essere deliberato dalla Commissione; questa è la regola di Cosa Nostra. Tutti i capi- mandamento devono essere informati”.

Dirà Cancemi: “La Commissione è quella che decide le questioni più importanti. Fanno parte della Commissione tutti i capi-mandamento. Nel caso in cui uno di essi sia detenuto, lo rappresenta il suo sostituto in seno alla Commissione. Il Riina quando decideva di fare una riunione più ristretta, poi si incontrava con altre persone e lo mandava a dire tramite Biondino Salvatore e Raffaele Ganci. Negli ultimi tempi per ragioni di sicurezza, Riina non riuniva l’intera Commissione; faceva riunioni a gruppetti. Un capo-mandamento non cessa mai di esserlo. Le motivazioni interiori non venivano mai manifestate, l’abbassare la testa è l’unica forma ufficiale di assenso. Nessuno di fatto dissentiva delle proposte di Riina, il

quale aveva assunto tale egemonia, che nessuno manifestava opinioni contrarie.

Anche io, che pure intimamente non condividevo alcune decisioni del Riina, non ho mai manifestato il mio dissenso nelle riunioni.

Riina nei mandamenti ha messo persone di sua fiducia. Nessuno dei capi-mandamento diceva: “questa cosa non si deve fare; io non sono d’accordo” - C’era solo silenzio che era la conferma della linea di Riina”.

Dirà Brusca: “Io non ho mai partecipato a commissioni allargate. Le regole erano sempre le stesse; è cambiato il metodo. Le riunioni plenarie ripresero nel 90. Tra l’82 e l’89 in quanto avendo molti nemici, tra gli stessi uomini d’onore più importanti erano i fatti, più ristretto il gruppo che prendeva decisioni. Era Riina che decideva se mettere a conoscenza del fatto tutti o no. Per mia esperienza personale, nessun capo-mandamento si era con lui lamentato di non essere stato informato da Riina; se poi c’era qualcuno che non aveva coraggio di affrontare Riina, questo io non lo so.

Per esempio Peppino Farinella era quello che mi diceva di andare sempre avanti, quando si parlava di uccidere Lima o Falcone.

Dopo la guerra con Puccio Vincenzo (89) erano riprese le riunioni allargate . Ricorda la riunione allargata del 91, alla quale parteciparono Brusca, Salvatore Riina, Biondino Salvatore, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Montalto Giuseppe, Pietro Aglieri, Carlo Greco e Antonino Giuffrè (quest’ultimo del mandamento di Caccamo), nonché altre riunioni allargate a casa di Salvatore Priolo, cugino di Salvatore Cancemi.

Il padre Bernardo aveva dato a Riina una delega in bianco: “tutto quello che fa Riina a me sta bene”.

Qualche volta la regola della Commissione è stata violata: omicidio Russo, omicidio Di Cristina, omicidio Bontate ed Inzerillo, ma ciò è avvenuto per motivi di scontro interno agli schieramenti.

Già con la sentenza del 30/1/92, n. 80, era stato accertato che Cosa Nostra è una organizzazione verticistica, unitaria, strutturata nel territorio tramite unità territoriali minime (le c.d. famiglie), che si riuniscono in mandamenti, i cui capi erano di nomina elettiva (ma, ultimamente, designati direttamente da Riina), i quali erano componenti di un organismo collegiale, denominato a Palermo Commissione, a cui erano demandate le decisioni più importanti per la sopravvivenza di Cosa Nostra. Nelle altre Province diverse da Palermo, non esisteva una commissione, ma vi erano un rappresentante e un consigliere.

Esistono regole ferree, destinate al funzionamento dell'organismo malavitoso, che non sono mai state mutate, se non quando situazioni di fibrillazione interna ne imponevano la violazione. In epoca precedente al '60, ogni famiglia era autonoma nel proprio territorio e ciascun capo famiglia aveva diritto di vita o di morte all'interno dello stesso territorio, onde competeva al detto capo famiglia il diritto anche di eliminare uomini d'onore della stessa famiglia. Tale autonomia poteva anche determinare contrasti tra i capi famiglia.

La parallela associazione americana suggerì di confederarsi, onde i dissidi, che di tanto in tanto si generavano, potevano essere composti da una camera di compensazione, detta Commissione.

Dopo la strage di Ciaculli, la Commissione funzionò poco e fino al 1960, anno in cui si costituì un triumvirato (organo direttivo provvisorio) e poi ancora una commissione, dopo che ebbe termine il processo ai 114, quindi a cavallo tra il '74 e il '75, composta 13 o 14 capi-mandamento, secondo le epoche storiche.

La Commissione delibera su tutti i fatti rilevanti che accadono nella provincia di Palermo e delibera in primo luogo sugli omicidi degli uomini d'onore, non più affidate al volere incondizionato del capo-mandamento o capo famiglia d'appartenenza.

Poi ancora si decidevano in Commissione gli omicidi di uomini dello Stato, ovvero giornalisti o liberi professionisti o uomini politici, poiché era prevedibile che lo Stato ovvero gli ordini di appartenenza potessero reagire; l'analisi costi-benefici è demandata alla Commissione, intorno alla quale viene a realizzarsi il punto d'equilibrio delle diverse posizioni. Dopodiché la decisione coinvolge tutti e tutti se ne assumono la responsabilità.

Stante le superiori considerazioni la morte dell'on.le Lima, uomo politico di spicco della Democrazia Cristiana, non poteva non essere deliberata dalla Commissione, in quanto tale fatto avrebbe “destabilizzato” lo Stato, per il ruolo rivestito dal Lima, referente di Andreotti, allora presidente del Consiglio e già proiettato ad essere eletto Presidente della Repubblica.

E' da chiedersi allora in quale misura possa essere ritenuta la responsabilità concorsuale dei capi di Cosa Nostra, membri dell'organismo di vertice, per i delitti commessi nel quadro del programma associativo. E' indubitabile che detti membri (sino a prova contraria della loro palese dissociazione) devono rispondere dei delitti perpetrati in esecuzione di un programma criminoso, da essi deliberato. La prova contraria non sarà data dalla assenza di uno “specifico interesse” in capo a determinati membri che abbiano potuto o meno esprimere un consenso tacito o passivo e ciò, perché quest'ultimo, prestato nell'ambito di un organismo, è di per sé, idoneo, come tale, a poter costituire contributo causale con riferimento ai delitti ivi deliberati o comunque ivi non impediti.

In definitiva, con riferimento ai delitti eccellenti (da definire quali fatti sfuggenti al mero ambito locale per la complessa organizzazione materiale e per l'entità delle conseguenze da parte del potere repressivo dello Stato), l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto riconducibile ad una matrice programmatica e decisionale di indiscusso potere, in assenza di punizione per gli esecutori materiali, costituisce un dato assai significativo sul preventivo assenso dei membri della Commissione.

E' vero che Riina aveva assunto un potere totalitario, ma ciò non escludeva che Riina non poteva né voleva esauterare il supremo consenso di Cosa Nostra, del quale cercava il consenso, sicuramente ottenuto in quanto ciascun capo-mandamento era portatore di un proprio personale interesse alla eliminazione di soggetti, che non avevano mantenuto nei confronti degli uomini d'onore di Cosa Nostra, gli impegni assunti. E che i capi-mandamento fossero rimasti estremamente compromessi dall'esito sfavorevole del maxi-uno, è un dato incontrovertibile e grande assai era stata la loro delusione, essendo circolata in carcere la notizia, secondo quanto voluto da Riina, che uomini politici a loro vicini si stavano impegnando ad interporre i loro buoni uffici in sede nazionale sul maxi-uno. Vi era ancora, unitamente al singolo interesse personale, l'interesse più generale alla tutela primaria dell'esistenza stessa di Cosa Nostra e della sua ora pregiudicata capacità di penetrazione nella società civile.

In tema di concorso di persone nel reato associativo, vale il dettato giurisprudenziale che ciascuno dei partecipanti alla Commissione non può essere chiamato a rispondere dei delitti, rientranti nella comune strategia, in quanto non è sufficiente la mera formale qualifica di membro della Commissione, ma bisognerà accettare il contributo effettivo prestato da ciascuno nella deliberazione o nella esecuzione del singolo fatto criminoso.

Sarà quindi necessario, di volta in volta, accertare:

- l'appartenenza del singolo imputato all'organismo di vertice;
- l'attualità di tale qualifica;
- una causale dei delitti, riconducibili ad un interesse strategico di un organismo mafioso;
- il contributo organizzativo ovvero operativo di ciascuno dei componenti la Commissione o di elementi che agli stessi dovevano fedeltà ed obbedienza.

Va in premessa però osservato che all'organismo mafioso non possono essere trasfuse le regole di funzionamento dei collegi deliberanti dell'ordinamento statale, per cui sarebbe vana la ricerca della formale riunione del plenum, dello svolgimento rituale delle sedute e l'iter di formazione della maggioranza delle decisioni di ogni singolo misfatto, in quanto va detto che l'attività mafiosa non si è mai materializzata in atti, documenti o costituzione di società .

Al consesso mafioso vanno, invece, applicate le regole di funzionamento sue proprie ed in particolare:

- quella che tutti i capi-mandamento dovevano essere presenti in Commissione;
- l'altro che, nel caso di impedimento, gli assenti vanno messi nelle condizioni di far pervenire il loro assenso, tramite i loro sostituti, destinati a trasmetterlo alla Commissione stessa.

Va quindi il contributo prestato da ciascuno dei membri della Commissione nella deliberazione della linea strategica da adottare, ed in particolare nell'omicidio Lima, desunto dalle regole comportamentali di Cosa Nostra ed in particolare:

- dall'esistenza della regola dell'associazione, secondo la quale la deliberazione dei delitti eccellenti si appartiene alla Commissione (vedi Buscetta, Marino Mannoia, Brusca e Cancemi);

- dalla vigenza, nel periodo in esame, della detta regola (dirà in particolare il Brusca che era cambiato il metodo, ma la "regola" era sempre vigente). Infatti solo in epoche particolari e cioè quando si era manifestato un contrasto tra gruppi avversari, era stata violata questa regola, che importava che la decisione di un delitto eccellente (Col. Russo, Di Cristina Giuseppe rappresentante di Riesi, Cap. Basile, Inzerillo Salvatore, capo-mandamento di Passo di Rigano e Stefano Bontate) poteva essere stata assunta soltanto da alcuni membri della Commissione. Si trattava di periodi di fibrillazione della organizzazione mafiosa e può ben dirsi che nell'anno 92 non è emersa dalle dichiarazioni dei collaboranti l'esistenza di contrasti tra i membri della Commissione, tutti di stretta osservanza corleonese, per essere stati posti a capo dei mandamenti per volontà dello stesso Riina;
- dall'interesse generale dell'organizzazione mafiosa di agire contro rappresentanti dello Stato (Falcone e Borsellino) o contro quei politici (Lima, Andreotti, Martelli) che da "amici" erano diventati loro avversari per non aver i primi due mantenuto il loro impegno sul max processo e l'altro per avere unitamente ad Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri, varato il decreto Martelli, che aveva riportato in carcere gli uomini di Cosa Nostra già agli arresti domiciliari od ospedalieri;
- dall'interesse personale di ciascun membro della Commissione alla eliminazione di uomini dello Stato che avevano contrastato il loro potere sul territorio o non assicurato, come nell'omicidio Lima, il perdurare dello stesso.

Il dovere di ciascun componente di partecipare alle riunioni della Commissione e di accettarne le decisioni, anche in caso di dissenso (come

riferito, però, da Cancemi alcuno non ebbe mai a manifestare il dissenso, “tutti abbassavano la testa”) era inerente allo stesso giuramento e alla accettazione della carica e delle finalità dell’organizzazione, per cui l’eventuale inosservanza di tali regole o la dissociazione formale, lo esponeva a gravissime sanzioni (anche la morte) e, soprattutto, a perdere quel prestigio e quei “favori”, anche di natura economica, che da quella qualifica gli derivavano.

L’assenza era limitata ad un effettivo impedimento (detenzione, soggiorno obbligato ecc.) ed allora i sostituti, edotti della strategia deliberata, si facevano portatori di tale decisione ai propri capomandamenti, che manifestavano sempre il loro consenso che veniva, così, portato in Commissione.

Nel periodo immediatamente precedente l’omicidio di Lima, era stato (vedi Cancemi) lo stesso Riina ad assegnarsi il compito di porsi in contatto diretto con i capi-mandamento detenuti, dei quali raccoglieva il consenso.

Tutti i capi-mandamento, quindi, erano messi in condizione di essere preventivamente informati della futura deliberazione e di poter far pervenire il loro assenso.

Una eccezione a tale regola era avvenuta in periodi di fibrillazione della organizzazione stessa ed aveva riguardato quei capi-mandamento, che, secondo lo schieramento avversario, facente capo ai corleonesi, dovevano essere emarginati o anche uccisi (Vedi omicidi Bontate ed Inzerillo).

L’ossequioso rispetto delle regole sopracitate rendono prive di rilevanza la ricerca – così come richiesto dalla difesa – della presenza fisica o meno del singolo imputato alla singola riunione del consesso mafioso, del suo personale interesse alla singola sentenza di morte e persino dell’eventuale dissenso manifestato nella definitiva adozione degli altri componenti, non accompagnato da una sostanziale sconfessione e concreto allontanamento dall’organizzazione. Si realizza la fattispecie criminosa di cui all’art. 110

c.p. sia nel c.d. consenso tacito, che non si sottrae alla categoria degli atti concorsuali nelle forme dell'istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva, sia nel c.d. consenso preventivo all'altrui proposito criminoso, integrativo, a sua volta, della partecipazione criminosa quando si concreti nel rafforzare il disegno da altri concepito.

Anche l'eventuale silenzio non può che assumere il significato di assenso, essendo stato il capo-mandamento originariamente consultato ed avendo egli fatto acquiescenza alla scelta criminale, da altri già deliberata.

Assicurata la presenza reale o virtuale (tramite i sostituti) dei capi-mandamento, vige la regola della "unanimità" della formazione del processo decisionale della Commissione; di contro, le eccezioni a tale collegialità delle decisioni presupponevano contrasti all'interno, destinati a sfociare nella soppressione dei soggetti a capo di gruppi o mandamenti, che erano stati esclusi dagli interventi decisionali.

E che tale regola generale (partecipazione, sia pure virtuale, di tutti i capi-mandamento, unanimità della deliberazione) non sia stata violata è dimostrato:

- dalla mancata reazione da parte della organizzazione mafiosa per i delitti eccellenti, che provano che la deliberazione di essi delitti è stata, come è regola, espressione unitaria del massimo consenso criminoso;
- dalla considerazione che la commissione di delitti comportanti un elevato allarme sociale (i c.d. delitti eccellenti) che, perciò solo, comportano un contraccolpo all'ordinaria attività dell'organizzazione mafiosa per le prevedibili reazioni dell'apparato repressivo dello Stato, nonché ai suoi traffici e affari, non può prescindere dall'approvazione di tutti gli esponenti di vertice -, in quanto a Riina interessava conseguire il consenso tacito od espresso dei componenti

la Commissione a cui era demandata, per regola inviolabile, la decisione.

Con particolare riferimento all'omicidio dell'on.le Lima è lo stesso Cancemi che riferisce che Riina espressamente fece il nome di Lima, come colui che non aveva mantenuto l'impegno di intervenire sul maxi-uno; nell'autunno del '91 il Riina disse: "dobbiamo rompere le ossa a questo Lima".

Dopo la sentenza del 30/1/92 il Riina diventa cattivo- dirà Cancemi - e in una riunione, dietro Villa Serena, in casa Guddo, avvenuta circa 15 giorni prima dell'omicidio, alla quale erano presenti Riina, Cancemi, Biondino Salvatore e Ganci Raffaele, così si espresse: " questo lo dobbiamo ammazzare, perché non ha mantenuto gli impegni".

Le riunioni non avvenivano con la partecipazione contestuale di tutti i capi-mandamento o dei loro sostituti; Riina usava questa tecnica per motivi di sicurezza e riuniva i capi-mandamento a gruppetti, in località diverse; "a noi che eravamo di quella zona - dirà Cancemi -, ci riuniva a Villa Serena".

Dopo l'omicidio Lima, il Cancemi riferisce che Michelangelo La Barbera, sostituto di Buscemi (mandamento Boccadifalco-Passo di Rigano) aveva fatto capire che per loro la morte di Lima era stata una perdita; ma il Cancemi specificherà: "non è che Michelangelo La Barbera era stato contrario; il dispiacere non era per la decisione, ma perché è stata una perdita per loro".

Dirà Brusca, con riferimento all'on.le Lima: Io ho conosciuto Lima, attraverso i cugini Salvo, presso i quali mi mandava Riina subito dopo l'uccisione di Stefano Bontate. Dopo la guerra di mafia dell'81/82, non si facevano, per ragioni di sicurezza, riunioni allargate. Però nell'ultimo periodo la Commissione, che non aveva mai abbandonato le regole di Cosa

Nostra, aveva ripreso a riunirci tutti intorno ad un tavolo (vedi riunione del 91 per l'appalto della Pretura di Palermo). Era cambiato il metodo, non le regole. Vi fu riunione allargata ancora prima del 21/3/92 (arresto di Giuseppe Farinella) ed ancora altre due tra la fine del 91, inizi 92.

Riina sa in anticipo quali sono le decisioni dei capi-mandamento, che egli convoca.

Il mio ruolo è stato che ho saputo che doveva essere ucciso Lima per caso, in coincidenza con la organizzazione dell'omicidio di Ignazio Salvo (ucciso nel settembre del 92). Io sapevo che entrambi dovevano essere uccisi sin dal 80/83, solo che Salvatore Riina li teneva in vita, perché li sfruttava, ma aveva intenzione di ucciderli.

Ognuno di noi che commetteva un omicidio voleva rimanere coperto, che nessun altro sapesse quello che un altro stava facendo. Ma questo come fatto esecutivo, perché il fatto deliberativo era chiaro che tutti lo sapevamo. Ci mettiamo a parlare di una serie di progetti di uccisione di magistrati, di uomini politici, di quelli che prima erano amici per ucciderli con il sistema tradizionale o con le autobombe; ciò avviene alla fine di febbraio, primi di marzo 92, dopo il maxi-uno. In quell'occasione Raffaele Ganci ha detto: "Noi abbiamo stabilito che ci dobbiamo rompere le corna a tutta queste persone. Ci mettiamo mano e ci fermiamo quando li portiamo a compimento".

Per Ignazio Salvo e Salvo Lima la decisione era stata presa da tempo. Era arrivato il momento di attuare quello che era stato nel tempo deliberato e che non poteva essere più postergato.

Anche la morte di Giovanni Falcone era stata deliberata agli inizi degli anni 80 e portata a compimento nel 92. Vi era stato l'attentato ai danni di Falcone dell'89 e nel frattempo sospeso, perché c'era la guerra contro Puccio Vincenzo. Salvatore Riina aveva atteso la decisione del maxi-uno per uccidere magistrati e uomini politici. Diceva il Riina: "non vorrei che

molti uomini d'onore dovrebbero dire che per causa mia o di questi fatti il maxi-processo è andato male”.

Ho partecipato – aggiunge Brusca – alla decisione di uccidere Salvo Lima tanto è vero che mi metto a disposizione per la parte esecutiva. Riina dice: “vedi quello che puoi fare “. Pensavo di ucciderlo presso l'Hotel San Paolo di Gianni Jenna; siamo nel territorio di Brancaccio e Riina mi dice: “Vai tranquillo”, anche se precisava che c'era un'altra squadra di San Lorenzo-Partanna Mondello che lavorava.

Tutti i capi-mandamento, detenuti in carcere, sono stati preventivamente consultati, secondo la regola specificata da Brusca: necessità per Riina di avere un parere, un voto da parte di tutti coloro che facevano parte della Commissione e cioè sia dei capi-mandamento liberi sia dei loro sostituti, ove alcuni di essi risultassero detenuti (come ad esempio Brusca Giovanni per Brusca Bernardo di San Giuseppe Jato, Cancemi Salvatore per Pippo Calò di Porta Nuova).

I sostituti, che per come ci dirà, rispondono delle decisioni prese in Commissione in qualità di rappresentanti del capo-mandamento detenuto, (il quale è stato preventivamente informato tramite colloqui con i familiari o con bigliettini, ovvero ha assentito alla decisione presa dalla Commissione, assumendosene la responsabilità), in quanto Riina, come sostenuto da Brusca in particolare, chiedeva sempre permesso ai capi-mandamento, anche se il propulsore dell'iniziativa criminosa era egli stesso.

Secondo il Cancemi l'assoluta assenza del dissenso, dovuto sostanzialmente al fatto che tutti i capi-mandamento o i loro sostituti erano di stretta osservanza corleonese rendeva difficile la manifestazione di una opinione contraria – dirà Cancemi “tutti abbassavano la testa”. Non gli era mai capitato di sentire esprimere una manifestazione di segno contrario.

E' stato acquisito processualmente che le ristrette riunioni, dettate da esigenze di sicurezza, non invalidavano la regola di Cosa Nostra, che tutti i capi-mandamento (detenuti o comunque impediti) dovessero essere resi edotti della decisione e ciò anche nel caso specifico di Lima, in quanto Riina si era assunto in Commissione l'impegno di informarne preventivamente i capi-mandamento detenuti.

E che ciò potesse avvenire con riferimento alle persone in carcere, è ampiamente illustrato dal Brusca che specifica la possibilità di contatto degli uomini d'onore detenuti tra loro e con l'esterno, tramite l'ora d'aria, i colloqui con i familiari o i trasferimenti per partecipare ai processi.

Peraltro, a differenza dell'ordinamento statuale, non era necessario che la volontà del singolo fosse formalizzata in eventuali atti; quello che contava era la regola che tutti dovevano partecipare alle riunioni di fatto o in via virtuale e nessuno, preventivamente o successivamente informato, ha mai manifestato il proprio dissenso, che comportava la estromissione da Cosa Nostra. Dirà Cancemi "tutti abbassavano la testa".

Dalle riunioni ristrette non discende che ai singoli partecipanti presenti sia riferibile la decisione, in quanto, negare la partecipazione degli assenti, significherebbe disconoscere la struttura di Cosa Nostra e il ruolo esercitato dai singoli capi-mandamento, tutti interessati al progetto di Riina di far pagare ai "nemici" di Cosa Nostra, siano essi tali istituzionalmente o diventati tali per non aver mantenuto i loro impegni con l'organizzazione criminale, dovendo pagare con la morte il loro antagonismo con essa struttura.

Peraltro è lo stesso Brusca che fa presente che la deliberazione di tale strategia stragista (uccidere Falcone, Lima, Borsellino e Salvo Ignazio) era riferibile nel tempo (80/81/82 dirà il Brusca), onde la sola fase organizzativa dell'esecuzione, per ragione di sicurezza e per evitare tradimenti, era affidata ai singoli, senza che gli altri sapessero che si era

passati alla fase esecutiva vera e propria. Si trattava di un progetto “datato” e non posto in esecuzione, con particolare riferimento all’on.le Lima e ad Ignazio Salvo, in quanto Riina sperava di ottenere da loro ancora “ favori”.

La decisione di dare esecuzione a tale strategia stragista già deliberata con il consenso di tutti i capi-mandamento coincide con l’esito sfavorevole del maxi-uno, sulla cui riuscita contavano tutti gli uomini d’onore ed in particolare quelli detenuti (Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Giacomo Giuseppe Gambino e tanti altri), ai quali aveva fatto pervenire il Riina l’assicurazione di una decisione giudiziaria loro favorevole.

Non erano cambiate, dirà il Brusca, le regole (partecipazione di tutti i capi-mandamento o loro sostituti alle deliberazione dei fatti più eclatanti e unanimità della decisione), ma solo il metodo. Nessun capo-mandamento, peraltro tutti di estrazione corleonese per essere stati posti a capo della articolazione territoriale per volontà di Riina, non avrebbero sopportato di essere esauterati dal Riina, che, nonostante la posizione egemone raggiunta, contava sul loro assenso. L’esauteramento di un capo-mandamento avrebbe potuto comportare le reazioni dello stesso e, quindi, possibili ritorsioni verso l’organizzazione, con gravi nocumenti per la sua stessa sopravvivenza.

Di riunioni ristrette ha anche parlato il Cancemi: quelle dietro Villa Serena in casa Guddo, quelle dietro la Casa del Sole con annesso pollaio nella disponibilità di Michelangelo La Barbera (sostituto di Buscemi Salvatore del mandamento di Boccadifalco), quella in casa di Biondo Salvatore a San Lorenzo. Anche Ferrante aveva messo a disposizione la sua casa per riunioni della Commissione; ad una di esse avevano partecipato Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Di Matteo Messina Denaro, rappresentante di Castelvetro, Messina Francesco, inteso Mastro Ciccio, di Mazara del Vallo, Vincenzo Virga di Trapani, Raffaele Ganci, Nicola Di Trapani; ancora una volta una riunione alla quale erano presenti, tra gli

altri, Salvo Madonia e Michelangelo La Barbera. Si trattava di riunioni ristrette della Commissione.

Ancora riunioni ristrette erano avvenute nel baglio Biondo in v.le Regione Siciliana, ove il Ferrante aveva potuto notare Riina, Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Graviano ed altri provenienti dalla zona di Trapani.

Raduni anche nella casa di Michelangelo La Barbera, in un posto, detto il “pollaio”, alle spalle della Casa del Sole.

Dirà, in particolare, il Brusca che in occasione dell’omicidio di Ignazio Salvo, non vi erano state reazioni all’interno di Cosa Nostra, nonostante l’omicidio venne commesso in territorio di Bagheria (con a capo Montalto Salvatore), da parte di uomini appartenenti a diversi mandamenti, mentre la vittima apparteneva territorialmente a Trapani. Questo importa che Riina aveva debitamente informato tutti i capi-mandamento interessati, benché non risulti ufficialmente che egli li avesse convocati in una apposita riunione. Era Riina che curava la comunicazione delle decisioni, sue proprie o di altri capi-mandamento, che a lui si rivolgevano, ai componenti la Commissione ed in particolare, per come dirà Cancemi, ai componenti detenuti, dei quali acquisiva o il consenso preventivamente, ovvero l’approvazione.

Ove tali regole fossero saltate, significava che era in atto uno scontro tra il gruppo corleonese e il mandamento esauterato. Porta il Brusca ad esempio: l’omicidio di Peppe Di Cristina di Riesi, l’omicidio di Stefano Bontate, l’omicidio del C.lo Russo avvenuto in territorio Corleone, l’omicidio del Cap. Basile in Monreale.

Una situazione di scontro tra gruppi avversari non si è verificato nell’omicidio Lima (e più in generale nella strategia stragista dei vertici di Cosa Nostra del 92), che invece rappresenta l’espressione della più intima coesione dell’organizzazione mafiosa.

Tutti i membri della Commissione avevano la piena consapevolezza dell'imminente attuazione della strategia di morte, elaborata da Riina nel lontano 80/82 e posta in esecuzione nel '92, tutti legati dal comune interesse di eliminare coloro i quali non avevano mantenuto i patti (Lima, Salvo Ignazio e lo stesso Andreotti, di cui si volevano uccidere i figli) o coloro i quali nel campo giudiziario o in quello legislativo li avevano ostacolati (Falcone, Borsellino e Martelli).

Siffatta volontà adesiva realizza quella concausa efficiente alla realizzazione della strategia stragista di Riina, in quanto idonea a rafforzarne l'intento criminoso, elaborato direttamente dal Riina, ma da tutti condiviso, quale finalità essenziale alla sopravvivenza dell'organizzazione criminosa.

Oltre i capi-mandamento direttamente coinvolti nella organizzazione dell'omicidio Lima (Ganci Raffaele, Cancemi, Brusca e Biondino Salvatore), gli altri capi-mandamento liberi o latitanti erano stati messi in condizione di esprimere il loro consenso, così come era stato fatto per i capi-mandamento detenuti, che avevano, tramite i loro canali, fatto pervenire al Riina il loro assenso o la loro acquiescenza, consentendo così la realizzazione dell'intento criminoso senza manifestare concrete e visibili (tutti abbassavano la testa – dirà Cancemi) disapprovazioni, realizzabili soltanto mediante la “dissociazione”.

Per altro la conquista dello “status” di capo-mandamento, mantenuto anche durante la detenzione e, come tale, rappresentato in Commissione dal suo sostituto, comportava una serie consistente di “privilegi”, onde egli doveva farsi carico, assumendosene la responsabilità, delle finalità eversive della sua organizzazione che, sostanzialmente, gli garantivano il perpetrarsi del suo potere indiscusso sul suo territorio.

Soltanto la dissociazione, cioè l'abbandono della carica e della propria posizione nell'ambito dell'organizzazione criminosa, è idonea a realizzare

quel mancato assenso alla decisione, proposta del Riina e dagli altri capo-mandamento consenzienti.

Quindi sia il consenso espresso preventivo, sia l'approvazione postuma ed anche il tacito consenso realizzano quelle ipotesi concorsuali di cui all'art. 110 c.p., onde in tutti i casi si è chiamati a rispondere dei reati, realizzati in esecuzione del disegno criminoso della Commissione, di cui i singoli capi-mandamento erano espressione, secondo una regola consolidata e mai violata, salvo i casi di fibrillazione della stessa organizzazione con il sorgere di gruppi di poteri avversari tra loro.

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Le conformi dichiarazioni dei collaboranti hanno consentito di appurare che capi-mandamento della Commissione, all'epoca dell'omicidio Lima, erano:

- Salvatore Riina, capo-mandamento di Corleone, unitamente a Bernardo Provenzano (vedi Marchese, Mutolo, Onorato, Ferrante, Brusca Giovanni, Cancemi e La Barbera);
- Madonia Francesco, capo-mandamento di Resuttana fin dal '70, detenuto all'epoca dei fatti, e rappresentato in Commissione prima da Madonia Nino, da Madonia Salvo e, da ultimo, da Nicola Di Trapani;
- Brusca Bernardo, capo-mandamento di San Giuseppe Jato e rappresentato, in quanto detenuto, dal figlio Giovanni al quale aveva dato istruzioni, di obbedire sempre alla volontà di Riina;
- Ganci Raffaele, capo-mandamento della Noce, libero all'epoca dei fatti e indicato da tutti i collaboranti di stretta osservanza corleonese;
- Calò Giuseppe, capo-mandamento di Porta Nuova e rappresentato dall'86 in Commissione da Salvatore Cancemi;
- Graviano Giuseppe, capo-mandamento di Brancaccio, all'epoca dei fatti libero, nominato a tale carica dallo stesso Riina, dopo lo

scioglimento del mandamento di Ciaculli, di cui faceva parte prima la famiglia di Brancaccio;

- Farinella Giuseppe, capo-mandamento delle Madonie, all'epoca dei fatti, libero;
- Aglieri Pietro, capo-mandamento di Santa Maria di Gesù, all'epoca dei fatti, libero;
- Montalto Salvatore, capo-mandamento di Villabate, all'epoca dei fatti, detenuto e sostituito dal figlio Giuseppe;
- Buscemi Salvatore, capo-mandamento di Bocca di Falco-Passo di Rigano, all'epoca dei fatti, detenuto, sostituito in Commissione da Michelangelo La Barbera;
- Spera Benedetto, capo-mandamento di Belmonte Mezzagno, tutt'ora latitante;
- Geraci Nenè, capo-mandamento di Partinico (costituitosi dopo lo scioglimento del mandamento di Cinisi), di stretta osservanza corleonese; ed infine Giuffrè Antonino, indicato dal Cancemi come capo-mandamento di Caccamo-Termini Imerese, latitante all'epoca dei fatti, in sostituzione di Intile Francesco esautorato dalla carica dopo il suo arresto. Tuttavia in relazione all'attualità della carica in capo al Giuffrè all'epoca dei fatti sorgono dubbi secondo le acquisizioni processuali, discendenti dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni (il quale ha precisato che l'Intile ha mantenuto la carica fino al 4/5/95, e cioè fino alla sua morte), in ciò contraddicendo il Cancemi, secondo il quale l'Intile era stato esautorato dopo l'arresto e nominato in sua vece il Giuffrè, quale capo-mandamento di Caccamo-Termini Imerese .

Ancora Giacomo Giuseppe Gambino, capo-mandamento di San Lorenzo (sostituito da Biondino Salvatore) deceduto in carcere a seguito di suicidio

il 30/11/96 e Intile Francesco, già capo-mandamento di Caccamo, suicidatosi in carcere il 4/5/95.

Quali sostituti sono stati indicati:

- Biondino Salvatore, sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino del mandamento di San Lorenzo (vedi dichiarazioni di Onorato e Ferrante, uomini del suo mandamento);
- Montalto Giuseppe, figlio e sostituto di Montalto Salvatore detenuto, capo-mandamento di Villabate;
- La Barbera Michelangelo, sostituto di Buscemi Salvatore (detenuto), capo-mandamento di Bocca di Falco-Passo di Rigano;
- Brusca Giovanni, figlio e sostituto di Brusca Bernardo (detenuto), capo-mandamento di San Giuseppe Jato.

GLI ESECUTORI MATERIALI

Alla ricostruzione oggettiva della scena del delitto si perviene con il supporto di fonti testimoniali e di due imputati, Ferrante e Onorato, che si sono aperti alla collaborazione, consentendo di individuare le fasi organizzative ed operative dell'omicidio.

Il vice sovrintendente della volante 32, Carbonaro Domenico, riferiva che, subito intervenuti in via delle Palme a Mondello, poteva notare un uomo per terra, identificato in Salvo Lima sulla base delle dichiarazioni di Alfredo Li Vecchi e Leonardo Riggio; gli stessi spiegarono che, a bordo della Opel Vectra, ove era anche l'on. Lima, erano stati affiancati da una moto, con due killers, i quali, sparando alcuni colpi, li costringevano a fermarsi. Erano scesi, dapprima il Lima e subito dopo i due dalla macchina, cercando riparo, questi ultimi vicino ad un contenitore dell'immondizia a circa 2/3 metri dalla Vectra, mentre il Lima finiva a terra, raggiunto da altri colpi. Erano diretti verso l'Hotel Palace di Mondello. Mentre percorrevano

via delle Palme, svoltando a destra dalla via Danae, dove era la villa di Lima, erano stati affiancati da una moto, nella stessa direzione di marcia, dalla quale partivano i primi colpi, che raggiungevano la ruota anteriore sinistra e il parabrezza. Si accorsero, per prima l'on.le Lima, che la moto stava ritornando ed allora Lima scendeva dalla macchina e si dirigeva in senso opposto, verso l'Addaura. Scesero anche gli altri due che cercarono riparo nei pressi di un cassonetto. Il dott. Li Vecchi ha sentito sparare e poi nulla. Non era in grado di identificare i due killers, perché visti di sfuggita.

Avevano i due testi potuto notare una persona a piedi che inseguiva l'on.le Lima; tutti e due le persone sulla moto portavano il casco. In ordine al mezzo usato dai killers, i testi riferivano di avere potuto notare che si trattava di una moto da cross di tipo Enduro, marca Honda, tg. PA 121536.

Il teste Riggio preciserà: ci siamo mossi a bordo della Vectra del Li Vecchi verso le 9.30/9.45, ma dovemmo far subito rientro nell'abitazione, in quanto Lima aveva dimenticato un documento. Dopo aver svoltato per il viale delle Palme, io che ero intento a leggere il giornale, sentii sparare dei colpi; sentii poi la reazione dell'on.le Lima, il quale disse:” stanno tornando”.Questi uscì subito dalla macchina ed io invece, in un primo momento, rimasi all'interno della macchina, per poi decidere di uscire. Mi rifugiai nei pressi di un contenitore della nettezza urbana dove trovai il Li Vecchi. Non ricordo di avere sentito altri colpi.

E' stato sentito l'agente di polizia Edoardo Marchiano, il quale riferiva che il 12/03/92 era in compagnia del padre e, proveniente dall'Arenella, si stava portando a Partanna Mondello a bordo di un camion; all'altezza di viale delle Palme, vide un motociclo ostacolare la marcia di una Vectra di colore blu. Il teste si trovava a circa 150 mt. e vide la macchina fermarsi verso destra. Vide uscire dalla stessa una persona dal lato destro, che di corsa veniva loro incontro, al che dal motociclo è scesa una persona che si pose all'inseguimento della persona uscita dalla macchina, esplodendo

alcuni colpi di pistola. Un'altra persona era rimasta a bordo del ciclomotore in attesa. Aveva notato anche uscire dalla macchina un altro uomo che si dirigeva in direzione opposta al senso di marcia dell'auto, e cioè nella stessa direzione della vittima, ma ha fermato la sua corsa, perché ormai il killer aveva sparato contro l'on.le.

La posizione dei tre soggetti era questa: l'on.le Lima avanti, subito dietro lo sparatore, ancora più indietro (5/6 mt.) la terza persona.

A questo punto il killer è tornato sul motore e si è allontanato. Aveva un casco rosso con visiera.

Per quanto riguarda la moto, si trattava di un Enduro di colore rosso e blu. Ha dato subito l'allarme al 113, utilizzando il telefono di una villa vicina. Potevano essere le 9.30, le 10.00. Aveva sentito esplodere dal killer in corsa 4/5 colpi da una semiautomatica, dapprima da 8/10 mt. dalla vittima e poi da 2/3 mt. e riuscì ad individuare il numero della targa del mezzo (PA 121536).

Intervenivano le dichiarazioni di Onorato, che si dichiarava autore dell'omicidio (ed in particolare colui che aveva sparato i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di Lima) in compagnia di D'Angelo Giovanni, poi scomparso (19/10/92). Riferiva ancora che era stato Biondino Salvatore (sostituto di Gambino Giuseppe, capo-mandamento di San Lorenzo) ad indire, a tal fine, una riunione a Sferracavallo a casa di Simone Scalici nei primi di marzo 92, chiedendogli di condurre con se il D'Angelo (che era in attesa di essere fatto uomo d'onore). A questa riunione erano altresì presenti Salvatore Scalici della famiglia di Sferracavallo, Salvatore Biondo, il corto, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, Giovanni Battista Ferrante, uomo d'onore di San Lorenzo, Salvatore Graziano della famiglia di Sferracavallo.

In tale riunione, il Biondino comunicò che doveva essere ucciso l'on.le Lima, (nonché il di lui figlio, Marcello Lima). Il Graziano si rifiutò di partecipare; dicendo: "che testa avete, volete fare la guerra allo Stato?"; da quel momento il Graziano è stato messo da parte.

Si stabilirono i compiti: Onorato e D'Angelo dovevano osservare i movimenti della vittima nella villa dove abitava.

Il Ferrante doveva controllare con un binocolo i movimenti, posizionandosi su Montepellegrino, mentre Salvatore Biondino e Salvatore Biondo, il corto, dovevano controllare i movimenti di Lima in via F. Crispi, ove questi aveva la segreteria politica. Per qualche giorno l'on.le Lima non si fece vedere. Successivamente i due (Onorato e D'Angelo), posizionati di fronte la villa, ove c'è un cantiere, videro fermarsi una Opel Vectra di colore blu, davanti la villa di Lima. E poterono notare per quattro, cinque giorni consecutivi arrivare davanti la villa detta macchina. Poterono seguire il percorso della Vectra (Piazza Cabato - direzione Palermo) per quattro giorni e poi avvicinarono Salvatore Biondino (a Valdesi, alla Capannina o al Roosevelt all'Addaura), che era in compagnia di Salvatore Biondo e del Ferrante, ad eccezione di Simone Scalici, che non era stato mai presente a questi appuntamenti.

Si decise di passare alla fase operativa, onde il Biondino decise di mandare a prendere la macchina da Nino Troia (uomo d'onore di Capaci), per portarla presso una officina meccanica di Partanna-Mondello, da cui l'indomani doveva partire il commando. L'auto era stata rubata da Cusumano Giovanni. Al proprietario di questa officina fu detto l'indomani di non svolgere attività, perché i suoi locali dovevano servire come base di appoggio.

La mattina successiva (9 marzo 92) si incontrarono Salvatore Biondino, Mimmo Biondino (fratello di Salvatore), Simone Scalici, Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondo, il corto, e Ferrante Giovan Battista e si

distribuirono i compiti: D'Angelo doveva portare la Croma rubata all'officina di Partanna – Mondello, Biondino e Biondo le armi (due fucili a pompa), Onorato e Scalici, armati, dovevano svolgere compiti di copertura nella macchina di Scalici (una Fiat Uno bianca), Ferrante doveva appostarsi su Montepellegrino e dare la battuta, quando Lima usciva da casa; tramite il telefono cellulare doveva telefonare a D'Angelo e, con frasi convenzionali (viaggi di sabbia), indicare il numero delle persone che salivano a bordo. Mimmo Biondino aveva compiti di copertura. Il progetto non potè essere eseguito, in quanto avevano notato persone presenti innanzi la villa di Lima che avevano guardato e quindi c'era la paura che qualcuno si fosse accorto della loro presenza.

Si operò una nuova distribuzione di compiti: Onorato e D'Angelo continuarono ad osservare i movimenti del Lima per circa due giorni e la sera prima dell'omicidio si incontrarono con Biondino in un magazzino nella disponibilità di Onorato nel palazzo in costruzione del costruttore Puccio all'Addaura; il Biondino diceva che si dovevano anticipare i tempi, in quanto lui stava facendo brutta figura con la Commissione. L'Onorato propose di compiere l'omicidio con una moto di grossa cilindrata (Enduro Honda di colore bianco), che avevano a disposizione egli e D'Angelo. Si decise pertanto che Onorato avrebbe sparato, D'Angelo avrebbe condotto la moto, Ferrante doveva da Montepellegrino dare la battuta; Salvatore Biondino e Salvatore Biondo di copertura, mentre allo Scalici fu affidato il compito di prendere a bordo della sua auto i due killers nella via Marinai Alliata, all'incrocio con via Venere. A Mimmo Biondo non fu assegnato alcun compito.

D'Angelo, Ferrante e Onorato si dettero appuntamento alle 8,30 del 12/3/92 a casa del D'Angelo. D'Angelo e Onorato, a bordo della Honda, si portarono in via Castelforte; mentre il Ferrante si diresse verso Montepellegrino. L'Onorato aveva un casco bianco con visiera scura e il

giubbotto antiproiettile ed era armato di una cl. 38 e di una 357 Magnum. Anche D'Angelo era armato.

Onorato aveva l'ordine di uccidere tutte le persone in compagnia di Lima. Intorno alle 9,00 giunse la telefonata del Ferrante sul telefonino del D'Angelo; si avvicinarono alla villa del Lima. Pervenne un'altra telefonata del Ferrante, il quale avvisava che c'erano tre viaggi di sabbia; la motocicletta con i due a bordo proseguì il suo corso, avvicinando l'Opel Vectra; videro che essa macchina non si avviava per piazza Caboto, bensì verso il viale delle Palme. Onorato disse al D'Angelo di affiancare la macchina; questi si emozionava un pochino, perché era il primo omicidio che faceva e accostava la macchina con un po' di velocità sul lato dell'autista. L'Onorato esce la pistola e spara il primo colpo alla ruota, poi spara al parabrezza, mirando verso Lima, che si trovava accanto l'autista. Non lo riesce a colpire e vede Lima scendere dalla macchina di corsa verso l'Addaura; abbandona il motore e si mette all'inseguimento di Lima.

Raggiunge Lima e alla distanza di tre, quattro metri gli spara il primo colpo alle spalle e, poi caduto a terra Lima, gli spara alla testa, sulla nuca. Poi mentre sta sparando, vede arrivare un camion e una macchina dalla direzione opposta che si fermano; il camion viene dalla Addaura, la macchina dal viale di Mondello.

Quando ha finito di sparare a Lima, si dirige verso gli altri due occupanti la macchina; (aveva il compito di sparare a tutti coloro che erano con Lima) e li vede dietro un cassonetto della spazzatura a circa 15 mt. di distanza, da dove aveva sparato a Lima; sono messi in ginocchio e punta loro la pistola; c'era un uomo con gli occhiali che gli ha fatto tenerezza e non si è sentito di sparargli. Ha voluto evitare ed ha ritirato la pistola, che aveva cambiata, perché con la prima aveva sparato 4/5 colpi. Si mise sopra il motore di D'Angelo e se ne andarono per V.le Regina Margherita, imboccando la via Marinai Alliata e lì c'era Scalici che li aspettava con la Uno bianca a due

sportelli. Prima è entrato Onorato e poi il D'Angelo che doveva scendere prima dell'Onorato. Abbandonarono la moto con il motore ancora acceso. Non si poteva bruciarlo, perché vicino c'era una scorta di carabinieri a presidio di qualche magistrato o altra persona, che abitava nei pressi e poiché, avendo usato guanti chirurgici, non avevano lasciato impronte. Dentro la macchina si spogliarono di guanti, pistole, giubotti antiproiettili e caschi che vennero messi in un sacco. Giovanni D'Angelo venne lasciato all'officina, dove Cusimano aspettava l'Onorato e il D'Angelo; all'insaputa di tutti avevano incaricato il Cusimano di distruggere tutto quanto era stato adoperato. Il Cusimano lo sapeva che si doveva fare questo omicidio, però era una cosa loro personale l'averlo messo al corrente. L'officina era aperta e gli operai presenti; non è stata presa nessuna precauzione, perché la struttura era piuttosto ampia, circa 2.000 mq.

Il proprietario dell'officina non sapeva niente. Quando la macchina arrivò, Cusimano non era visibile, perché Scalici non lo doveva vedere; D'Angelo scese e andò dentro l'officina, mentre Scalici e Onorato proseguirono verso Spina Santa, dove il secondo aveva lasciato la sua Panda.

Si bucò una ruota della macchina dello Scalici, quindi l'Onorato andò via a piedi; incontrò Pino Caravello, che gli diede un passaggio. L'Onorato con la sua Panda si recò a casa di Scalici, secondo l'accordo precedente. Lungo la strada, l'Onorato incontrò il Ferrante e si fecero cenno che tutto era andato bene.

A casa dello Scalici, si ritrovarono, oltre l'Onorato, lo Scalici, Biondino e Biondo ed erano tutti contenti. L'Onorato se ne andò per costruirsi un alibi; lavorava nella villa dell'On.le Aldo Rizzo. Non erano presenti in casa Scalici nè il D'Angelo né il Ferrante.

Dalle dichiarazioni di Onorato si ricava l'esatto svolgimento della fase organizzativa, della fase esecutiva e della riunione finale a casa di Scalici, dove i presenti (Onorato, Biondino, Biondo e Scalici) si congratularono per l'esatta riuscita dell'impresa.

I luoghi descritti dall'Onorato coincidono con gli allegati fotografici, prodotti dalla Dia il 7/11/96.

Gli unici particolari che non coincidono sono:

- il colore del casco indossato dal killer, che i testimoni indicano di colore scuro, (rosso dirà Marchiano) soprattutto la visiera, mentre l'Onorato preciserà che il casco che indossava era di colore bianco con visiera scura. Si tratta di un particolare che non smentisce l'Onorato, in quanto è possibile che i testi abbiano attenzionato solo la visiera del casco che era di colore scuro;
- il fatto, riferito dall'Onorato, di avere puntato la pistola contro due persone vicine ad un cassonetto, non rispondente a quanto riferito dal Li Vecchi e dal Riggio; tuttavia va detto che i due soggetti erano impauriti e terrorizzati e quindi è possibile che non abbiano notato quel particolare, accucciati com'erano nei pressi del cassonetto e non in grado di osservare quanto succedeva intorno a loro, quasi che non volessero vedere la scena, che si svolgeva sotto i loro occhi.

Un riscontro significativo è invece dato dal tabulato delle conversazioni telefoniche che sono state fatte sul cellulare in uso al Ferrante, di cui si parlerà in prosieguo quando si commentarono le dichiarazioni del Ferrante.

Ancora riscontrato è l'Onorato:

- dalle dichiarazioni dell'avvocato Riggio che riferisce di avere incrociato una motocicletta con due persone a bordo con caschi integrali e con fare sospetto;

- dalle dichiarazioni dell'agente Marchiano, il quale notò una motocicletta che affiancò una Vectra Opel dal lato del guidatore e quest'ultima fermarsi.

Si può osservare che la manovra di accostamento non perfettamente eseguita dal D'Angelo ha costretto l'Onorato, essendo stata superata la macchina, di voltare il busto e in questa difficile posizione fallì il suo proposito criminoso, colpendo la ruota anteriore sinistra e il parabrezza, senza poter attingere Lima.

Ancora riscontrato è l'Onorato dalle dichiarazioni della D.ssa Pluchino, dirigente del Gabinetto di Polizia scientifica di Palermo, che ha riferito che all'interno dell'autovettura è stato rinvenuto un proiettile cl 38; e di tale cl. era una delle due armi (cl 38 e 357 magnum) di cui si è dichiarato fornito l'Onorato; che ha dichiarato di avere fatto uso solo di un'arma per sparare a Lima.

L'esame autoptico ha rivelato che l'on.le Lima è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco: uno esplosivo a distanza ravvicinata da dietro in avanti dalla regione occipitale alla regione frontale; l'altra alla zona toracica posteriore sinistra; un altro ancora che interessò la zona cutanea. Tali risultanze corrispondono con quanto descritto dall'Onorato, che ha riferito di avere puntato il Lima dapprima al torace posteriore (alle spalle - dirà -) e poi alla nuca (il numero dei colpi riscontrati dalla scientifica e dalla perizia autoptica coincidono con i colpi sparati, secondo le dichiarazioni dell'Onorato - quattro, cinque colpi). Anche l'autovettura, indicata dall'Onorato come quella utilizzata dallo Scalici per recuperare i due killers, risulta appartenersi al figlio dello stesso, Scalici Rosolino. (Fiat Uno bianca, tg. PA A 21573).

Ancora riscontrato è l'Onorato sul mezzo usato dai killers, così come notato dal teste Marchiano che ha rilevato anche la targa corrispondente (PA 121536)

Dagli accertamenti di P.G. si evidenziava che la targa non coincideva con il numero di telaio, appartenente ad una moto con altra targa. Alla moto, sottratta a Porretto Vito, era stata applicata la targa, appartenente a Beninati Davide. Entrambi erano stati derubati il 31/08/89 rispettivamente in via Di Blasi e in via Leopardi.

Pienamente riscontrato è ancora l'Onorato dalle dichiarazioni di Ferrante G. Battista. Questi dirà: "di avere sentito parlare dell'omicidio Lima da Salvatore Biondino verso la fine di febbraio 92 (10/15 giorni prima dell'omicidio stesso). Precisa che Biondino Salvatore era uomo di onore della famiglia di San Lorenzo (che è ricompresa nel mandamento di San Lorenzo), il cui rappresentante era Giacomo Giuseppe Gambino, sostituito poi, dopo l'arresto di quest'ultimo, dal Biondino stesso.

Gli uomini d'onore che furono resi edotti di tale omicidio sono stati: Onorato, Ferrante e Salvatore Biondo - il corto. Il Biondino al Ferrante, che non conosceva l'on.le Lima, disse di non preoccuparsi, perché l'on.le Lima aveva i capelli bianchi ed era una persona anziana, somigliante a Mario Troia consigliere della famiglia di San Lorenzo. Allo stesso Ferrante il Biondino indicò l'abitazione del Lima.

Gli appostamenti dovevano farsi presso la villa di Mondello dell'on.le Lima e in via Emerico Amari, ove ha sede una sezione della Democrazia Cristiana- ed erano stati effettuati da Ferrante, Biondino e Biondo. Egli effettuava il controllo dei movimenti dell'on.le Lima con la sua mercedes 190 di colore amaranto, mentre Biondino e Biondo utilizzavano indifferentemente la Clio del primo e la Fiat uno del secondo, in quando svolgevano il compito insieme.

Il Biondino aveva pensato che ad effettuare l'omicidio dovevano essere solo loro tre e eventualmente chiamare qualche persona di appoggio. Poi saputo che D'Angelo aveva rubato una autovettura, decise di far partecipare sia il D'Angelo, sia l'Onorato . Giovanni D'Angelo era uomo

d'onore della famiglia di Partanna-Mondello, combinato segretamente in casa di Simone Scalici, onde solo 6 persone lo conoscevano come tale. A tale affiliazione erano presenti, oltre Ferrante, Francesco Onorato, Franco Vitrano (uomo d'onore della famiglia di Pallavicino), Salvatore Biondo, il corto, Salvatore Biondino, Totuccio Graziano e Simone Scalici.

Il Ferrante ha precisato che D'Angelo era scomparso. Francesco Onorato - riferisce Ferrante - è uomo d'onore della famiglia di Partanna-Mondello (mandamento di San Lorenzo), mentre Scalici Simone è uomo d'onore della famiglia Tommaso Natale-Sferracavallo (mandamento di San Lorenzo), aggregato alla famiglia di Partanna-Mondello.

Fu lo stesso Biondino ad incaricare Ferrante di avvertire il D'Angelo e l'Onorato

Si diedero appuntamento al Roosevelt o meglio all'interno di un complesso residenziale che era a loro disposizione.

In questo locale Biondino mise il gruppo al corrente dell'omicidio Lima. Erano presenti il Ferrante, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, Simone Scalici, Giovanni D'Angelo e Francesco Onorato e il Biondino distribuì i ruoli.

Doveva essere usata una Lancia Delta oppure un'Alfa Romeo, rubata dal D'Angelo e depositata nei pressi della Villa Comunale di Capaci,

Fecero ulteriori appostamenti nei pressi di piazza Caboto, dove doveva essere compiuto l'omicidio. Il Ferrante doveva recarsi a Montepellegrino e controllare l'uscita dalla villa dell'on.le Lima.

Si organizzò in questo modo: egli doveva appostarsi con il binocolo, Francesco Onorato con D'Angelo, vicino a P.zza Caboto e i contatti con il Ferrante dovevano essere tenuti con il cellulare del D'Angelo.

Simone Scalici doveva portare le armi ed appostarsi nei pressi del campo Castellucci, dalla parte opposta di P.za Caboto. Biondino e Biondo

sull'auto rubata. L'omicidio non poté essere realizzato, in quanto si ebbe il sospetto di essere stati notati.

Il Ferrante precisava che egli possedeva un cellulare, intestato alla ditta "Ferrante G. Battista", mentre il D'Angelo faceva uso di un telefono intestato alla NA.FE.DIL, di Gioacchino Sensale.

La macchina rubata era stata prelevata dal deposito presso la villa comunale di Capaci ed ivi riportata dal Ferrante. Anche la moto, poi usata per l'omicidio, era custodita nel detto deposito; la macchina rubata era stata portata dapprima a Partanna Mondello vicino la ditta "Interlinea" e poi spostata nelle vicinanze del Roosevelt sotto la montagna.

Il progetto non riuscì, come più sopra detto, e si decise di usare una moto Enduro di colore rosso, rubata dal D'Angelo e poi portata vicino al campo di Santo Canale. La distribuzione dei compiti, sempre fatta da Biondino, prevedeva: Ferrante sempre a Montepellegrino per dare la battuta al D'Angelo, mediante l'uso di telefonini; quest'ultimo doveva condurre la moto e l'Onorato doveva sparare; il Biondino e il Biondo a Piazza Caboto con compiti di copertura; Simone Scalici doveva con la sua macchina aspettare nei pressi della scuola elementare per portare via le armi. I due killers dovevano portare caschi integrali ed erano entrambi armati.

La mattina i componenti del gruppo, che aveva organizzato l'omicidio, si riunirono in un locale nella disponibilità dell'Onorato. In particolare il Ferrante doveva porsi in collegamento con il D'Angelo comunicando con frasi convenzionali (camion di sabbia), in quanto il Ferrante era fornitore di materiale edile e il D'Angelo virtualmente lavorava alla NA.FE.DIL che svolgeva attività di trasporto e sbancamento terra.

Il Ferrante - riferisce ancora – che, prima di portarsi a Montepellegrino, effettuò la prova del telefonino, per vedere se c'erano problemi di linea. Salito a Montepellegrino, poteva vedere la casa di Lima, la p.za Caboto, la

motocicletta del D'Angelo, le autovetture del Biondo e del Biondino, i quali portarono rispettivamente la Fiat Uno e la Clio.

Non vedeva lo Scalici, perché coperto da un canneto. Da quella posizione notò avvicinarsi l'Opel Vectra di colore blu verso l'uscita pedonale della villa di Lima. Telefonò al D'Angelo, mentre l'on.le Lima stava per uscire; accorgendosi nello stesso istante che alla villa si avvicinò un'altra macchina, con il conducente della quale il Lima si soffermò a parlare. Ebbe modo di vedere la moto che si avvicinava alla villa e poi si allontanava verso p.zza Caboto.

Dopo circa 15 minuti la persona che si era fermata a parlare con l'on.le Lima si allontanò ed allora il Ferrante ritelefonò al D'Angelo, avvertendolo.

Dopo avere visto la macchina dell'on.le Lima che si allontanava, il Ferrante lasciò Montepellegrino.

Il Ferrante si portò sul posto e poté vedere la Opel Vectra ferma con lo sportello aperto, un camion e il corpo di Lima per terra. Si meravigliò che l'omicidio fosse avvenuto in quella zona e non a p.zza Caboto. Dopo si allontanò e lungo la strada incrociò Onorato a bordo della sua Panda, con il quale scambiò un cenno di saluto.

Qualche giorno dopo si incontrò con Biondino, al quale chiese se uccidere l'on.le Lima fosse stata una mossa intelligente e questi rispose: era una cosa che si doveva fare, perché loro ci hanno preso in giro; così la smettono, perché dovevano capire chi comandava. Praticamente ci hanno preso in giro e ognuno di noi si deve pulire i piedi. Il Ferrante aggiunse che capì che si trattava d'altri uomini politici, che dovevano essere uccisi.

Ha precisato ancora il Ferrante che il Biondino, allora sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino, detenuto, era molto vicino a Riina, onde operava su disposizione del capo e non per sua iniziativa personale.

Il Ferrante conferma l'Onorato sulle fasi organizzative ed esecutive dell'omicidio. Ma quel che conta è anche il riscontro estrinseco documentale, rappresentato dai tabulati; da essi emerge che la prima telefonata del 12/03/92, partita dal cellulare del Ferrante (0337-891808) su quello del D'Angelo (0337-961517) è avvenuta alle ore 8,55 ed è durata 14 secondi; alle 8,59 il Ferrante richiama il D'Angelo e la conversazione dura 17 secondi. Dopo la prova dei telefonini, il Ferrante sale a Montepellegrino e da lì aveva una visione piena della zona sottostante; poteva vedere il D'Angelo e l'Onorato con la moto e Biondino e Biondo con le auto a piazza Caboto, nonché la casa dell'on.le Lima. Dal tabulato risulta una telefonata alle ore 9,25 della durata di 2 secondi (in questa occasione il Ferrante avvisa dell'arrivo dell'Opel Vectra) ed ancora una telefonata alle ore 9,39 con l'indicazione dei camions di sabbia, che indicavano l'allontanamento del Lima dalla villa. L'intervallo tra la telefonata delle 9,25 e quella delle 9,39 conferma il Ferrante, che riferisce che il Lima, appena uscito dalla villa, si sofferma per circa 15 minuti con il conducente di un'auto, ivi giunta.

Ora considerato che al 113 giunse la telefonata dell'agente Marchiano alle ore 9,45, l'azione criminosa ebbe a svolgersi (in appena 6 minuti), tra le 9,39 e le 9,45 del 12/03/92.

La difesa degli imputati ha più volte fatto presente che Onorato e Ferrante si sono autoaccusati dell'omicidio Lima per trarne benefici premiali, avendo fatto rilevare discordanza delle loro dichiarazioni con la prova generica e specifica.

Ma, a parte che trattasi di discordanze minime, di cui si dirà in proseguo, è bene precisare che i due collaboranti hanno partecipato personalmente all'omicidio (di cui riferiscono particolari che hanno trovato riscontro estrinseco) e ciò risulta comprovato dal fatto della loro appartenenza alla

famiglia mafiosa, nel cui territorio ebbe a verificarsi l'omicidio, in ossequio alle regole della ripartizione delle competenze territoriali vigenti nell'organizzazione criminale.

Invero un fatto così eclatante non poteva avvenire in quel territorio se non con la partecipazione degli uomini d'onore più rappresentativi di detto territorio, soprattutto in considerazione del fatto che nessuna reazione mafiosa seguì a tale misfatto.

La partecipazione dei due collaboranti all'omicidio del Lima trova conferma anche nel riconoscimento da parte del D'Angelo del giovane sul camion (l'agente Marchiano) come di un soggetto abitante in Partanna e proprio il Marchiano e il padre abitavano in detto quartiere dal 92, come precisato dall'agente stesso. Il che comportava peraltro come sul territorio veniva esercitato un controllo capillare da parte di Cosa Nostra, che consentiva di identificare anche i soggetti "estranei" alla stessa organizzazione, che, in quanto residenti nel territorio di pertinenza, erano "attenzionati" dagli uomini d'onore della zona.

Come già detto, le differenze riscontrate dalla difesa tra le dichiarazioni di Onorato e Ferrante (riunione in cui Biondino comunicò la decisione di uccidere l'europarlamentare - secondo il Ferrante al Roosevelt all'Addaura - secondo l'Onorato - a casa di Simone Scalici), non solo sono prova della genuinità delle stesse dichiarazioni (peraltro non risulta che i due collaboranti abbiano avuto occasione di incontro fra loro), ma possono essere facilmente superate dalla considerazione che l'Onorato fu solo successivamente coinvolto nell'omicidio e quindi diversi possono essere stati i luoghi, dove i due collaboranti appresero per la prima volta della decisione dell'uccisione dell'on.le Lima. Infatti il Ferrante ha riferito che nel progetto primario si era deciso di far partecipare solo tre soggetti

all'omicidio (Biondino Salvatore, Biondo Salvatore e Ferrante) e solo successivamente si decise di fare intervenire l'Onorato e il D'Angelo.

Il mancato riferimento del Ferrante al Cusimano è facilmente superabile, sulla base delle stesse dichiarazioni di Onorato che assume che insieme al D'Angelo decisero di utilizzare il Cusimano per distruggere le armi e gli altri oggetti utilizzati per l'omicidio, senza comunicare agli altri partecipanti del coinvolgimento del Cusimano, onde che lo stesso non fu visto dallo Scalici, quando il D'Angelo scese con il sacco innanzi l'officina.

Va peraltro rilevato che dell'officina di Partanna-Mondello (L.A.F.E.R. s.r.l.) è risultata una dei titolari Chiarello M. Maddalena, che è moglie del Cusimano.

Il Ferrante - come rilevato dalla difesa - è anche impreciso sul tipo di macchina (una Lancia Delta o un'Alfa Romeo) da utilizzare nel primo progetto; ma si tratta di una inesattezza di poco rilievo, anche in considerazione che nel deposito nei pressi della villa comunale di Capaci, l'organizzazione disponeva di numerose macchine rubate, come anche di motociclette (vedi in particolare che il numero di telaio e il numero della targa del motoveicolo utilizzato per l'omicidio si appartenevano a due moto diverse, rubate lo stesso giorno il 31/8/89 a Beninati Davide e a Porretto Vito).

Peraltro è notorio che di un medesimo fatto, personalmente vissuto, ciascuno conserva nella sua memoria segmenti temporali e fattuali in parte diversi, senza che ciò consenta di negare che gli stessi soggetti abbiano potuto partecipare al loro vissuto raccontato, anche in considerazione del differente livello di compartecipazione emotiva.

Anche con riferimento alla qualifica di uomo d'onore riservato, attribuito dal Ferrante al D'Angelo, non riferita dall'Onorato (che addirittura precisa che il D'Angelo doveva essere combinato dopo l'omicidio Lima), è

spiegabile con l'osservazione fatta dal Ferrante, secondo il quale la qualifica di uomo d'onore del D'Angelo era conosciuta soltanto da pochi, in quanto si trattava di uomo d'onore "riservato".

Un rilievo della difesa (corporatura dell'Onorato alto mt. 1.91 e di peso pari a 105 kg.) potrebbe incrinare la veridicità delle dichiarazioni di Onorato, che si sarebbe dichiarato autore dell'omicidio Lima, se messa a confronto con la descrizione dei dati somatici dello sparatore, fornita dal Marchiano (1.75/1.80 al massimo e di corporatura esile).

Ma anche questa volta il rilievo della difesa è superabile, ove si consideri che il posto di osservazione del Marchiano (alla guida di un camion) può incidere sulla percezione delle dimensioni fisiche di un individuo per strada e in movimento.

La difesa di Scalici Simone e di Biondo Salvatore hanno fatto rilevare come l'Onorato, chiamato a rispondere nelle prime fasi dibattimentali quale mandante, nella qualità di reggente di Partanna Mondello, ha potuto conoscere e memorizzare tutte le fasi del processo, onde è stato davvero facile per lui chiamarsi quale autore materiale, onde ottenere benefici premiali.

Va subito osservato che la mera conoscenza degli incartamenti processuali (risultanze peritali, testimoniali e di prova generica) non inficia la attendibilità dei collaboranti, solo perché essi rendono dichiarazioni nella fase avanzata del dibattimento. Invero non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili tali dichiarazioni, né l'accertata conoscenza delle propalazioni di un collaborante da parte del dichiarante successivo, ancorché di contenuto per lo più conforme, consente di escludere che quanto riferito non sia il portato di un proprio personale "vissuto", laddove il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa porta alla convinzione che i propalanti siano portatori di conoscenze di prima mano.

L'unico accertamento richiesto è quello di un maggior rigore nella valutazione da parte del giudice, onde escludere che la coincidenza delle due dichiarazioni sia fittizia e frutto di influenze reciproche.

Va poi rilevato che, per conforme orientamento della giurisprudenza, la credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti non viene meno per il solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha od ha potuto avere acquisito dalla partecipazione al dibattimento ovvero da consimili dichiarazioni di altri collaboranti.

Ciò dicasi in particolare per il primo e più generale rilievo delle difese dei presunti esecutori materiali, secondo le quali l'Onorato, implicato nel dibattimento, quale reggente della famiglia di Partanna-Mondello, abbia potuto acquisire le notizie, da lui riferite alla sua personale partecipazione al fatto reato, dalle fasi processuali che hanno preceduto la sua collaborazione.

Non può dirsi invero che egli si sia limitato a fornire notizie attinenti il fatto-reato desumibili dalle acquisizioni dibattimentali, che lo hanno visto partecipe del dibattimento nella qualità di reggente la famiglia di Partanna-Mondello.

Egli è stato prodigo di particolari, non già emersi nel dibattimento:

- il colore del casco da lui indossato (di colore bianco con visiera scura), che secondo i testi, invece, sarebbe stato di colore scuro;
- il particolare secondo il quale egli avrebbe mirato puntando loro contro la pistola, il Li Vecchi e il Riggio, inginocchiati nei pressi di un cassonetto della spazzatura, essendo stato deciso che non dovevano essere lasciati "testimoni" del fatto;
- l'esatta descrizione dei luoghi, che non poteva derivare da quanto emerso in dibattimento, prima della sua collaborazione;
- l'aver indicato D'Angelo Giovanni, come colui che guidava la moto, risultato - secondo le dichiarazioni del Ferrante - organicamente

aggregato alla famiglia di Partana-Mondello, combinato segretamente in casa di Simone Scalici, alla presenza del Ferrante, di Francesco Onorato, di Franco Vitrano, di Salvatore Biondo, di Salvatore Biondino e di Totuccio Graziano (ed invece da affiliare successivamente al delitto Lima secondo l'Onorato).

- l'aver indicato gli altri compartecipi al fatto organizzativo ed esecutivo del delitto Lima, puntualmente confermato dal Ferrante, che indica tali soggetti in lui stesso, in Onorato, in D'Angelo, in Biondo, in Biondino e in Scalici, con la sola esclusione del Cusimano che si spiega con quanto affermato dallo stesso Onorato che ha precisato che il coinvolgimento del Cusimano era stato concordato esclusivamente tra lui e il D'Angelo. Nemmeno lo Scalici, che pur li accompagnò all'officina di Partanna Mondello, ebbe modo di notare la presenza del Cusimano, che sia il D'Angelo sia l'Onorato volevano mantenesse incognita.

I SINGOLI IMPUTATI

Riina Salvatore - capo indiscusso della Commissione, dopo la estromissione di Michele Greco e capo-mandamento insieme a Bernardo Provenzano del mandamento di Corleone.

Egli dopo la guerra di mafia dell'80, nel corso della quale erano stati eliminati i c.d. "moderati" dell'organizzazione Cosa Nostra, aveva assunto la leadership del gruppo, artefice della linea strategica di Cosa Nostra nel 92, ed aveva scelto gli uomini da portare a capo-mandamento, che partecipavano in linea parietaria alla Commissione, a cui erano demandate le decisioni più importanti.

E' indicato da Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore (l'uno sostituto del Brusca Bernardo, capo-mandamento di S. Giuseppe Jato e l'altro, sostituto di Pippo Calò, capo-mandamento di Porta Nuova) come l'ideatore

dell'omicidio Lima, che, peraltro, era stato deliberato da tempo (dirà il Brusca già nell'80/82).

Il Riina - diranno i collaboranti - “era, pur avendo assunto la “direzione della Commissione provinciale”, ligio al rispetto assoluto delle regole di Cosa Nostra, secondo le quali i delitti eclatanti dovevano essere deliberati in Commissione, assicurandosi l’avallo anche dei capi-mandamento detenuti o tramite i loro sostituti o - come precisato dal Cancemi - mediante il loro diretto interpello tramite le vie ordinarie (colloqui con i familiari o bigliettini recapitati tramite corrotti agenti penitenziari o familiari dei detenuti), cosicchè il Riina aveva assicurato ai partecipi alla riunione ristretta (Biondino Salvatore, Geraci Raffaele, Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore) che i capi-mandamento detenuti sarebbero stati avvertiti, come avvertiti erano stati gli altri capi-mandamento, tramite riunioni ristrette, dal Riina indette nei territori di loro competenza.

Egli è presente nelle diverse riunioni, ove fu organizzato l’omicidio Lima (vedi Brusca e Cancemi) e il suo diretto coinvolgimento è comprovato dall’Onorato, che ha riferito che Biondino Salvatore aveva sollecitato l’esecuzione dell’omicidio Lima, perché non voleva fare brutta figura con i “vertici” di Cosa Nostra. E’ indicato dal Brusca come l’uomo che aveva ritardato l’esecuzione dell’omicidio Lima (e di altri omicidi eccellenti) deliberati nell’80/82, in quanto diceva: “non vorrei che molti uomini d’onore dovrebbero dire che per colpa mia o di questi fatti il maxi-processo è andato male”.

Biondino Salvatore: secondo la difesa si sarebbe verificata la circolarità della prova, nel senso che sia Onorato sia Ferrante avrebbero reso dichiarazioni conformi, per avere conosciuto le modalità esecutive dell’omicidio dalla partecipazione al dibattimento per l’Onorato, mentre

per il Ferrante questi si sarebbe limitato a confermare le dichiarazioni dell'Onorato per usufruire di benefici premiali.

Ancora la difesa chiede l'annullamento della sentenza per essere stati ritenuti dal 1° giudice utilizzabili verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti, senza la presenza dei difensori.

Va detto, in particolare, che gli elementi per pervenire al giudizio di colpevolezza dell'imputato sono stati direttamente ricavati da quanto riferito dai collaboranti, tutti esaminati nel procedimento di 1° grado.

Per quanto riguarda il richiesto annullamento della sentenza di 1° grado, per violazione dell'art. 495 c.p.p., per aver il Presidente escluso l'audizione dei testi, richiesti dalla difesa, in maniera non collegiale, respingendo la richiesta nel corso del dibattimento, senza riunirsi in camera di consiglio per deliberare, va detto che gli artt. 190 e 495 prescrivono che il giudice provveda circa l'ammissione delle prove con ordinanza motivata. Tuttavia va affermato che l'omissione della formale pronuncia di tale provvedimento non comporta la nullità del dibattimento e della sentenza ex art. 178 lettera c, in relazione agli artt. 190 e 495 c.p.p., quando lo stesso può desumersi quale implicato dagli atti. Più precisamente l'ordinanza può ritenersi superflua nelle ipotesi in cui, in difetto di contrasto tra le parti in ordine alle prove dedotte, il procedimento sia proseguito nel comune accordo dei protagonisti, i quali abbiano concretamente dato attuazione a quello che sarebbe stato lo scopo dell'ordinanza.

Secondo le acquisizioni dibattimentali (dichiarazioni di Cancemi) il Biondino è stato capo decina di San Lorenzo (che nell'accezione mafiosa indica il capo del gruppo di fuoco operante nel territorio); nella qualità di sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino ha partecipato alla riunione ristretta, alla quale erano presenti alcuni capi-mandamento (Riina

Salvatore, Ganci Raffaele, Cancemi e Brusca Giovanni, questi due ultimi nella qualità di sostituti), nella quale si decise di dare esecuzione ad una delibera di morte del Lima, assunta - secondo le dichiarazioni di Brusca Giovanni - sin dall'80/82 dalla Commissione provinciale di Palermo.

Egli è portavoce privilegiato di Riina ed era quello che - secondo Cancemi - teneva i rapporti di tutta la Sicilia con Riina Salvatore. Era incaricato unitamente a Ganci Raffaele di portare a conoscenza dei capi-mandamento, non intervenuti alle riunioni ristrette, le decisioni prese, in detta sede.

Secondo le indicazioni fornite da Onorato, il Biondino è l'organizzatore in loco dell'omicidio Lima e promotore della riunione in casa di Scalici Simone a Sferracavallo, nei primi di marzo 92, ove erano presenti oltre lo Scalici e l'Onorato, anche D'Angelo Giovanni, Salvatore Scalici della famiglia di Sferracavallo, Salvatore Biondo, il corto, della famiglia di San Lorenzo, Ferrante G. Battista di San Lorenzo e Salvatore Graziano della famiglia di Sferracavallo-Tommaso Natale.

L'Onorato è divenuto reggente di Partanna Mondello nell'87 su indicazione del Biondino, che, all'epoca, era divenuto sostituto del capo-mandamento Giacomo Giuseppe Gambino, arrestato nell'86 insieme a Ganci Raffaele, capo-mandamento della Noce.

A San Lorenzo nell'87 era stato costituito un gruppo di fuoco (del quale facevano parte Ferrante, Onorato, Scalici Simone, Salvatore Graziano, Mimmo Biondino, Nino Troia (e il di lui figlio Enzo e il di lui fratello Orazio) con a capo il Biondino nella qualità di capo-decina.

Ne avevano fatto per un periodo parte Salvatore Biondo, detto il corto, Salvatore Biondo detto il lungo e Michelangelo Pedone.

Il Biondino, quale portavoce del Riina, aveva confidato al comando, utilizzato per l'omicidio Lima, di aver fatto "bella figura" con la Commissione e reso contento Riina.

Ancora Ferrante fornisce notizie sul Biondino, precisando che questi, dapprima capo-decina del mandamento di San Lorenzo, dopo l'86 (arresto del capo-mandamento Giuseppe Giacomo Gambino) lo aveva sostituito nella gestione del territorio di competenza.

Era "vicino" al Riina; infatti quando questi fu arrestato il 15/1/93 era in compagnia del Biondino e dovevano recarsi ad una riunione (alla quale dovevano essere presenti, tra gli altri, il Ferrante stesso e Eucaliptus Nicolò di Bagheria), nella quale il Riina doveva presentare un certo Vaccaro, uomo d'onore di Caltanissetta. L'appuntamento era al Car Bar e i presenti Salvatore Biondo, Ferrante ed Eucaliptus dovevano incontrarsi con il Riina e il Biondino.

E' indicato il Biondino presente alla riunione, in cui si decise l'eliminazione dell'on.le Lima; il Ferrante lo aveva sentito dire: "i politici ci hanno preso sempre in giro, ci dobbiamo lavare i piedi", onde il collaborante ne aveva tratto impressione che volesse riferirsi all'eliminazione di altri uomini politici, oltre al Lima.

Ancora presente ad una riunione, nella quale si decise la eliminazione di Lima, (avvenuta in presenza di alcuni capi-mandamento alla fine di febbraio-primi di marzo 92 in casa Guddo - dietro villa Serena) lo dà Brusca Giovanni, che lo ha visto nella riunione dell'89 (dove c'era anche Pietro Aglieri) ed ancora in quella "allargata" del 91, ove si parlò dell'appalto della Pretura per la costituzione di una cassa comune (alla quale riunione il Brusca ricorda tra gli altri presenti il Montalto Giuseppe - sostituto del capo-mandamento di Villabate (Salvatore) e da Aglieri Pietro, con Carlo Greco).

Dell'inserimento del Biondino nella organizzazione criminosa di Cosa Nostra ha parlato pure Gioacchino La Barbera, che avrebbe appreso da Brusca Giovanni che, per parlare con Riina, bisognava contattare Biondino Salvatore e lo stesso Onorato che riferisce d'avere sentito dire dal Biondino

che l'omicidio Lima era stato deciso dai vertici di Cosa Nostra per dare soddisfazione a quelle persone in carcere per il mancato interessamento da parte del Lima stesso. Ed ancora il Ferrante riferisce la frase dal Biondino pronunciata in occasione dell'omicidio Lima:” praticamente ci hanno preso in giro, così la smettono, perché dovevano capire chi comandava, ognuno di noi si doveva lavare i piedi”.

Ganci Raffaele: la difesa ha evidenziato che non è stata dimostrata la riconducibilità dell'omicidio Lima ad un interesse strategico dell'organizzazione criminale.

Si è in altra parte della presente sentenza ribadita la attualità della vigenza della regola di Cosa Nostra che gli omicidi eclatanti sono deliberati dalla commissione provinciale, riferendosi a periodi di fibrillazione della stessa organizzazione gli omicidi non deliberati da tutti i capi-mandamento (omicidio Bontate, Inzerillo, col. Russo, cap. Basile ecc.), ma è inoltre indubitabile che la strategia stragista del Riina era condivisa da tutti i capi-mandamento, che avevano subito gravi danni alla loro libertà personale, in esito alla decisione del maxi-uno, che aveva stabilito la validità del principio della riferibilità al vertice di Cosa Nostra (Commissione) degli omicidi eclatanti.

Inoltre la difesa fa rilevare la inattendibilità del Brusca e del Cancemi; va detto che della loro attendibilità non può certo dubitarsi, essendo le loro dichiarazioni connotate dai caratteri della spontaneità, della coerenza e del disinteresse.

E' emerso dagli atti dibattimentali (dichiarazioni di Drago, di Onorato, di Ferrante, di La Barbera, di Cancemi e di Brusca) che Ganci Raffaele era, all'epoca dei fatti, capo-mandamento della Noce, di estrazione corleonese; il mandamento si costituì dopo la morte violenta di Salvatore Scaglione,

capo della famiglia della Noce, nel 1982 con l'aggregazione della famiglia di Malaspina ed Altarello.

E' lo stesso Brusca ad attribuire al Ganci la frase: ci dobbiamo rompere le ossa a tutte queste persone; ci mettiamo mano e non ci fermiamo fino a quando non li portiamo a compimento.

Inoltre è lo stesso Brusca, che conferma quanto prima aveva riferito il Cancemi e cioè che il Ganci Raffaele era presente alla riunione in casa Guddo ai primi di marzo 92, nella quale manifestò apertamente la sua adesione alla proposta di Riina, così rafforzando la strategia del suo ideatore - proposta che riguardava progetti di morte per uomini politici, magistrati e "amici", che avevano voltato le spalle. Erano più - dirà Brusca - progetti deliberati da tempo, che non potevano essere più postergati; appunto - continua Brusca - alla fine di febbraio e i primi di marzo 92 deliberano la esecuzione di questi progetti di morte; quella riunione avvenne in casa Guddo, dietro Villa Serena.

Il Brusca dà Ganci presente ancora alle riunioni, che seguirono la morte di Lima, nelle quali si deliberarono le strategie di morte del 92, ed ancora in quelle successive all'arresto di Riina, nelle quali i capi-mandamento si consultavano per decidere se proseguire i suddetti progetti ovvero adottare una linea più moderata.

E se è vero che sia Brusca sia Cancemi hanno riferito di due isolati episodi in cui il Ganci avrebbe manifestato l'intenzione di por fine alla stagione del terrorismo mafioso, essi sono collocati temporalmente in epoca successiva l'omicidio Lima ed in particolare:

- l'una dopo la cattura di Salvatore Riina, allorché Provenzano progettava di sequestrare il capitano Ultimo, che aveva arrestato il superlatitante;

- l'altra in una riunione con La Barbera, Brusca e Cancemi, ove il Ganci riferiva che si doveva arrestare la linea stragista.

E' lo stesso Cancemi che riferisce che il Ganci Raffaele, che incontrava nella di lui macelleria, era la persona incaricata dal Riina, unitamente a Biondino Salvatore, per portare i messaggi ai vari capi-mandamento, che, anche tramite tale forma, venivano resi edotti della volontà di Riina.

A attribuire una posizione di stretta osservanza corleonese al Ganci sono pure Ganci Calogero e Anselmo F. Paolo, che precisano, non solo la loro partecipazione all'omicidio Falcone, ma la "presa in carico" da parte del mandamento della Noce, per volontà dello stesso Ganci, dell'attentato al giudice Falcone.

Può dirsi quindi che il Ganci, quale capo-mandamento della Noce, ha condiviso pienamente la linea stragista di Riina, dandogli il suo pieno appoggio e la sua totale adesione e, addirittura, ponendo "suoi uomini" a disposizione dell'organizzazione mafiosa nell'attentato al giudice Falcone. La sentenza di condanna del 1° giudice va pertanto confermata.

Madonia Francesco: la difesa ha sostenuto che il Madonia Francesco non poteva esprimere il proprio consenso, perché detenuto dal 6/5/87. Orbene è risultato dagli atti dibattimentali (vedi dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Mutolo, Marchese, Drago, Onorato, Ferrante, Cancemi e Brusca) che il Madonia Francesco era divenuto capo-mandamento di Resuttana e conservava tale qualità anche nel '92, sostituito dalla data del suo arresto, nel tempo dai figli Nino, Aldo e Giuseppe e per ultimo da Di Trapani Francesco (sostituito dopo la sua morte dal figlio Nicolò).

E', in particolare, il Ferrante che precisa che, nelle riunioni tenutesi nel baglio Biondo o in casa di Biondino Salvatore, aveva visto oltre Riina, Ganci Raffaele, Salvatore Cancemi, sostituto di Calò, Francesco Di Trapani del mandamento di Resuttana (poi deceduto, nella qualità di sostituto del capo-mandamento Madonia Francesco). Questo Di Trapani aveva preso,

nella qualità di sostituto, il posto che prima era stato di Nino Madonia e, dopo l'arresto di questi, da Salvo Madonia.

Ha precisato, in particolare, il Brusca che i capi-mandamento, anche se detenuti, mantenevano sempre la loro carica e se la detenzione durava da tempo, a rappresentarli sul territorio e in Commissione provvedevano i sostituti, che rappresentavano la volontà del capo-mandamento.

Va detto che il Madonia era stato ritenuto dalla sentenza che ha deciso il c.d. maxi-uno responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e membro della Commissione provinciale di Palermo e, sempre in tal veste, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del cap. Basile.

Il Madonia Francesco, mai estromesso da Cosa Nostra, nonostante la detenzione, si faceva rappresentare da Madonia Antonino (vedi riunione, indicata da Drago nell'89 e riunione al baglio Galatolo, in occasione del rientro in Sicilia dell'89 del Contorno), da Salvo Madonia dopo l'arresto di Antonino (vedi riunione allargata del 91 - appalto della Pretura di Palermo - di cui parla il Brusca) - ed ancora nel 92 da Francesco Di Trapani (vedi dichiarazioni di Onorato e di Ferrante); essi agivano tutti in rappresentanza del Madonia Francesco detenuto, secondo la regola (mai violata se non in casi di estromissione formale), che il capo-mandamento conserva la carica di membro della Commissione e, come tale, doveva far pervenire, tramite il sostituto, la sua adesione al programma criminoso, deliberato dai capi-mandamento liberi.

Il Madonia Francesco, ha conservato nel periodo antecedente la eliminazione dell'On.le Lima i permessi di colloquio con i familiari (la moglie) e il difensore e non era escluso dalla vita comune, onde era possibile il contatto con altri uomini d'onore, tra i quali circolavano le notizie relative all'ambiente di "Cosa Nostra". Si vuol dire, in particolare, che lo stato di detenzione del Montalto non escludeva per quanto più sopra

detto, che egli venisse reso edotto delle decisioni di competenza della Commissione, tramite i contatti con i familiari.

Il mandamento di Resuttana è stato da sempre di sicura estrazione corleonese e il rappresentante, mai estromesso, ha condiviso le strategie della Commissione tramite i suoi sostituti che erano portavoce della sua volontà in Commissione.

Egli è stato messo in condizione di conoscere anche durante lo stato di detenzione e di condividere la strategia stragista del 92, non avendo mai Riina (salvo casi di contrasti interni) violato la regola di far partecipare tutti i capi-mandamento alle decisioni degli omicidi eccellenti, laddove necessaria era la massima coesione tra i componenti.

La sentenza di condanna del giudice di 1° grado va pertanto confermata, non potendosi concedere al Madonia Francesco le pur richieste attenuanti generiche, stante il suo organico inserimento in Cosa Nostra in posizione di vertice.

Buscemi Salvatore: la difesa fa rilevare:

- che non risulta provata la qualità di capo-mandamento, in quanto, come tale, non è stato condannato nel maxi-uno;
- è stato assolto dagli omicidi Falcone, Borsellino e Scopelliti;
- che egli ebbe a costituirsi, violando una regola di Cosa Nostra, in carcere il 3/5/88;
- che la sua qualità di capo-mandamento è affermata solo da Cancemi, Marchese ed Onorato, avendo il Brusca indicato come capo-mandamento La Barbera Michelangelo e l'Anselmo ha riferito di aver visto partecipare ad una riunione plenaria nell'85/86 il La Barbera;
- che non risulta provato che egli intrattenesse rapporti privilegiati con Lima;

- che, infine, non vi è prova che il Buscemi sia stato preventivamente avvisato, stante gli ottimi rapporti che - secondo Cancemi - univano Lima con Buscemi.

E' emerso dagli atti dibattimentali che il Buscemi, uomo d'onore di Passo di Rigano (vedi dichiarazioni di Buscetta e Calderone), dopo la morte violenta di Inzerillo Salvatore, era divenuto capo-mandamento di Passo di Rigano, come affermato dal Mutolo, dal Cancemi e dall'Onorato. E' indicato presente nelle riunioni plenarie dell'83.

Le dichiarazioni del Brusca (capo-mandamento di Passo di Rigano è il La Barbera) e dell'Anselmo (c'era La Barbera in una riunione plenaria nell'85/86) non sono sufficienti a far ritenere non provata la qualità di capo-mandamento del Buscemi, in quanto egli, nonostante la volontaria costituzione in carcere, non subì l'onta di essere estromesso (nessuno dei dichiaranti ha riferito in tal senso) e si faceva sostituire, benché ancora libero, dal La Barbera nelle riunioni plenarie, in quanto le sue condizioni precarie di salute non gli consentivano di partecipare attivamente alle riunioni del consesso mafioso.

Quanto sopra detto spiega anche la sua volontaria costituzione in carcere il 3/5/88, che non può essere definita – come invece vorrebbe far pensare la difesa come una frattura con l'associazione mafiosa, di cui egli invece continuò a farne parte. Invero le cattive condizioni di salute rendevano ancora più precario lo stato di latitanza del Buscemi, che pensò bene di costituirsi, in quanto la sua detenzione in carcere sarebbe durata ben poco. La sua intuizione si materializzò subito dopo, avendo ottenuto ben presto gli arresti ospedalieri e poi quelli domiciliari.

Quindi le esigenze di salute portarono il Buscemi ad infrangere la regola di Cosa Nostra, secondo la quale la costituzione in carcere costituiva per l'uomo di Cosa Nostra un disonore; ma da tale volontaria costituzione in

carcere non derivò al Buscemi, in seno all'organizzazione mafiosa, alcun danno di immagine, permanendo nella sua carica di capo-mandamento, rappresentato in Commissione dal suo sostituto Michelangelo La Barbera.

La difesa ancora fa rilevare che non sono provati i rapporti privilegiati del Buscemi con il Lima; ma ciò trova, invece, conferma nelle parole di Cancemi che ha riferito che i Buscemi avevano il Lima nelle loro mani; “erano pane e pasta”; con ciò volendo significare che il Lima costituiva una pedina importantissima per gli affari dei Buscemi (appalti, concessioni edilizie ed altro). Il Cancemi aggiunge che, nelle riunioni che precedettero l'omicidio Lima, era stato lo stesso Riina a lamentarsi del rapporto privilegiato che legava i Buscemi a Lima. Dirà il Riina: “tutti i favori che volevano da Lima, li ottenevano”.

I rapporti privilegiati tra l'imputato e il Lima devono essere sufficienti - secondo la difesa - ad escludere che il Buscemi sia stato preventivamente informato dal Riina della decisione di uccidere l'europarlamentare, in quanto ne avrebbe ricevuto un netto rifiuto. Ma è stato detto in altra parte di sentenza che un tale palese dissenso avrebbe fatto venire meno nel Buscemi la qualifica di capo-mandamento e soprattutto gli enormi benefici, che erano connessi alla sua qualifica.

E se è vero - come dice Cancemi - che il La Barbera ebbe a lamentarsi con lo stesso della morte di Lima, ciò non significa che il Buscemi avesse disapprovato palesemente la decisione della Commissione o non fosse stato preventivamente avvisato, ma soltanto essa appare espressione di semplice disappunto per essere venuto meno per il mandamento di Passo di Rigano un politico, che di tale mandamento si era preso cura, favorendolo negli affari leciti ed illeciti.

Peraltro il Buscemi, come membro della Commissione, non poteva essere estromesso dalla decisione di vertice, in quanto ciò avrebbe comportato una crisi nell'organizzazione mafiosa, che poteva produrre, in

un periodo in cui massima doveva essere la coesione, gravi ripercussioni sulla stessa esistenza di Cosa Nostra, che, nel decidere di sferrare il più cruento attacco allo Stato, contava sull'appoggio incondizionato dei suoi membri.

Peraltro l'interesse dell'organizzazione criminosa di dare attuazione a delibere di morte, prese nel tempo (80/82 dirà Brusca) nei confronti di quegli uomini che avevano contrastato Cosa Nostra sul piano giudiziario e legislativo (Falcone, Borsellino e Martelli) e quei politici (Lima e Andreotti) che non avevano mantenuti gli impegni assunti non era estraneo al Buscemi; egli era stato partecipe, come membro della Commissione, delle delibere di morte, già datate 80/82 (era libero a quell'epoca) che trovarono nella sfavorevole conclusione del maxi-uno l'occasione per essere portate a termine.

Né è sufficiente dire che nessun interesse aveva il Buscemi circa la conclusione del maxi-uno (era stato condannato ad 8 anni di reclusione ed assolto dalla Corte di Assise di Appello dagli omicidi), in quanto la decisione della Corte di legittimità avrebbe avuto nel futuro riflessi negativi in ordine alla di lui libertà personale, essendo stato affermato che i delitti eccellenti sono espressione della volontà comune ed unitaria dei membri della Commissione provinciale di Palermo e, come tale, egli sarebbe stato chiamato a rispondere di tutti gli omicidi eccellenti, che non potevano non essere stati deliberati se non dall'organo di vertice.

Aveva inoltre interesse ad eliminare i c.d. "rami secchi", cioè quegli uomini politici che non avevano saputo mantenere i loro impegni nei confronti del sodalizio criminoso, che voleva leggi più morbide nei confronti della criminalità organizzata. Ma ciò non fu, particolarmente per il Buscemi, in merito alla applicazione nei suoi confronti del decreto Martelli del 91, che lo costrinse a scontare in carcere la pena alla quale era stato condannato e non invece agli arresti ospedalieri e domiciliari, dal

Buscemi ottenuti appena quattro mesi dopo la sua costituzione volontaria in carcere.

Proprio tale decreto aveva sconvolto i suoi piani e quindi egli aderì al programma criminoso del Riina che voleva contrastare i poteri dello Stato, mettendo in esecuzione quei progetti criminali già deliberati da tempo e che ebbero nel funesto 1992 il loro epilogo.

Non va dimenticato che con la morte di Lima (12/3/92) si apre la stagione stragista del vertice di Cosa Nostra, che voleva con una scia lunga di sangue vendicarsi degli uomini dello Stato che avevano ostacolato con la loro azione giudiziaria il potere di Cosa Nostra (Falcone e Borsellino), ovvero di quei politici, che per compromissioni con l'ambiente mafioso (con particolare riferimento a Lima e Andreotti) non erano riusciti a proteggerli dalle leggi dell'emergenza (decreto Mancino-Violante, Decreto Martelli) e soprattutto non erano riusciti a far ottenere un esito positivo del maxi-uno. In carcere circolava la notizia che Riina era intervenuto su Lima per ottenere la favorevole soluzione del maxi-uno.

Il Buscemi, mai estromesso da Cosa Nostra, nonostante la sua lunga detenzione e la sua volontaria costituzione in carcere, ha aderito alla linea stragista del Riina, sostenuto anche dal suo interesse personale di punire quegli uomini che, dapprima loro "amici", avevano tradito le loro aspettative, tendenti ad ottenere che la funzione repressiva dello Stato si attenuasse nei confronti degli uomini appartenenti a Cosa Nostra.

La sentenza di condanna di 1° grado va pertanto confermata.

La Barbera Michelangelo: la difesa ha fatto rilevare:

- che non risulta provata la sua qualità di sostituto di Buscemi Salvatore, capo-mandamento di Passo di Rigano.
- che non valeva più la regola che i sostituti andassero in Commissione e relazionassero i loro capi-mandamento, in quanto, secondo le

dichiarazioni di Cancemi, i rapporti con i capi-mandamento detenuti erano mantenuti direttamente da Riina.

- che non partecipò a riunioni, ove si deliberò l'omicidio Lima;
- che aveva interessi contrari alla eliminazione di Lima;
- che numerosi delitti eccellenti furono deliberati senza previa riunione della Commissione (proc. Costa, col. Russo, cap. Basile, cap. D'Aleo);
- che è lo stesso Cancemi che contraddice la causale (mancato interessamento del Lima per il maxi-uno), in quanto fu Falcone che intervenne, perché le condanne nei confronti dei membri della Commissione fossero confermate;
- che non operava la regola della previa riunione di tutti i capi-mandamento.

Dalle acquisizioni dibattimentali è emerso che La Barbera è sostituto di Buscemi, capo-mandamento di Passo di Rigano. Buscetta e Marchese lo indicano come membro della famiglia di Inzerillo Salvatore, capo del mandamento di Passo di Rigano, fino alla sua morte; Mutolo lo indica come sostituto di Buscemi, mentre Drago lo dà presente ad una riunione di Commissione dietro Villa Serena insieme ad Aglieri Pietro ed altri; Siino dice che La Barbera parlava a nome di Riina; Ferrante lo dà presente nelle riunioni di Commissione, una in casa di Ferrante (presente anche Nicola Di Trapani) e un'altra al Baglio Biondo con Riina, Ganci, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese e Graviano Giuseppe; Cancemi riferisce che metteva a disposizione di Riina la casa - detta il pollaio - dietro la casa del Sole per le riunioni - e lo dà presente in una riunione con Riina, Ganci Raffaele e Biondino Salvatore, quando il mandamento di Ciaculli passò a Brancaccio, con a capo Graviano Giuseppe. "Non diceva mai no" – riferisce Cancemi -.

Insieme a Brusca, il Cancemi lo dà presente alle riunioni, tenutesi dopo l'arresto di Riina, per decidere se continuare la linea stragista di Cosa Nostra, iniziata nel 92.

Brusca lo ricorda presente al Baglio Galatolo ed ancora presente alla riunione allargata del 91 (appalto della Pretura di Palermo) per la istituzione di una "cassa" comune, insieme a se stesso, Riina, Biondino, Ganci Raffaele, Pietro Ocello, Farinella Giuseppe, Madonia Salvuccio, Montalto Giuseppe, Aglieri Pietro, Carlo Greco e Giuffrè Antonino.

E' indubitabile che il La Barbera, come riferito da Mutolo, Drago, Ferrante, Cancemi e Brusca, dopo la costituzione volontaria in carcere del Buscemi, lo aveva rappresentato in Commissioni (numerose le riunioni di Commissione, dove egli è indicato presente, tra le quali quelle allargate del 91 e quelle successive all'arresto di Salvatore Riina, dove si discuteva se continuare la linea stragista del 92).

Non è vero quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale vi sarebbe stato l'esauteramento dei sostituti, avendo assunto il Riina, in relazione all'omicidio Lima, l'onere di informare direttamente i capi-mandamento detenuti (vedi Cancemi).

E' da dire che, come già detto dal giudice di 1° grado, in effetti, sul punto, il Cancemi non è da ritenere credibile, in quanto aveva solo interesse di ridimensionare il suo ruolo e di non coinvolgere il suo capo-mandamento Pippo Calò, al quale egli non avrebbe direttamente comunicato la decisione di uccidere il Lima. In ogni caso il Cancemi ribadisce la vigenza della regola che tutti i capi-mandamento partecipavano alle riunioni di vertice, anche tramite l'intervento di Riina che si collegava direttamente con quelli detenuti, ed ancora la partecipazione dei sostituti (Cancemi, Brusca, La Barbera Michelangelo e Montalto Giuseppe) alle riunioni di commissione e a quelle immediatamente precedenti e successive l'omicidio Lima (La Barbera Michelangelo).

Ma quanto affermato da Cancemi è spiegato dal Brusca, il quale dice: “che al fatto deliberativo parteciparono tutti, nel senso che la decisione della morte di Lima, datata 80/82 e, come tale, deliberata da tutti i membri della Commissione, fu posta in esecuzione subito dopo la conclusione del maxi-uno. Rimaneva riservato solo il fatto esecutivo; nel senso che non era consentito agli incaricati della esecuzione di comunicare agli altri uomini d’onore, rimasti “estranei” alla stessa esecuzione, le modalità di attuazione del proposito criminoso. Il Brusca stesso si era assunto l’onere di uccidere Lima (all’Hotel San Paolo di Brancaccio) e sapeva, senza conoscerne la identità, che un altro gruppo di San Lorenzo stava operando.

Con ciò si vuol dire che non era necessaria una riunione plenaria dei capi-mandamento e dei loro sostituti nel 92, in quanto la morte di Lima era stata già deliberata e dopo l’esito del maxi-uno non poteva più essere postergata. Quindi tutti i capi-mandamento erano a conoscenza della deliberazione di morte del Lima, onde bastava la semplice comunicazione, operata dal Riina, dati i tempi ristretti, in cui si doveva operare, che la decisione era stata messa in esecuzione.

Peraltro aggiunge la difesa che il La Barbera aveva interesse contrario alla eliminazione di Lima, in quanto il mandamento di Passo di Rigano e, nella specie i f.lli Buscemi, avevano ricevuto enormi favori da parte del Lima. “Erano pane e pasta” - dirà Cancemi -.

E se è lo stesso Cancemi a riferire che il La Barbera si era dispiaciuto per la morte di Lima, egli stesso specificherà che ciò non significava che il La Barbera non era stato reso edotto dalla decisione di uccidere Lima (“Tutti sapevano e non dicevano mai no, tutti abbassavano la testa”), ma solo che gli interessi economici dei Buscemi, enormemente favoriti dal Lima, avrebbero ricevuto un contraccolpo.

Va detto inoltre che la partecipazione diretta del La Barbera alle riunioni che precedettero la morte di Lima in casa di Ferrante e in casa di Salvatore

Biondino, si ricava dalle dichiarazioni del Ferrante, il quale vide partecipare il La Barbera a dette riunioni, insieme a Riina, Ganci, Cancemi, Francesco Di Trapani (in sostituzione di Nino Madonia – detenuto), Francesco Lo Iacono di Partinico, quale sostituto di Nenè Geraci, Salvatore Biondino, in sostituzione del capo-mandamento di San Lorenzo (Gambino Giacomo Giuseppe).

Se è rimasto assodato che la deliberazione di alcuni delitti eccellenti (Costa, Russo, Basile e D'Aleo) non fu presa all'unanimità in una riunione plenaria della Commissione, ciò ebbe a verificarsi, in quanto esistevano nell'ambito di Cosa Nostra varie fazioni, in lotta tra loro (gli emergenti e i moderati), mentre nel '92 la coesione dell'associazione mafiosa era massima, anche perché tutti i capi-mandamento erano stati posti a capo delle unità territoriali per volontà di Riina, che aveva fatto divenire inoperante l'istituto della elezione dei capi-mandamento.

Di nessun rilievo la notazione della difesa, secondo la quale è lo stesso Cancemi a contraddire la causale, nel senso che Lima sarebbe stato eliminato per l'esito sfavorevole del maxi-uno, mentre poi dice che fu Falcone ad intervenire, perché la sentenza di condanna divenisse esecutiva.

Va detto che non vi è alcuna contraddizione, in quanto l'esito negativo del maxi-uno, come più volte ribadito dai collaboranti, fu la causa scatenante dell'omicidio dell'on.le Lima, già deliberata da tempo, essendosi Cosa Nostra convinta che non vi era stato da parte del Lima l'interessamento promesso, e ciò indipendentemente dal fatto che il Lima avesse potuto trovare resistenze, proprio per l'intervento di Falcone sul processo, perché per Cosa Nostra contava raggiungere l'obiettivo.

La sentenza di 1° grado va pertanto confermata, in quanto risulta che egli abbia partecipato, come dice Ferrante, alle riunioni che precedettero l'omicidio Lima e a quelle successive nelle quali si parlò della strategia stragista.

Montalto Salvatore: la difesa fa rilevare che:

- il Montalto non può essere considerato capo-mandamento, perché la sentenza del maxi-uno non lo definisce tale e lo ha condannato come capo famiglia di Villabate;
- era detenuto dall'82 e come tale non era in grado di partecipare alla riunione della Commissione, nemmeno tramite il figlio Giuseppe, che non era suo sostituto;
- non vi è prova che il Montalto Salvatore fosse divenuto capo-mandamento di Villabate nell'83 (in quanto egli, arrestato il 7/11/82, è rimasto detenuto fino a dicembre 90 e nuovamente arrestato il 17/1/91).

Va detto che le acquisizioni probatorie del maxi-uno (Buscetta, Calderone e Francesco Marino Mannoia) avevano consentito di acclarare che il Montalto Salvatore era capo famiglia di Villabate, (prima uomo d'onore di Passo di Rigano) e lo era divenuto, in quanto il Riina lo aveva voluto gratificare, avendo tradito Salvatore Inzerillo, fornendo (secondo Buscetta) informazioni sui movimenti di quest'ultimo nella seconda guerra di mafia.

Secondo Cancemi e Brusca diventa capo-mandamento di Villabate tra l'82 e l'83, con sostituto il figlio Giuseppe, quando Riina riordina i mandamenti, assegnando, come capi, uomini di sua fiducia. E' ancora capo-mandamento secondo le dichiarazioni di Mutolo, Marchese e Onorato.

Non può quindi sorprendere che il Montalto sia stato condannato nel maxi-uno ad anni sei di reclusione come capo famiglia di Villabate, in quanto le conoscenze dei tre pentiti storici si fermano agli inizi della guerra

di mafia (80/81) e la nomina a capo-mandamento del Montalto è successiva a tale guerra (82/83).

Il Montalto divenne capo-mandamento di Villabate per volontà di Riina verosimilmente prima del suo arresto, avvenuto il 7/11/82 ed essendo stato detenuto fino al 90, divenne sostituto del padre il figlio Giuseppe; Marchese preciserà infatti che il Montalto Salvatore fu fatto capo-mandamento da Riina, perché aveva tradito Salvatore Inzerillo e lo ha definito “cane fedele del Riina; capo-mandamento lo definiscono, oltre il Cancemi e il Brusca, anche Mutolo ed Onorato.

Egli è detenuto in carcere, insieme ad altri capi-mandamento (Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore e Madonia Francesco) nel marzo 1992 in applicazione del decreto Martelli del 91 e le sue funzioni erano esercitate dal figlio Giuseppe, che addirittura il Drago indica come capo-mandamento di Villabate in occasione dell’omicidio Lombardo Fricano del 27/9/88.

Nella qualità di capo-mandamento di Villabate, mai estromesso e sostituito in Commissione dal figlio Giuseppe, egli partecipa alle decisioni della Commissione tramite il suo sostituto, facendo pervenire tramite i colloqui, ai quali era regolarmente ammesso, il suo assenso alle decisioni di vertice di Cosa Nostra ed in particolare a quella riguardante la morte di Lima.

Non sorprende il fatto che il figlio Giuseppe potesse rappresentarlo in Commissione perché, benché fosse latitante (dal 17/7/84 fino alla data del suo arresto 5/2/93) non disdegnava di partecipare a riunioni di Commissione (Brusca parlerà della riunione allargata del 91 – appalto Pretura di Palermo, dove è data la presenza, tra gli altri, di Montalto Giuseppe).

Una riprova che il Montalto Salvatore, quale capo-mandamento di Villabate, fosse stato informato della strategia stragista del 92 ci viene dalle dichiarazioni di Mutolo che riferisce che il Montalto manifestò gradimento

per la linea stragista, assunta in Commissione, con la frase: “finalmente accuminciari” – e ciò sia in occasione dell’omicidio Lima, sia in occasione della strage di Capaci.

La sentenza di 1° grado va confermata, essendo stata raggiunta piena prova della responsabilità penale del Montalto Salvatore, al quale non possono essere concesse le attenuanti generiche richieste, stante il ruolo di prestigio mantenuto dal Montalto, anche durante la carcerazione, nell’ambito della associazione mafiosa.

Montalto Giuseppe: la difesa rileva che: - il Montalto non è dato presente nelle riunioni, in cui si discute dell’omicidio Lima;

- che la sua latitanza, durata dal 17/4/84 fino alla data del suo arresto (5.2.93), non gli consentiva di svolgere la funzione di sostituto del padre.

Orbene la prassi osservata dal Riina di riunioni ristrette per ragioni di sicurezza, non esclude che il Montalto Giuseppe abbia partecipato, nella sua qualità di sostituto del padre, ad una riunione (non specificata dai collaboranti) indetta dal Riina in un luogo determinato alla presenza di un numero limitato di capi-mandamento e che abbia dato il proprio assenso. Peraltro il suo stato di latitanza non era stata ostativa alla sua partecipazione alla riunione allargata del 91 (vedi Brusca), né ancora alla partecipazione ad omicidi che avvenivano nel territorio di sua competenza (vedi dichiarazioni Drago – omicidio Fricano-Lombardo del 27.9.88).

Egli poteva acquisire dal padre capo-mandamento il proprio assenso alla linea stragista della Commissione, tramite i colloqui con i familiari o tramite dei bigliettini fatti pervenire od uscire dal carcere tramite agenti di polizia penitenziaria corrotti.

La sentenza di 1° grado va confermata nei confronti di Montalto Giuseppe, al quale non possono essere concesse le attenuanti generiche

richieste, stante il ruolo di primaria importanza da lui rivestito in qualità di sostituto del padre, capo-mandamento di Villabate.

Farinella Giuseppe: la difesa fa rilevare che il Farinella non aveva interesse al maxi-uno, perché mai imputato.

E' sconosciuto a molti collaboranti (Ferrante, La Barbera Gioacchino e Buscetta); è conosciuto solo come uomo d'onore delle Madonie (Drago, Mutolo, Marchese e Pennino); è indicato tra i componenti della Commissione da Onorato, Brusca e Cancemi, solo su sollecitazione del PM di udienza. Non ha partecipato alla deliberazione dell'omicidio Lima, in quanto mai nessun collaboratore lo ha indicato presente nelle riunioni ristrette.

Dalle acquisizioni probatorie emerge che il Farinella è indicato come capo-mandamento delle Madonie, non solo dai collaboranti richiamati dalla difesa (Onorato, Brusca e Cancemi), ma è noto nella qualità al Calderone che lo indica come capo-mandamento di Ganci, legatissimo al Riina.

Ma va detto che di lui, quale capo-mandamento delle Madonie, hanno parlato diffusamente sia Brusca, sia Cancemi, che appaiono pienamente credibili in quanto, come sostituti dei loro capi-mandamento, avevano partecipato alle riunioni della Commissione, ove indicano come presente il Farinella.

In particolare il Farinella è presente:

- nella riunione allargata del 91 (appalto Pretura di Palermo), dove si discusse della costituzione di una "cassa comune" (lo 0,80 dei proventi, degli appalti dovevano andare a costituire un fondo comune) alla quale parteciparono, tra gli altri, Riina, Brusca, Ganci, Biondino, Ocello Pietro, La Barbera Michelangelo, Lo Iacono

Francesco, Madonia Salvuccio, Montalto Giuseppe, Aglieri Pietro, Greco Carlo e Giuffrè Antonino;

- ad un'altra riunione, circa sei mesi dopo a casa di Salvatore Priolo, cugino di Cancemi in territorio Porta Nuova;
- ancora presente nella riunione di Commissione nel pollaio dietro la Casa del Sole di La Barbera Michelangelo.

Di rilevante importanza è la riunione allargata del 91, che vede presenti tutti i capi-mandamento e i loro sostituti, per decidere la strategia degli appalti con la costituzione di un fondo comune, ove la presenza di tutti è idonea a dimostrare la perfetta coesione esistente all'epoca tra i capi-mandamento, tutti legati a Riina da un patto di reciproca lealtà e fedeltà.

Il Farinella manteneva stretti rapporti con Brusca e non ha rilevanza alcuna che non fosse conosciuto come capo-mandamento dal Ferrante, dal La Barbera e dal Buscetta; ciò vale solo a rafforzare la originalità e l'assenza di reciproca inferenza tra le dichiarazioni degli stessi collaboranti.

Particolarmente significativa, circa la prova della piena adesione alla strategia stragista del Riina, è la frase attribuita dal Brusca al Farinella, il quale aveva manifestato pieno gradimento alla notizia della morte di Lima e alla strage di Capaci e quando si discuteva della linea stragista diceva: "dobbiamo sempre andare avanti".

La detta frase è espressione di una piena approvazione della strategia stragista, che egli, peraltro libero, era stato messo in grado di conoscere e conseguentemente approvare, o con separate riunioni ristrette (non conosciute e come tali, non riferite dai collaboranti), o tramite la trasmissione di notizie da parte del Biondino e del Ganci, indicati dai collaboranti come i soggetti delegati a ciò dal Riina.

La regola della partecipazione fisica o virtuale di tutti i capi-mandamento e i loro sostituti alle riunioni di Commissione non è solo stata affermata dai

collaboranti “storici” (Buscetta, Calderone e Francesco Marino Mannoia), ma ribadita dal Marchese e dal Mutolo e da ultimi, dallo stesso Brusca e dal Cancemi.

Dirà, in particolare, il Brusca che la regola era sempre vigente, era cambiato solo il metodo, mediante la prassi di riunioni ristrette per ragioni di sicurezza ed in particolare aggiungerà: “Una cosa è il fatto deliberativo, al quale sono tutti presenti, altro è il fatto esecutivo; quest’ultimo era conosciuto da pochi per evitare tradimenti o altre cose”.

Non è di rilievo la notazione della difesa che il Farinella non poteva essere interessato alle sorti del maxi-uno, in quanto in quel processo non era imputato; egli, aderendo alla strategia stragista del 92, invece, si fece carico dell’interesse generale dell’associazione criminosa, che grave danno aveva ricevuto dall’affermazione del principio sancito dalla sentenza del 30.1.92 che gli omicidi eccellenti erano deliberati dal vertice (Commissione) dell’organizzazione. Si trattava di una reazione cruenta unitaria contro lo Stato, che aveva da qualche anno (con la legge Mancino-Violante, con il decreto Martelli) inferto un colpo mortale a Cosa Nostra, che vide ristretti in carcere soggetti che fino a quel tempo avevano goduto della assoluta impunità. Il delitto Lima, come quelli di Falcone, Borsellino e Ignazio Salvo, si inquadra nel contesto generale di intimidazione delle istituzioni e devono tutti essere interpretati come espressione della volontà di Cosa Nostra di fiaccare l’azione repressiva dello Stato, intrapresa in quegli ultimi anni.

Il Farinella ha espresso, nella qualità di capo-mandamento delle Madonie, piena approvazione della linea stragista del 92 che ha condiviso, sin dal primo momento, in quanto consapevole dell’interesse generale di Cosa Nostra, che aveva subito proprio in quegli anni grave pregiudizio sia sotto l’aspetto legislativo sia sotto l’aspetto giudiziario. Egli era consapevole che Lima aveva rappresentato per Cosa Nostra un punto di

riferimento, intervenendo in favore dei mafiosi sui processi e sugli appalti e non aveva saputo più difendere gli interessi mafiosi, che erano rivolti ad ottenere un esito loro favorevole del maxi-uno.

La sentenza di 1° grado nei confronti di Farinella va confermata, anche per quanto attiene l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Non può infatti trovare accoglimento la tesi difensiva, secondo la quale la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 9.1.93 che l'aveva condannato per associazione mafiosa, confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 15.3.94 e divenuta irrevocabile il 18.4.95 coprirebbe la condotta illecita per il reato associativo fino alla data di contestazione - 11.4.94 - (decreto che dispone il giudizio per l'omicidio Lima).

Va detto, invece, che il reato associativo che ha trattato il Tribunale di Termini Imerese è contestato "fino al marzo 88"; appare evidente che l'attuale contestazione copre un segmento temporale successivo a quello che la precedente condanna (18.4.95) aveva cristallizzato nell'imputazione contestata fino al marzo 88.

Geraci Antonino: la difesa fa rilevare:

- che non vi è prova che l'omicidio Lima rientrasse in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa;
- che vi è incertezza sul momento deliberativo, 87 per alcuni, 91 per altri e dopo il 30.1.92 per altri ancora;
- è stata violata la regola che tutti gli omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione (vedi omicidio col. Russo, col. Basile, proc. Costa, omicidio Puccio);
- molti collaboratori il Geraci non lo conoscono e, per altro, è da anni detenuto;
- non ha partecipato a riunioni di vertice (vedi Cancemi e Brusca).

Orbene dalle acquisizioni dibattimentali è emerso, senza dubbio alcuno, che Nenè Geraci era capo-mandamento di Partinico- anche all'epoca dell'omicidio Lima.

Dirà Buscetta: è divenuto capo-mandamento di Partinico nel 79/80;

Dirà Calderone: è capo-mandamento di Partinico e molto legato ai corleonesi;

Dirà Mutolo: è da sempre capo-mandamento di Partinico, sostituito in Commissione dal nipote, Antonino Geraci;

Dirà Marchese: capo-mandamento di Partinico ancora in carica all'epoca dell'omicidio Lima;

Dirà Cancemi: capo-mandamento di Partinico e Biondino mi disse che se avevo problemi a Cinisi, dove fino a un certo punto vi era Di Maggio Procopio, dovevo rivolgermi a Partinico;

Dirà Onorato: capo-mandamento di Partinico, sostituito dal nipote;

Dirà Ferrante: è capo-mandamento di Partinico;

Dirà Brusca: di averlo visto insieme a Calò, Matteo Motisi, il padre Bernardo e Giacomo Giuseppe Gambino, quando fu ucciso Riccobono Rosario. E' capo-mandamento di Partinico. Geraci ritengo fosse a conoscenza dell'omicidio Lima, perché aveva messo in mano a Riina l'omicidio del fratellastro (Gaspere Centineo). Il suo sostituto attualmente è Francesco Lo Iacono.

E' bene precisare che il Geraci, benché detenuto da tempo e molto anziano, non è stato mai estromesso dall'organizzazione mafiosa ed era rappresentato dapprima dal nipote Antonino Geraci e dopo da Francesco Lo Iacono. Quest'ultimo lo troviamo presente nella qualità di sostituto nella riunione allargata del 91, che coinvolgeva l'interesse generale dell'organizzazione mafiosa che voleva istituire una cassa comune, con l'attribuzione dello 0,8 % dei proventi degli appalti.

Il Geraci, mai estromesso, era rappresentato da Francesco Lo Iacono ancora nelle riunioni prossime all'omicidio Lima a casa del Ferrante stesso o a casa del Salvatore Biondo, alle quali partecipò Francesco Lo Iacono, presenti Riina, Ganci, Francesco Di Trapani (in sostituzione di Nino Madonia – detenuto) Angelo La Barbera, Salvatore Biondino e Graviano Giuseppe.

Il Geraci era stato già condannato con la sentenza del 30.1.92 quale capo-mandamento di Partinico e tale egli è rimasto quantomeno fino all'epoca dell'omicidio Lima.

Egli è di sicura estrazione corleonese, perché, come affermato da Marino Mannoia, fu posto a capo del mandamento di Partinico per volontà di Riina ed aveva assorbito, dopo lo scioglimento della famiglia di Santa Maria di Gesù (omicidio Bontate), detta famiglia nel suo mandamento, prima dell'avvento di Aglieri Pietro.

La sentenza di 1° grado va quindi confermata, non essendo emersi elementi da cui desumere che lo stesso, nel periodo dell'omicidio Lima, sia stato esauterato a seguito di un volontario atto di dissenso dalla linea stragista dell'organizzazione ed anche in quanto è stato rappresentato in Commissione, in coincidenza con l'omicidio Lima, da Francesco Lo Iacono, presente nelle riunioni antecedenti l'omicidio del parlamentare (vedi Ferrante).

Graviano Giuseppe: la difesa ha fatto rilevare:

- non vi è stata deliberazione collegiale dell'omicidio Lima;
- secondo Cancemi e Brusca, questi avrebbero saputo della decisione del Riina, tramite Biondino Salvatore;
- non vi è stata indicazione uniforme del Graviano da parte dei collaboranti, definito dal Drago semplice gregario, per poi mutare versione, alla quale si allineano Ferrante, Onorato e Brusca;

- vi è un conflitto insanabile tra la causale (sentenza del maxi-uno) e la deliberazione della morte di Lima datata 80/82 (di cui parla Brusca).

Dalle acquisizioni dibattimentali è emerso che il Graviano Giuseppe aveva nel tempo raggiunto, da semplice gregario di Brancaccio, posizioni di prestigio e di vertice.

Mutolo dirà di non sapere se nel 91 capo-mandamento di Brancaccio era ancora Lucchese Giuseppe o era stato sostituito con Graviano Giuseppe, che indica vicinissimo a Leoluca Bagarella.

Drago riferisce di aver appreso in carcere da Giuliano Giuseppe che Graviano aveva assunto il comando del mandamento di Brancaccio, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe fino allora capo-mandamento di Ciaculli.

Quest'ultimo era stato nominato capo-mandamento di Ciaculli, dopo la eliminazione violenta di Puccio Vincenzo, già capo-mandamento di Ciaculli, dopo la morte di Greco Scarpa.

Il Drago lo indicherà presente ad una riunione di vertice di Cosa Nostra (presenti Aglieri Pietro, Graviano Giuseppe ed altri), nel corso della quale Riina comunicò l'avvenuta soppressione di Greco Scarpa e l'imminente omicidio di Puccio Vincenzo, allora capo-mandamento; per volere di Riina, era stato affidato a Lucchese Giuseppe il comando del mandamento di Ciaculli.

Secondo Cancemi il mandamento, prima di Ciaculli, dopo l'arresto di Lucchese, divenne di Brancaccio e a capo di esso furono messi i f.lli Graviano anche se Lucchese Giuseppe era sempre nel cuore di Riina. Ha saputo di tale nuova investitura da Riina, Ganci e Biondino.

Onorato riferirà che Graviano Giuseppe era divenuto nel 91 capo-mandamento di Brancaccio dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe (1990):

Ferrante, addirittura, lo dà presente alle riunioni a casa sua o a casa del Biondino, antecedenti la morte di Lima, insieme ad altri capi-mandamento quali Riina, Ganci, Cancemi, Francesco Di Trapani, in sostituzione di Nino

Madonia, Angelo La Barbera, Francesco Lo Iacono di Partinico e Salvatore Biondino.

Aggiungerà ancora il Ferrante che responsabili del mandamento erano i tre fratelli Graviano, ma era Graviano Giuseppe a partecipare alle riunioni di Commissione fino al 92.

Il Graviano - dirà Ferrante - doveva essere presente ad una riunione indetta da Riina; ma quel giorno Riina fu arrestato (vedi dichiarazioni di La Barbera Gioacchino). Questi dirà che aveva accompagnato Brusca ad un appuntamento di fronte Città Mercato; alla riunione dovevano essere presenti Giuseppe Graviano, Bagarella, il Brusca Giovanni, ma Salvatore Biondo venne a dire che Riina era stato arrestato.

Il Graviano era molto legato al Bagarella, come emerge dalle dichiarazioni di Mutolo, che hanno trovato conferma nelle intercettazioni ambientali in via Ughetti.

Brusca, infine, dirà che all'epoca dell'omicidio Lima, capo-mandamento di Brancaccio era Graviano Giuseppe. Non sa se a tale carica era stato eletto o imposto da Riina. Alle riunioni ristrette o plenarie Graviano Giuseppe rappresentava il mandamento. Ha consentito che l'omicidio Lima avvenisse nel suo territorio (hotel San Paolo), ma il tentativo non riuscì.

Il passaggio della carica da Lucchese a Graviano avvenne nel 91, dopo la morte di Ocello Pietro.

Nelle riunioni dopo l'arresto di Riina, nelle quali si discuteva se continuare o meno la linea stragista, iniziata il 12.3.92 con la morte di Lima, erano presenti tra gli altri: Ganci Raffaele, Angelo La Barbera e Cancemi, che volevano abbandonare detta linea; siccome Bagarella voleva continuare, l'aveva anche con il Brusca. Poi Giuseppe Graviano si è visto con Ganci e gli disse: "zio Raffaele dobbiamo andare avanti in questi progetti".

Orbene dalle dichiarazioni di Ferrante e di Brusca in particolare, emerge che il Graviano fu posto a capo del mandamento di Brancaccio nel 91 dopo la morte di Ocello Pietro, essendo stato il mandamento di Ciaculli, di cui era rappresentante Lucchese Giuseppe (arrestato nel 90) assorbito in quello di Brancaccio, con a capo Graviano Giuseppe.

Che egli fosse a conoscenza della decisione di Cosa Nostra di porre in attuazione nel marzo del 92 la delibera di morte del Lima, datata 80/82, è comprovato dalle dichiarazioni: - di Ferrante: - (il Graviano era presente nelle riunioni a casa sua e di Biondino che precedettero la morte di Lima) - di Brusca che riferisce la frase profferita dal Graviano in presenza di Ganci Raffaele (che voleva abbandonare la linea stragista): “zio Raffaele, dobbiamo andare avanti in questi progetti”.

Ciò significa che nella sua qualità di capo-mandamento aveva sin dall'inizio condiviso la linea stragista di Riina, si da sostenerla anche dopo l'arresto di quest'ultimo e, quando venne a sapere che alcuni capi-mandamento e sostituti volevano abbandonarla (Ganci Raffaele, La Barbera Michelangelo e Cancemi Salvatore) si fa portavoce di fronte al Ganci della sua opinione di continuare nel già avviato progetto criminoso di scontro frontale con lo Stato.

La sentenza di 1° grado va confermata, anche in relazione alla imputazione di cui all'art. 416 bis, allo stesso contestata.

Aglieri Pietro: la difesa contesta il principio della responsabilità degli associati per i reati fine prescindendosi così dalla prova della loro partecipazione alla fase deliberativa, stante il principio della personalità della responsabilità penale. Aggiunge ancora la difesa che non risulta provato il movente e i collaboranti (Buscetta, Marino Mannoia, Marchese e Mutolo) non conoscono le avvenute evoluzioni della compagine associativa. Nessuno ha provato – aggiunge la difesa-:

- l'appartenenza di Lima a Cosa Nostra;
- di Andreotti si è provato il contrario;
- sui Salvo non si è sentito Badalamenti;
- se il maxi-uno non era stato assegnato a Carnevale, in quale modo Lima avrebbe tradito?

Aggiunge ancora la difesa che il movente (mancato interessamento di Lima del processo Maxi-uno) crolla a fronte le dichiarazioni di Brusca (udienza del 14.9.98, Borsellino bis) e quelle recentissime di Cancemi (udienza 22.10.99, strage di Capaci), dove si parla di “papelli” e di sbalzare di sella i politici del tempo sia attraverso l'omicidio Lima, sia attraverso la strage di Capaci. Secondo Brusca essi omicidi hanno fatto perdere la poltrona di Presidente della Repubblica ad Andreotti.

Quindi Lima - aggiunge la difesa - muore, non per l'esito sfavorevole del maxi-uno, ma per dare uno scossone all'assetto politico del tempo – quelli che non davano “garanzie”, come dice Cancemi.

Nella situazione che si era venuta a creare, era necessario fare “patti” con chi aveva interesse a far cadere di sella chi governava a quell'epoca.

Ancora - aggiunge la difesa - il Brusca non è stato incaricato di andare a riferire ad Aglieri di queste delibere di morte. Infatti il Brusca riferisce la frase di Aglieri: tu lo sai che io non ne so nulla, profferita dopo l'omicidio Lima.

Le regole erano saltate; dell'omicidio Puccio, il Cancemi riferisce di averlo saputo a cose fatte dal Riina.

Ed infine non risulta provata la qualità di capo-mandamento della Guadagna dell'Aglieri all'epoca dell'omicidio Lima.

Orbene va detto che le “nuove” dichiarazioni di Cancemi e Brusca, acquisite al fascicolo dibattimentale su richiesta della difesa, non escludono che il movente dell'omicidio Lima sia ricollegabile all'esito sfavorevole del

maxi-uno. Dalle dichiarazioni di tutti i collaboranti (ivi compresi Cancemi e Brusca) è emerso che Riina il 30.1.92 era divenuto furioso ed aveva esplicitamente detto (vedi Cancemi): “ci dobbiamo rompere le ossa a questo Lima, che non ha mantenuto l’impegno”.

L’esistenza di “papelli” e di accordi con altri poteri dello Stato per scalzare di sella quelli che stavano al potere all’epoca (circostanze queste che abbisognano di verifica processuale) tutt’al più rafforzano l’opinione della pericolosità di Cosa Nostra, capace, per raggiungere i suoi obiettivi, di intervenire sull’assetto politico del Paese, alla ricerca di “nuovi amici” che potessero, come già avvenuto in passato con Lima, i Salvo e Andreotti, garantire all’associazione mafiosa “benessere” e “solidità”.

Inoltre è stato accertato nel corso del dibattimento che, all’epoca dell’omicidio Lima, Aglieri rivestiva la qualifica di capo-mandamento della Guadagna (comprendente tra l’altro la famiglia di Villagrazia, prima mandamento con a capo Stefano Bontate.

Va detto che di lui hanno parlato:

- Marchese: è diventato capo-mandamento, dopo la morte di Stefano Bontate;
- Drago fa riferimento ad una riunione di Commissione dopo la morte di Agostino Marino Mannoia dietro Villa Serena, alla quale erano presenti Riina, Lucchese, Aglieri, Greco Carlo, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Cancemi, La Barbera e Graviano Giuseppe;
- Cancemi: lo indica come capo-mandamento, con Greco Carlo quale sottocapo;
- Siino: Provenzano mi disse di rivolgermi ad Aglieri per le questioni interessanti Villagrazia;
- Ferrante lo indica come capo-mandamento;
- Brusca: nell’89, quando si diceva che Contorno fosse ritornato in Sicilia (quasi in coincidenza con l’omicidio Puccio) sono state fatte

delle microriunioni al Baglio Galatolo, alle quali parteciparono Aglieri Pietro, La Barbera Angelo, Cancemi, Ganci Raffaele, Carlo Greco e forse Lucchese Giuseppe.

E' dato presente (vedi Brusca) alla riunione allargata del 91 insieme a Riina, Brusca, Ganci, Biondino, Ocello Pietro, La Barbera Michelangelo, Farinella, Lo Iacono (sostituto di Nenè Geraci), Madonia Salvuccio, Montalto Giuseppe, Carlo Greco e Antonino Giuffrè.

Con particolare riferimento all'omicidio Lima, le affermazioni del Brusca secondo le quali egli non fu mai incaricato di avvisare Aglieri della decisione di dare esecuzione alla morte di Lima ed ancora la frase attribuita dallo stesso Brusca all'Aglieri: "Tu lo sai che io non so nulla", non escludono che anche Aglieri, come tutti gli altri capo-mandamento, debba rispondere dell'omicidio Lima, in quanto il Brusca ha chiarito che del "fatto deliberativo" dell'omicidio Lima i capi-mandamento erano tutti consapevoli, per essere stati avvisati ed aver dato il loro assenso; mentre riservato rimaneva il fatto "esecutivo", nel senso che Riina non faceva conoscere a tutti le modalità esecutive del fatto omicidiario, già deliberato; modalità che rimanevano affidate esclusivamente agli uomini scelti per questa impresa e ciò per ragioni di sicurezza e per evitare tradimenti.

Va detto ancora che è Marino Mannoia che parla della famiglia di S. Maria del Gesù di cui rappresentante era Stefano Bontate. Dopo la sua eliminazione (81) la detta famiglia fu aggregata al mandamento di Partinico, con a capo Nenè Geraci e dopo assegnata, elevata a mandamento, ad Aglieri per volontà di Riina.

Orbene da quanto sopra detto, emerge che l'Aglieri in epoca prossima all'82 divenne capo-mandamento della Guadagna e non ha rilievo l'osservazione fatta dalla difesa, secondo la quale all'epoca della deliberazione dell'omicidio Lima (80/82) l'Aglieri non era capo-

mandamento. Va detto, anche se l'Aglieri non è stato indicato presente alle riunioni ristrette dai collaboranti, che egli in quanto capo-mandamento, non poteva essere estromesso dalla decisione (avrebbe fortemente minato il suo "prestigio") di dare attuazione ad una precedente deliberazione di morte (alla quale è verosimile che l'Aglieri non abbia partecipato nella qualità nell'80/82), in quanto, come già detto in altra parte di questa sentenza, vigeva in Cosa Nostra (ed era stata violata solo nel periodo della guerra di mafia) la regola che tutti i capi-mandamento dovevano essere resi edotti delle decisioni riguardanti omicidi eccellenti, che richiedevano la massima coesione, per le possibili ritorsioni che l'apparato repressivo dello Stato poteva infliggere agli appartenenti al sodalizio criminoso.

La sentenza di 1° grado va pertanto confermata, anche per quanto riguarda l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Giuffrè Antonino: la difesa fa rilevare che per pervenire alla condanna del proprio assistito la Corte di 1° grado ha dovuto ritenere Lima "contiguo" e fornitore di servizi, a Cosa Nostra senza che di ciò ci sia prova in atti.

Aggiunge la difesa che non è dimostrato che Giuffrè faccia parte dell'organo di vertice di Cosa Nostra, essendo le propalazioni dei collaboranti non credibili.

Sono stati sconvolti i principi in materia di responsabilità penale che è personale ed inoltre non si è tenuto conto del mutamento della compagine mafiosa, dovuta al dilagante fenomeno del pentitismo.

L'Intile, capo-mandamento di Caccamo, era libero all'epoca dell'omicidio Lima (dal 6.5.89 al 21.10.92).

Il Giuffrè non è stato mai visto in Commissione.

I rilievi della difesa sono di poco pregio, in quanto dalle dichiarazioni dei collaboranti è emerso che Lima, pur non essendo uomo d'onore, era “vicino” ai poteri mafiosi; che favoriva l'associazione criminosa con il contraccambio di favori, (appalti, aggiustamento di processi ed altro) che lo avevano reso “permeabile” e nelle “mani” dei Buscemi, di cui il Buscemi Salvatore rappresentava il vertice del mandamento di Passo di Rigano.

Non si è ancora violato il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto non si è sostenuto che i capi-mandamento debbano rispondere dei reati fine dell'associazione per il sol fatto dell'appartenenza al sodalizio mafioso, ma che, in relazione al singolo delitto, deve essere accertato il contributo da ciascuno fornito o nella fase deliberativa o nella fase esecutiva. Tale contributo, non potendosi applicare all'associazione mafiosa le regole dell'ordinamento statale, può essere desunto, nel caso di specie; dai seguenti elementi:

- esistenza in seno a Cosa Nostra della regola che la deliberazione dei delitti eccellenti è riservata ai capi-mandamento;
- la vigenza di tale regola nel periodo dell'omicidio Lima;
- l'interesse generale dell'associazione, accompagnato dall'interesse personale di ciascun imputato, che traeva danno dall'azione repressiva dello Stato, sia in materia giudiziaria (maxi-uno) sia in materia legislativa (legge sui collaboranti, Legge Mancino-Violante, decreto Martelli ecc.);
- mancata manifesta dissociazione dalla compagine mafiosa.

Non vi è stato mutamento delle regole di Cosa Nostra; come dirà il Brusca era cambiato il metodo, ma le regole erano sempre vigenti ed applicate.

Ne consegue che, accertata, in capo al Giuffrè, la qualità di capo-mandamento di Caccamo, egli dovrà rispondere dell'omicidio Lima. Egli è dato presente dal Brusca nella riunione allargata del 91.

Tuttavia va detto che dalle dichiarazioni dei collaboranti non è possibile trarre il convincimento di assoluta certezza che, all'epoca dell'omicidio Lima, il Giuffrè rivestisse tale qualità. Infatti su Giuffrè nulla sanno Buscetta, Calderone, La Barbera, Drago, Mutolo e Marchese; solo il Cancemi e il Brusca lo indicano come capo-mandamento di Caccamo, mentre Onorato lo conosce come sostituto di Intile Francesco nel 91/92 e il Ferrante come semplice uomo d'onore di Caccamo, mai visto in Commissione.

Dagli atti processuali è emerso che il Giuffrè è stato tratto in arresto il 21.3.92 per rimanere in carcere fino al 9.1.93 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa il 20.3.92 in relazione alla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., per la quale ha riportato condanna definitiva in anni 6 di reclusione (era stato assolto dal giudice di 1° grado).

Orbene, accertato a seguito di acquisizione dibattimentale che l'Intile, capo-mandamento di Caccamo (uno dei mandamenti di più stretta osservanza corleonese), era libero all'epoca dell'omicidio Lima, può dirsi, (salvo il caso di dimostrata estromissione dalla carica), che aveva ripreso il comando del mandamento - come è regola -.

Entrambi i collaboranti (Cancemi e Brusca), che hanno indicato il Giuffrè come capo-mandamento di Caccamo, preciseranno :

- il Cancemi che Giuffrè è divenuto capo-mandamento nell' 87/88, essendo l'Intile, dopo il suo arresto, divenuto un semplice soldato, ma aggiunge di non averlo mai visto in Commissione;
- Brusca (che lo dà presente in Commissione nella riunione allargata del 91), che il Giuffrè è divenuto capo-mandamento, per concorde

volontà di Riina e Provenzano, dopo la morte di Intile avvenuta in carcere a seguito di suicidio il 4.5.95

Quindi, se da un lato la partecipazione alla riunione allargata del 91 (riferita però dal solo Brusca) fa ritenere confermata la dichiarazione del Cancemi che precisa che Giuffrè è divenuto capo-mandamento nell'87/88, dopo l'arresto di Intile, che era stato "posato", tuttavia non può non tenersi conto di quanto precisato da Brusca, il quale data la nomina a capo-mandamento del Giuffrè il 4.5.95, avendo mantenuto l'Intile la carica di capo-mandamento e quindi quest'ultimo, libero all'epoca dell'omicidio Lima, faceva ancora parte del direttivo della Commissione.

Peraltro nessuno dei collaboranti ha mai sostenuto (se si esclude Onorato, che lo indica come sostituto di Intile nel 91/92, quando cioè l'Intile era libero!) che il Giuffrè abbia mai assunto, durante la detenzione dell'Intile, la qualità di sostituto; era invece conosciuto come uomo d'onore di Caccamo.

Il Giuffrè va pertanto assolto ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p. dall'omicidio Lima, in quanto dalle su riportate considerazioni discende una situazione di diffusa incertezza, caratterizzata dall'evidente e irrimediabile contrasto tra emergenze di pari portata e capacità persuasive, ma di tenore e significazione contrapposti e contrastanti, che di contro si bilanciano e si vanificano reciprocamente.

Va invece confermato il giudizio di responsabilità del primo giudice in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., essendo certo il suo inserimento nell'organizzazione criminosa quale uomo d'onore fino alla data che dispone il giudizio (11.4.94) e la pena va determinata in anni 5 di reclusione, tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p..

Spera Benedetto: la difesa fa rilevare che Brusca nelle dichiarazioni rese all'udienza del 27.3.97 (strage di Capaci) ha riferito che Spera - capo-

mandamento di Belmonte Mezzagno - non era a conoscenza della decisione dell'omicidio Lima.

La difesa chiede inoltre l'applicazione dell'istituto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) per l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., per essere lo Spera stato condannato nell'aprile 89 con sentenza definitiva.

Rileva inoltre la difesa la mancanza di interesse dello Spera (non imputato nel maxi-uno e assolto nel maxi-ter).

E' da dirsi che il Marchese lo definisce capo-famiglia di Belmonte Mezzagno (facente parte del mandamento di Misilmeri, con a capo Ocello Pietro), mentre tutti gli altri collaboratori (Drago, Cancemi, Brusca e La Barbera) lo indicano come capo-mandamento di Belmonte Mezzagno all'epoca dell'omicidio Lima.

Va detto che la famiglia di Belmonte Mezzagno era stata elevata a mandamento dopo la morte di Ocello Pietro, capo-mandamento di Misilmeri.

Poiché si rileva che nella riunione allargata del 91 era presente Ocello Pietro, può dirsi che lo Spera divenne capo-mandamento dopo la morte di Ocello Pietro (7.9.91) e da Riina ebbe unitamente ai f.lli Graviano l'incarico di uccidere i responsabili della morte di Ocello.

Ne deriva che, in quanto capo-mandamento a far data dal 7.9.91, egli abbia condiviso la linea stragista di Riina, che nel pretendere dai membri della Commissione il preventivo assenso o l'adesione al programma criminoso pur nell'ambito della sua indiscussa egemonia, non privava del contenuto volontaristico l'espressione del consenso manifestato espressamente o tacitamente da parte di coloro che avrebbero con il loro dissenso e la loro disapprovazione potuto ostacolare la realizzazione del programma criminoso.

Benché non imputato nel maxi-uno ed assolto nel maxi-ter, va detto che la sua recente nomina a capo-mandamento, voluta da Riina, non poteva comportare la estromissione dello Spera dalla decisione di portare ad esecuzione una delibera di morte, già datata e solo procrastinata dal Riina, che voleva trarre ancora dei benefici (intervento promesso nel settembre-ottobre 91 da Lima, sul maxi-uno) dai rapporti, seppur ormai compromessi, con lo stesso Lima.

Lo Spera è portatore, nella sua qualità di capo-mandamento, dell'interesse generale dell'associazione criminosa di voler sferrare un attacco frontale allo Stato, che con i suoi provvedimenti in campo giudiziario (maxi-uno) e in campo legislativo (decreto Martelli) aveva fortemente minato la "solidità" di Cosa Nostra e, indifferentemente, di tutti i capi-mandamento, che non avevano visto di buon grado l'esito negativo del maxi.-uno, preceduto da quel provvedimento legislativo, che aveva riportato in carcere numerosi uomini d'onore (tra i quali molti capi-mandamento), che avevano goduto fino allora di arresti domiciliari od ospedalieri.

Solo l'aperta dissociazione o il palese sconfessamento del proprio passato, manifestato in seno alla Commissione (di essi non vi è traccia nelle dichiarazioni dei collaboranti) può far venire meno il giudizio di responsabilità per l'omicidio Lima, essendo all'epoca vigente la regola generale che gli omicidi eccellenti erano deliberati dai capi-mandamento, la cui presenza fisica o virtuale era stata sempre richiesta e rispettata da Riina e per quelli impediti la loro adesione era stata acquisita direttamente da Riina (vedi dichiarazioni di Cancemi).

Non possono essere concesse allo Spera le pur invocate attenuanti generiche, atteso il suo pieno inserimento, in posizione di vertice, nell'associazione criminosa in un periodo in cui massima era la coesione tra i membri della Commissione, che aveva deliberato di sferrare allo Stato il

più efferato degli attacchi, iniziatisi il 12.3.92 (morte di Lima) e proseguiti con la strage di Capaci, con la strage di via D'Amelio, con gli attentati dinamitardi di Milano, Firenze e Roma.

La sentenza di 1° grado va pertanto confermata, essendo irrilevante che il Brusca non l'abbia visto in riunioni di Commissione relative all'omicidio Lima, stante che la particellazione di dette riunioni non escludeva che tutti i capi Commissione fossero a conoscenza del fatto deliberativo, come afferma Brusca.

Scalici Simone: la difesa ritiene inattendibili le dichiarazioni di Onorato e Ferrante, non riscontrate da quanto riferito dai testi oculari e dagli accertamenti balistici e autoptici.

Peraltro - aggiunge la difesa - l'Onorato, imputato del delitto Lima, in quanto reggente della famiglia di Partanna-Mondello, si è autoaccusato soltanto per ottenere benefici premiali, limitandosi a dichiarare quanto appreso nel corso del dibattimento di 1° grado.

Si richiama quanto detto nella parte della sentenza che tratta della attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'Onorato, il quale non si è limitato a fornire una dettagliata descrizione della fase esecutiva, traendone esclusiva notizia dalla partecipazione alla prima fase del dibattimento, in quanto non solo ha fornito dei particolari inediti (il colore del casco da lui indossato e la circostanza di aver puntato con la pistola contro il Li Vecchi e il Riggio), ma è, tra l'altro, stato confermato dal Ferrante.

Dalle dichiarazioni perfettamente sovrapponibili dell'Onorato e del Ferrante, è emerso che lo Scalici, uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale-Sferracavallo, aggregato al mandamento di San Lorenzo (di cui il capo era Giuseppe Giacomo Gambino e di lui sostituto Biondino

Salvatore), ha fornito un contributo causale efficiente alla morte del Lima per aver:

- fornito la propria abitazione in Sferracavallo per le riunioni di coloro che avevano avuta assegnata l'esecuzione della delibera della Commissione;
- atteso i due killers (Onorato e D'Angelo) all'incrocio tra via Marinai Alliata e via Venere con la sua Fiat Uno bianca (intestata al figlio), al fine di assicurare agli assassini la fuga e consentire la pronta eliminazione dei caschi e delle pistole, utilizzati per l'omicidio;
- ha ancora messo a disposizione la sua casa dopo l'omicidio Lima, dove si riunirono per festeggiare l'evento Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, lo stesso Scalici e l'Onorato e dove il Biondino profferisce la frase: "di essere contento per aver fatto una bella figura coi i vertici di Cosa Nostra";
- nella prima fase dell'attentato (non riuscito) aveva avuto assegnato il compito di copertura con la sua Fiat uno.

E' presente, peraltro, alla iniziazione nell'80 di Francesco Onorato ed è componente del gruppo di fuoco riservatissimo di San Lorenzo già nell'87. Fungeva da cassiere della famiglia.

Va detto ancora che non può essere condiviso il rilievo della difesa, secondo la quale l'Onorato avrebbe coinvolto lo Scalici, avendo la teste Miceli parlato, nel corso della sua deposizione, di una Fiat Uno bianca.

La mera coincidenza del possesso di una Fiat bianca (peraltro con targa vecchia secondo la Miceli e nuova – secondo la difesa) non sarebbe stata sufficiente a ritenere responsabile lo Scalici dell'omicidio, atteso che sullo Scalici concorrono le dichiarazioni omogenee del Ferrante, che conformemente all'Onorato, lo dà presente alla riunione in cui si misero a punto i compiti del gruppo omicidiario e presente per recuperare le armi il giorno del delitto.

Quindi lo Scalici, non solo fece parte del gruppo delegato a compiere l'omicidio per essere state organizzate le modalità esecutive in sua presenza, ma ha contribuito alla realizzazione del fatto omicidiario, garantendo ai due killers la fuga e il nascondimento delle armi.

Né ancora è rilevante quanto affermato dalla difesa circa la irrivalenza dell'uso di una macchina diesel per la fuga, che può venire meno con la semplice considerazione che lo Scalici poteva disporre di quella sola macchina, non avendone altre, più veloci, a sua disposizione.

La sentenza di 1° grado va pertanto confermata.

Cusimano Giovanni: la difesa fa rilevare che l'inserimento dell'imputato nel gruppo operativo che attuò l'omicidio Lima è voce isolata dell'Onorato, tant'è che il Cusimano era stato rinviato a giudizio per il solo delitto associativo, per il quale era stato già condannato nel maxi-uno.

Va detto sulla base delle acquisizioni dibattimentali che il Cusimano ha svolto un ruolo operativo, anche se di non rilevante spessore, in occasione dell'omicidio Lima. Egli, in particolare, aveva rubato la macchina che doveva servire per l'esecuzione nel primo tentativo d'omicidio; macchina che era rimasta custodita in un deposito vicino la villa comunale di Capaci.

Si era prestatato a distruggere le armi, i giubbotti antiproiettile e i caschi, consentendo ai due killers di portarsi all'officina di Partanna Mondello (di cui la moglie era una dei titolari) per liberarsi degli stessi e provvedendo alla loro distruzione.

Sebbene non abbia partecipato alle riunioni operative, egli era stato richiesto di prestare il suo contributo la sera prima del delitto (vedi dichiarazioni Ferrante).

Era un uomo "vicino" a Cosa Nostra, sebbene non ancora combinato e ciò spiega perché lo stesso Cusimano si sia prestatato ad offrire la sua

collaborazione che, seppure non essenziale, era in grado di consentire il regolare svolgimento delle operazioni omicidiarie. E' inserito, secondo le dichiarazioni del Ferrante e del m.llo Condella Giuseppe, nell'organizzazione criminale, così come confermato nel maxi-uno.

E che lo stesso gravitasse nell'ambiente malavitoso è confermato dalla circostanza che era stato arrestato a seguito della strage sulla circonvallazione (omicidio Ferlito Alfio).

Non si condivide l'opinione della difesa, secondo la quale la condotta criminosa del Cusimano deve sussumersi nell'ipotesi di cui all'art. 379 c.p., in quanto per aversi quest'ultima ipotesi è necessario l'esistenza di due presupposti:

- la preesistenza di un reato;
- la mancata partecipazione del soggetto agente al reato antecedentemente commesso.

Ne deriva che non può essere condannato per favoreggiamento, ma per un reato diverso (nella specie omicidio), colui che aiuta un complice con la consapevolezza dell'attività da quello posta in essere. Il Cusimano sapeva che doveva compiersi l'omicidio e la sua attività criminosa ha concorso a realizzare il fatto omicidiario.

Va pertanto confermata la sentenza di 1° grado, non potendo essere concesse al Cusimano le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, atteso che la soluzione di equivalenza espressa dal giudice di 1° grado è la più idonea a realizzare l'adeguamento della pena irrogata in concreto.

Al Cusimano non può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sia per espresso divieto legislativo, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 112 1° comma n. 1 c.p., sia perché non ricorrono, in relazione all'apporto causale dallo stesso imputato prestato, i presupposti fattuali di esso.

Invero l'attenuante della minima partecipazione ricorre solo nell'ipotesi in cui la condotta abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze dalla serie causale produttiva dell'evento delittuoso (Cass. Sez. I 2/7/97 Berio – Giust. Penale 1998, II 234).

Biondo Salvatore: la difesa rileva che non vi è coincidenza delle dichiarazioni di Onorato con quelle di Ferrante ed entrambi collaboranti sono smentiti dalle deposizioni dei testi oculari e dalle consulenze autoptiche e balistiche.

Si è in altra parte di sentenza rilevato che le discrasie esistenti nel racconto dei due collaboranti non solo sono superabili, ma anzi costituiscono prova della loro spontaneità, originalità e mancanza di condizionamenti. Va detto inoltre che nessun contrasto di rilevante importanza può desumersi dal raffronto delle dichiarazioni dei due collaboranti con quelle dei testi oculari e tantomeno con le consulenze autoptiche e balistiche, che hanno confermato l'uso di una cl. 38 per commettere l'omicidio Lima (è lo stesso Onorato che, nel fare riferimento alle due armi di cui era in possesso - una cl. 38 e una 357 Magnum, non è in grado di precisare quale arma avesse usato). Ciò consente di dire ancora che il collaborante - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - non si è limitato a riferire, come proprio vissuto, quanto aveva avuto modo di apprendere dalla partecipazione alla prima fase del dibattimento, avendo connotato il racconto da elementi dotati di "originalità" e "spontaneità".

Orbene emerge, senza ombra di dubbio che il Biondo Salvatore, il corto, è stabilmente inserito nell'organigramma mafioso ed in particolare nella famiglia di San Lorenzo. Amico fidatissimo del Biondino, è con lui

presente nelle diverse riunioni che precedettero l'omicidio Lima (a Sferracavallo nella casa di Simone Scalici 15 giorni prima dello stesso omicidio e in quelle successive e prossime al 9.3.1992, nelle quali il Biondino affida ai singoli partecipanti (Biondo, Ferrante, Onorato, D'Angelo e Scalici) i compiti che ciascuno doveva assolvere per portare ad esecuzione una delibera del supremo consesso mafioso. Ed è ancora presente nella riunione che susseguì a quella di distribuzione dei compiti, in cui D'Angelo e Onorato riferirono di aver visto il Lima alla villa.

Nel primo progetto di morte (non realizzato per paura di essere stati notati), egli ebbe l'incarico di controllare unitamente al Biondino i movimenti dell'on.le Lima in via F. Crispi e nella fase esecutiva vera e propria del primo attentato, andato a vuoto, doveva portare le armi.

Nel secondo attentato, poi concretamente realizzato, il Biondino attribuì al Biondo compiti di copertura a p.zza Caboto, con la sua autovettura.

Infine il Biondo insieme al Biondino, l'Onorato e lo Scalici si riunirono nella casa di quest'ultimo, ricevendo le congratulazioni per la riuscita dell'impresa dal Biondino, contento di aver fatto bella figura con i vertici di Cosa Nostra.

Del suo pieno inserimento nella compagine associativa ci dà conferma ancora il Ferrante che lo indica presente a quell'appuntamento al Bar Car, di fronte Città Mercato, insieme a Salvatore Biondino e Ferrante ed è scampato fortunatamente all'arresto, pur facendo da battistrada a Salvatore Riina e a Biondino.

La sentenza di 1° grado va pertanto confermata.

Calò Giuseppe: la difesa rileva che Calò, benché sia stato condannato con la sentenza del 30.1.90 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e riconosciuto membro della Commissione, è stato assolto dagli omicidi della

c.d. guerra di mafia, dall'omicidio del giudice Terranova, dall'omicidio del cp. Basile e dalla strage di Bagheria.

La sua lunga carcerazione, ininterrotta dall'85, ha determinato la nomina di un sostituto, che nulla ha riferito al Calò sull'omicidio Lima, né ha ricercato il suo assenso.

Va detto che dalle dichiarazioni concordi dei collaboranti (Buscetta, Calderone, Marchese, Mutolo, Brusca e Cancemi) il Calò, capo-mandamento di Porta Nuova, ha mantenuto la sua carica anche se in stato di detenzione da lungo tempo.

Suo sostituto era Cancemi Salvatore, come da questi confermato.

Non risulta dagli atti che il Calò sia stato mai estromesso dalla carica di capo-mandamento e, come tale, è stato messo in condizione di esprimere il suo parere sulla linea stragista di Riina, essendo ancora vigente la regola che gli omicidi eccellenti sono deliberati da tutti i membri della Commissione, i quali devono garantire la loro presenza, fisica se liberi, o se impediti, tramite i loro sostituti. Nel caso dell'omicidio Lima, era stato assicurato al Cancemi il personale interessamento di Riina al fine di rendere partecipi i capi-mandamento detenuti della deliberazione della strategia stragista, ideata dal Riina ed approvata dai membri in stato di libertà nelle numerose riunioni ristrette di cui parlano Cancemi, Brusca e Ferrante. Particolare gradimento della linea stragista intrapresa da Cosa Nostra è stato espresso dal Calò (vedi dich. Mutolo).

La sentenza di 1° grado nei confronti di Calò va, pertanto, confermata.

GLI IMPUTATI COLLABORANTI

La sentenza di 1° grado nei confronti di Brusca, Cancemi, Onorato e Ferrante va confermata.

Con particolare riferimento a Brusca e Cancemi, benchè sia stata riconosciuta ad entrambi la diminuzione dell'art. 8 Legge 12.7.91 n. 203, per la concreta e fattiva collaborazione da loro fornita per il processo Lima, non possono essere concesse loro le attenuanti generiche, pur richieste dalla difesa, stante che a detta concessione osta il ruolo di preminente rilievo nell'ambito dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra, rivestita da entrambi per la loro qualità di sostituti dei capi-mandamento Brusca Bernardo e Calò Giuseppe.

La Corte ha, invero, riconosciuta la detta attenuante speciale, essendo stati ritenuti sussistenti i precisi requisiti normativamente richiesti dal citato art. 8: la avvenuta dissociazione, l'adoperarsi per evitare il proseguo dell'attività criminale, il concreto aiuto fornito agli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e l'individuazione e la cattura dei colpevoli.

Per la concessione delle attenuanti generiche, che differiscono dalla speciale attenuante, sia per la ratio legis (valorizzare gli aspetti umani del caso concreto, normativamente non sussumibili sotto altra fattispecie, per l'art. 62 bis c.p. – premiare con consistenti sconti di pena le scelte di pentimento operoso per l'art. 8 citata legge) sia per la diversa tecnica codificatoria: - ampia e generica è la formulazione dell'art. 62 bis c.p.; precisa e puntuale quella del'art. 8 Legge 203/91.

Assume particolare rilievo tra i tanti elementi forniti dall'art. 133 c.p. per la concessione delle attenuanti generiche la valutazione della vita e della condotta del reo antecedente al fatto reato ed, essendo stati i due collaboranti artefici, unitamente a Riina e agli altri membri del supremo consesso mafioso, della storia criminale di Cosa Nostra, che ha deliberato nel '92 un attacco frontale e sanguinario contro lo Stato, iniziato il 12.3.92 con la eliminazione di Lima e proseguito con le stragi di Capaci, di via D'Amelio e con gli attentati dinamitardi di Firenze, Milano e Roma, non

possono trovare applicazione le attenuanti generiche, pur richieste, da entrambi i collaboranti.

Va anche aggiunto che non può essere riconosciuta al Cancemi la riduzione di un terzo della pena, benché egli abbia richiesto che il processo venisse definito nell'udienza preliminare (giudizio abbreviato).

Va detto che sia il Gup sia il Giudice di 1° grado hanno rettamente respinto tale richiesta, in quanto, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442 comma 2° c.p.p. il giudizio abbreviato non era, all'epoca, ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato punibile con la pena dell'ergastolo.

Va premesso che il difensore di Cancemi, munito di procura speciale, a differenza di alcuni degli imputati di questo processo (che hanno avanzato richiesta di rito abbreviato nel giudizio di secondo grado e precisamente alla udienza del 14.1.2000) ha:

- tempestivamente richiesto innanzi al Gup di Palermo che il procedimento venisse definito con il rito abbreviato (richiesta respinta dal Gup con ordinanza del 25.3.96);
- in sede di conclusioni innanzi al giudice di 1° grado richiesto che al Cancemi, attesa la ritualità della richiesta e la decidibilità del procedimento allo stato degli atti, venisse applicata la riduzione di un terzo della pena; richiesta rettamente rigettata dal giudice di primo grado, essendo allora non consentito il rito, per essere stato contestato al Cancemi un reato punibile con la pena dell'ergastolo;
- impugnato questo punto della sentenza del giudice di primo grado con l'atto di appello.

Va premesso che, a seguito della decisione della Consulta del 23.4.91 n. 173, era possibile al giudice di 1° grado applicare la riduzione di un terzo

della pena, ove avesse rilevato in quella sede con giudizio ex ante la definibilità del giudizio allo stato degli atti (condizione questa che può dirsi realizzata nei confronti del Cancemi) e l'erronea contestazione di un reato, punito con la pena dell'ergastolo, senza che fosse necessario la reiterazione di richiesta del giudizio abbreviato in quella sede - mantenendo la richiesta formulata nella udienza preliminare la sua efficacia al fine della riduzione del terzo della pena.

Orbene è da rilevare che il legislatore con la legge 16.12.99 n. 479 (art. 30) ha modificato gli artt. 438 e 442 ed ha consentito l'esperibilità del rito abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo, ed ancora con il decreto legislativo n. 51/98 (art. 223) ha ampliato il limite della fase processuale entro il quale è esperibile il giudizio abbreviato (prima dell'inizio della istruzione dibattimentale di 1° grado), escludendo, implicitamente che il rito abbreviato potesse trovare applicazione nel giudizio di appello. Non può trovare applicazione la nuova normativa (art. 4 ter della Legge 5.6.2000, n. 144), in quanto non entrata in vigore alla data della definizione del giudizio di secondo grado, che consente la richiesta di definizione con giudizio abbreviato anche nel giudizio d'appello, qualora sia stata aperta la istruzione dibattimentale, prima della conclusione dell'istruzione stessa, limitatamente ai reati punibili con l'ergastolo.

Orbene va affermato che questa Corte non può applicare al Cancemi la riduzione di un terzo di pena, in quanto non può trovare applicazione, per avere esse norme innovative natura processuale, il principio della applicazione della legge più favorevole al reo, ex art, 2, 3° comma c.p.. E' stato infatti precisato in altra parte di questa sentenza che l'art. 30 citata Legge e l'art. 223 citato decreto non hanno natura di norme penali sostanziali e, sebbene incidano sulla quantificazione della pena, lasciano del tutto impregiudicata la valutazione legislativa del disvalore umano e sociale della condotta sottesa al trattamento sanzionatorio.

Quindi, non solo la richiesta di giudizio abbreviato, formulata dal difensore del Cancemi nella udienza preliminare e mantenuta ferma sia nel giudizio di primo grado, sia nel giudizio di appello, deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata quando il rito abbreviato non era ammesso, ma osta alla riduzione del terzo il dettato dell'art. 223 decreto legislativo n. 51/98, in quanto il legislatore ha fissato il limite temporale della esperibilità del rito abbreviato prima della apertura del dibattimento di 1° grado, escludendo che esso giudizio abbreviato possa trovare ingresso nel giudizio di secondo grado, non potendo, peraltro, trovare applicazione la Legge 5 giugno 2000, n. 144 in quanto essa è entrata in vigore il 7.6.2000, quindi in data successiva la pronuncia di questa sentenza.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla difesa di Onorato e Ferrante di giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, va detto che, a parere di questa Corte, la soluzione di equivalenza, enunciata dal 1° giudice, appare la più idonea a realizzare l'adeguamento della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. I 28.10.93 Braccio. Cass. Penale 1995, n. 277)

GLI IMPUTATI DEL REATO ASSOCIATIVO

Va premesso che questa Corte, come ha già ampiamente argomentato il giudice di primo grado, ritiene il carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento in "Cosa Nostra", onde l'appartenenza a detta associazione viene meno solo con la dissociazione, con l'estromissione e con la morte del sodale, senza che sia necessario dimostrare di volta in volta una continua e quotidiana immanenza di fatti e comportamenti che lo collegano all'associazione, accompagnata dalla volontà del partecipe di mantenere effettivi i contatti con gli altri associati.

Può ben dirsi che la detenzione o l'arresto non comportano di per sé nelle associazioni criminose la cessazione fisiologica del vincolo associativo, in quanto concorrono ad escludere detta cessazione:

- il vincolo quasi “sacrale”, che si contrae a seguito di formale affiliazione;
- l'interesse del sodale di non far cessare i rapporti con gli altri uomini d'onore in stato di libertà, discendendo da ciò tutta una serie di benefici, non ultimo quello della assistenza prestata al sodale detenuto sotto il duplice aspetto del pagamento delle spese legali e del mantenimento dei suoi familiari;
- la prospettiva di partecipare, dopo la scarcerazione, alle attività economiche dell'Associazione.

Ne deriva pertanto che l'associato, in quanto tale, continua ad essere legato, anche da detenuto, all'organizzazione mafiosa, senza che sia necessario, per dimostrare tale assunto, la ricerca di comportamenti specifici, posti in essere dallo stesso, poiché il vincolo con l'associazione viene meno solo con la dissociazione, l'estromissione o la morte.

Ed è proprio il “colloquio” con i familiari che consente al detenuto di mantenere i suoi rapporti con i sodali all'esterno e di assicurarsi la circolazione di notizie, messaggi e ordini anche di morte.

Conseguentemente può dirsi che l'appartenenza all'associazione Cosa Nostra ha carattere permanente, salva la prova contraria di una condotta dimostrativa del venir meno del vincolo sodale.

La corretta applicazione del ne bis in idem (art. 649 c.p.p) comporta di distinguere se ci si trovi in presenza di un capo di imputazione “chiuso” (reato commesso fin al-----), ovvero in presenza di una imputazione che indichi solo il termine iniziale della permanenza; in quest'ultimo caso il momento statico della cristallizzazione andrà a coincidere con quello

dinamico rappresentato dalla data della sentenza di 1° grado, anche se revocabile.

La Cassazione ha, infatti, precisato che qualora nel capo di imputazione sia contestata solo la data di inizio del reato permanente e non quello finale, non è necessaria la contestazione dei fatti successivi, fino alla pronunzia di primo grado che interrompa la permanenza; quando, invece, sia precisata la data di cessazione della permanenza, il giudice può tenere conto dei fatti successivi solo se abbiano formato oggetto di contestazione suppletiva.

Quindi qualora si verta in quest'ultima ipotesi (capo d'imputazione "chiuso"), la data finale della cessazione della permanenza, su cui può legittimamente formarsi il giudicato, è quella riportata dal capo di imputazione che non sia modificato con contestazione suppletiva nel corso del procedimento.

Fissare in questo caso il momento di cessazione della permanenza in coincidenza con la pronunzia della sentenza di 1° grado, violerebbe l'esclusiva attribuzione al PM dell'esercizio dell'azione penale e l'obbligo di descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio, da cui discende la collocazione temporale della condotta per i rilevatissimi riflessi giuridici che tale indicazione ha, non solo con riguardo al diritto di difesa, ma anche sulla prescrizione e sulla successione temporale delle norme.

Fatte queste rilevanti premesse, vanno esaminate le singole posizioni processuali di quegli imputati, ai quali è residuo il reato associativo, essendo stati assolti dalla imputazione di omicidio (e reati connessi) con la sentenza di 1° grado (Lucchese Giuseppe, Di Maggio Procopio e Rotolo Antonino

Lucchese Giuseppe: la sentenza di 1° grado ha assolto l'imputato dal delitto Lima, non essendo stato accertato che egli rivestisse la qualità di capo-mandamento all'epoca dei fatti, in quanto si è potuto accertare che

egli è stato reggente del mandamento di Ciaculli dall' 11/05/89 (morte di Puccio) fino al 1/04/90 (data della sua cattura).

Per quanto riguarda l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., tutti i collaboranti (Marchese, Mutolo, Cancemi, Drago, Onorato e Brusca) lo indicano come ancora inserito nella compagine criminosa, nonostante la di lui detenzione.

Per tanto, essendo egli stato condannato per associazione mafiosa con sentenza del 10/12/90 della Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del 16/12/87 (maxi-uno) con contestazione fino al 29/9/82, i segmenti temporali successivi sono passibili di nuova imputazione ex art. 416 bis c.p., ed egli dovrà pertanto rispondere di continuazione nel reato associativo fino alla data ultima di contestazione (11/04/94 - decreto che dispone il giudizio sull'omicidio Lima); la pena, in relazione ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. va determinata in anni 4 di reclusione, a parziale modifica di quella inferta dal primo Giudice.

Rotolo Antonino: la difesa fa rilevare che non sono state emerse condotte associative dopo le condanne del 3.7.91 (sentenza della Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 16/12/87, irrevocabile il 30/01/92).

Va detto che la partecipazione all'associazione, come già precisato in premessa, ha carattere permanente e non è necessario, perché si possa pervenire a nuova condanna, che siano individuati fatti o comportamenti indicativi del permanere del vincolo sodale.

I collaboranti lo hanno così definito:

Buscetta: uomo d'onore di Pagliarelli;

Calderone: uomo d'onore a far data dal 71/73;

Mutolo: uomo d'onore di Pagliarelli, il cui capo famiglia era Matteo Motisi;

Marchese: sostituto di Matteo Motisi;

Onorato: semplice soldato e interessato al traffico di sostanze stupefacenti;

Cancemi: soldato della famiglia Pagliarelli;

Brusca: forse sottocapo della famiglia di Pagliarelli, persona "validissima".

Assolto in 1° grado dalla imputazione dell'omicidio Lima, va confermato il giudizio di responsabilità per il reato associativo, essendo da tutti i collaboranti stata indicata l'attualità della sua partecipazione all'associazione, anche con riferimento al periodo in cui è stato detenuto.

Egli era stato già condannato per il reato associativo con sentenza del 3/07/91 della Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 16/12/87, con contestazione del reato fino al 29/9/82. Ne deriva che egli dovrà rispondere del reato associativo per i segmenti temporali successivi che hanno trovato contestazione fino all'11/04/94 (decreto che dispone il giudizio). La pena irrogata dal primo giudice deve essere ridotta, tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. ad anni tre.

Di Maggio Procopio: la difesa ha richiesto l'applicazione del principio del bis in idem ed ha precisato che si tratta di un soggetto di età avanzata.

Il Di Maggio è stato assolto dall'imputazione relativa all'omicidio Lima dal giudice di 1° grado.

Per quanto attiene il suo collegamento con l'associazione criminosa assumono particolare rilievo le dichiarazioni di Brusca che lo indica ancora operativo quanto meno fino all'anno 96.

Il Di Maggio, rappresentante della famiglia di Cinisi (con a capo Badalamenti Gaetano), assorbita nel mandamento di Partinico nell'82 (di cui capo è Nenè Geraci), è stato già condannato per associazione mafiosa con sentenza del 6/5/89 della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 13/02/90. La contestazione del reato era fino al 29/12/82; ne consegue che, stante l'attualità della sua appartenenza a Cosa Nostra quantomeno fino all'11/4/94 (data del decreto che dispone il giudizio), egli va ritenuto responsabile del reato continuato di associazione mafiosa e la pena irrogata dal primo giudice, tenendo conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., va ridotta ad anni tre di reclusione.

Bono Giuseppe: la difesa fa rilevare che non è stato accertato che l'imputato sia rimasto capo-famiglia di Bolognetta (mandamento di S. Giuseppe Jato) dopo la condanna del 3 luglio 91 della Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile il 24.6.92 (stralcio maxi-uno).

Non sono credibili - aggiunge la difesa - né Marchese che ha definito il Bono capo-mandamento di Bolognetta, né ancora il Cancemi, che ha precisato che fino al 22.7.93 il Bono era rappresentante di Bolognetta, mentre il Brusca nulla sa sul suo conto.

Aggiunge la difesa che dopo la scarcerazione (14.2.91) il Bono era andato a vivere ad Arsiè (in provincia di Belluno), dove fu arrestato nel 92 per l'omicidio Lima.

Non era sottoposto a sorveglianza speciale, aveva solo l'obbligo di non risiedere in alcune regioni, onde la difesa chiede l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 7 Legge 31.5.69 (sostituito dall'art. 6 D.L. 13.5.91, n. 192), precisando altresì che l'aumento per tale aggravante era stato applicato con la condanna del 3.7.91.

La difesa - aggiunge ancora - che erra il Cancemi, quando dice che la famiglia di Bolognetta rientrava nel mandamento di S. Giuseppe Jato, in

quanto tale famiglia era stata dapprima aggregata al mandamento di Misilmeri (con a capo Ocello Pietro) e successivamente a Belmonte Mezzagno (con a capo Spera Benedetto).

La sentenza - infine - doveva dimostrare la condotta associativa in epoca posteriore il 3.7.91.

La difesa ancora ritiene eccessiva la pena irrogata e chiede la concessione delle attenuanti generiche.

Va detto, in primo luogo, che non è necessario (Cass. 1° penale 30 settembre 91 - 21 novembre 1996 n. 4148) che ogni partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi, attraverso i quali il sodalizio persegue i suoi obiettivi.

Per far cessare l'appartenenza a Cosa Nostra è necessaria la prova positiva della dissociazione, della estromissione o della morte del sodale.

Incertezze si ricavano invece sulla posizione del Bono nell'ambito di Cosa Nostra; è capo-mandamento di Bolognetta, per Calderone, per Buscetta (dal 60), per Mutolo (fino al 91), per Marchese, per Onorato e per Brusca; quest'ultimo precisa che Bono è divenuto il capo, quando Bolognetta è stata eretta a mandamento; poi Bolognetta fu assorbita nel mandamento di Belmonte Mezzagno, onde all'epoca dell'omicidio Lima aveva il Bono perso la qualifica di capo-mandamento; Cancemi lo definisce rappresentante della famiglia di Bolognetta, quantomeno fino al 22.7.93, aggiungendo però che il Bono poteva essere ancora capo-mandamento.

Ne deriva che il Bono, quantomeno fino al 22.7.93, rivestiva una posizione di prestigio nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, anche se solo nella qualità di rappresentante della famiglia di Bolognetta.

In effetti la diversa affermazione dei collaboranti si spiega con il fatto che, come ha precisato Brusca, Bolognetta è stata elevata a mandamento e a

capo della stessa era stato posto il Bono, che viveva a Milano, dove aveva uomini a disposizione (vedi dichiarazioni di Calderone).

Successivamente Bolognetta aveva perduto il mandamento che era stato sciolto, onde la famiglia di Bolognetta, con a capo il Bono, era stata assorbita nel mandamento di Belmonte Mezzagno (con a capo Spera Benedetto).

Dalle dichiarazioni dei collaboranti emerge, senza ombra di dubbio, che il Bono, benché residente in un paesino sperduto del bellunese, continuava a far parte dell'organizzazione criminosa, quale rappresentante della famiglia di Bolognetta e ciò fino alla data del 22/7/93, secondo le dichiarazioni di Brusca.

Va ancora detto che il Bono era stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 3.7.91, irrevocabile il 24.6.92 per il reato associativo, contestato fino al 29.9.82. Ne consegue che per i segmenti temporali successivi a tale data, egli dovrà ritenersi responsabile di continuazione nel reato associativo e ciò fino all'11.4.94 (data del decreto che dispone il giudizio).

Non possono essere concesse al Bono le attenuanti generiche, richieste dalla difesa, in quanto dall'organico inserimento del Bono nel contesto criminoso di Cosa Nostra emerge una rilevante capacità a delinquere, che osta ad un ridimensionamento della pena, ritenuta eccessiva dalla difesa.

La pena, irrogata dal 1° giudice, riguardando un arco temporale che va dal 29.9.82 all' 11.4.94 può essere ridotta, tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. ad anni tre.

Porcelli Antonino: la difesa invoca il principio di cui all'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) e l'aumento minimo per la continuazione.

Va detto che del Porcelli hanno parlato i seguenti collaboranti:

Cancemi: reggente di Partanna Mondello (mandamento di San Lorenzo);

Brusca: capo-famiglia di Partanna Mondello;

Ferrante: reggente di Partanna Mondello dopo la morte di Riccobono (1982), permanendo nella carica anche quando è stato arrestato ;

Mutolo: gli era stato presentato in carcere nel marzo 92 da Giuseppe Giacomo Gambino (capo-mandamento di San Lorenzo), come reggente la famiglia di Partanna-Mondello:

In particolare il Mutolo riferisce le parole profferite dal Porcelli alla notizia della morte di Lima: “misimu manu”.

E' stato altresì accertato che nell'87 l'Onorato è subentrato nella reggenza della famiglia di Partanna Mondello; l'assegnazione di tale carica all'Onorato, delegato a curare gli affari economici e illeciti della famiglia, non ha comportato una estromissione formale dall'incarico, (momentaneamente assunto da un altro soggetto), da parte del Porcelli, tant'è che, proprio dal capo-mandamento di San Lorenzo (Giuseppe Giacomo Gambino) al Mutolo era stata confermata in carcere la permanenza del Porcelli nell'organigramma mafioso.

Era stato già condannato per associazione mafiosa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 6.5.89, irrevocabile il 13.2.90, con contestazione del reato fino al 29.12.82.

Ne consegue che, essendo emersa dalle dichiarazioni dei collaboranti l'attualità della appartenenza al sodalizio criminoso quantomeno fino alla data dell'11.4.94 (data del decreto che dispone il giudizio), lo stesso deve essere ritenuto responsabile di continuazione nel reato associativo nel periodo successivo al 29.12.82, fino all'11.4.94.

La pena, irrogata dal 1° giudice, tenuto conto dei criteri tutti dell'art. 133 c.p., va ridotta ad anni tre di reclusione.

Palazzolo Vito: la difesa fa rilevare che è stato dai collaboranti confuso con il più noto omonimo Palazzolo Vito, arrestato in Svizzera.

Ancora rileva la difesa il mendacio di Marchese (che lo indica sostituto di Di Maggio Procopio, capo-mandamento di Cinisi, perché il mandamento di Cinisi era stato sciolto e accorpato al mandamento di Partinico) e dal Cancemi che nel verbale di interrogatorio del 31.3.94 dice di non conoscerlo, per poi modificare tale indicazione ed assumere che del Palazzolo Vito ne ha sentito parlare come uomo d'onore di Cinisi.

In via subordinata la difesa chiede sussumersi la fattispecie criminosa nell'art. 416 c.p., in quanto i fatti addebitabili al Palazzolo sono antecedenti il 13.9.82.

Il Palazzolo è stato indicato dai collaboranti:

- come sostituto di Di Maggio Procopio; ne aveva sentito parlare in carcere nell'85 (Marchese)
- "vicino" a Badalamenti, quando questi era capo-mandamento di Cinisi; poi si alleò con il Di Maggio, divenuto capo-mandamento, dopo l'allontanamento di Badalamenti, acquistando la qualifica di sostituto di quest'ultimo (Mutolo);
- presentato come uomo d'onore di Cinisi da Nino Badalamenti (Calderone);
- ne ha sentito parlare come uomo d'onore di Cinisi, ma non lo conosce (Cancemi);
- presentato in carcere da Pino Galatolo (Onorato) come uomo d'onore di Cinisi.

Dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboranti è emersa la attualità della qualifica di uomo d'onore di Cinisi del Palazzolo, Lo stesso, "vicino" a Badalamenti Gaetano, dopo la guerra di mafia divenne sostituto di Di

Maggio Procopio, nominato capo-mandamento di Cinisi. Dopo poco tempo però il mandamento di Cinisi è stato sciolto e la famiglia di Cinisi è stata accorpata nel mandamento di Partinico, a capo del quale era Nenè Geraci.

Deve pertanto il Palazzolo essere ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., essendo allo stesso contestabili comportamenti associativi, successivi al 13.9.82 (introduzione della fattispecie penale di cui all'art. 416 bis c.p.); infatti il Marchese fa riferimento all'anno 85, quando ne sentì parlare in carcere come sostituto di Di Maggio Procopio.

Non possono essere concesse al Palazzolo le attenuanti generiche richieste dalla difesa, in quanto il suo inserimento organico nella associazione mafiosa, un tempo anche con la qualifica di sostituto del capo-mandamento, rende non operabile una mitigazione della pena.

La pena, irrogata dal 1° giudice, tenuto conto dei criteri tutti dell'art. 133 c.p. va ridotta ad anni cinque di reclusione.

Troia Mariano Tullio: la difesa fa rilevare che non vi è prova in atti che egli abbia operato in qualità di uomo d'onore dopo la condanna del Tribunale di Palermo del 27.7.95, divenuta irrevocabile il 4.12.987 (contestazione fino al maggio 93).

I collaboranti Onorato e Ferrante lo indicano come consigliere del mandamento di San Lorenzo, con a capo Giacomo Giuseppe Gambino.

Risulta che lo stesso, latitante dal 93, è stato arrestato il 15.9.98.

E' risultato che il Troia è rimasto nell'organizzazione criminosa con la qualità di consigliere quantomeno fino alla estate del 96 (vedi dichiarazione di Brusca).

Ne deriva l'attualità della condotta criminosa anche in epoca successiva alla data di contestazione del reato associativo (maggio 93), di cui alla sentenza del 27.7.95, divenuta irrevocabile il 4.12.97. Quindi il Troia va

dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 416 bis per il periodo compreso tra il maggio 93 e l'11.4.94, data del decreto che dispone il giudizio di questo processo.

La sentenza di 1° grado nei confronti di Troia va confermata.

Gli imputati appellanti Riina Salvatore, Madonia Francesco, Troia Mariano Tullio, Calò Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Biondo Salvatore, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Biondino Salvatore, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Geraci Antonio, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Brusca Giovanni, Cusimano Giovanni, Scalici Simone, Onorato Francesco, Spera Benedetto, Ferrante G. Battista, Cancemi Salvatore vanno condannati al pagamento delle spese processuali del grado; tutti gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessiva L. 8.035.000, di cui 8.000.000 per onorario + IVA e CPA.

P Q M

Visti gli art. 530 2° comma e 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Palermo, emessa in data 15.7.98, appellata da Riina Salvatore, Madonia Francesco, Troia Mariano Tullio, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Biondo Salvatore, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Biondino Salvatore, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Brusca Giovanni, Porcelli Antonino, Cusimano Giovanni, Scalici Simone, Onorato Francesco, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito e Bono Giuseppe, riduce la pena inflitta dal 1° giudice rispettivamente ad anni quattro di reclusione per Lucchese Giuseppe, ad anni tre per Rotolo Antonino, ad anni tre per Di

Maggio Procopio, ad anni tre per Bono Giuseppe, ad anni tre per Porcelli Antonino e ad anni cinque per Palazzolo Vito.

Assolve Giuffrè Antonino dal reato di omicidio aggravato e dai connessi reati in armi ascrittigli e per l'effetto riduce la pena per il reato associativo ad anni cinque di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna gli imputati: Riina Salvatore, Madonia Francesco, Troia Mariano Tullio, Calò Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Biondo Salvatore, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Biondino Salvatore, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Brusca Giovanni, Cusimano Giovanni, Scalici Simone, Onorato Francesco, Spera Benedetto, Ferrante G. Battista e Cancemi Salvatore al pagamento delle spese del presente grado.

Condanna tutti gli imputati appellanti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Lima Susanna, che liquida in complessive L. 8.035.000, di cui L. 8.000.000 per onorario + IVA e CPA.

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Palermo 29.3.2000